

Anno III - Fascicolo V. — C/C/ con la posta — Settembre - Ottobre 1930 - IX

LA RASSEGNA GIURIDICA

RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA, GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE

ORGANO DEL SINDACATO FASCISTA AVVOCATI E PROCURATORI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Diretta dall'Avv. SETTIMIO MOBILIO

SECRETARIO DEL SINDACATO

Quid leges sine moribus?

VARRONE

COMMISSIONE SCIENTIFICA

Avv. Prof. ARNALDO BRUSCHETTINI, Ordinario di Diritto Commerciale e Rettore dell'Università di Napoli — S. E. FRANCESCO CAMPOLONGO, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli — Avv. Prof. GAETANO CRISOSTOMI-MARINI, Commissario del Sindacato Nazionale degli Avvocati e Procuratori — S. E. MARIANO D'AMELIO, Primo Presidente della Corte di Cassazione — On. Avv. Prof. ALFREDO DE MARSICO, Ordinario di diritto penale all'Univ. di Bari — S. E. ERICO DE NICOLA, Senatore del Regno — S. E. RAFFAELE DE RUBEIS, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro — Avv. Prof. LUIGI DI FRANCO, Docente di diritto industriale presso l'Università di Napoli — On. Avv. GIACOMO DI GIACOMO — S. E. LUIGI DI LELLA, Primo Presidente della Corte di Appello di Bari — S. E. PASQUALE FALCONE, Primo Presidente di Corte d'Appello a riposo — S. E. FRANCESCO GIANNATTASIO, Senatore del Regno e Primo Presidente della Corte d'Appello di Napoli — On. Avv. VINCENZO IANFOLLA — On. Avv. GENNARO MARCIANO, Senatore del Regno — Avv. Prof. EDOARDO MASSARI, Ordinario di diritto penale all'Università di Napoli.

PREZZI

Per un anno: L. 40 — Un numero separato: L. 10 — Per l'estero: il doppio
Abbonamento sostenitore: da L. 100 in poi.

Stab. Tip. F.lli Di Giacomo di Giov.
— SALERNO —

COMITATO DI REDAZIONE

:: AVV. NICOLA BOSCO - AVV. ADOLFO CILENTO - AVV. ARTURO CIRONE - AVV. NICOLA DE ANGELIS - AVV. CONCETTO DE CECCO - AVV. CAMILLO DE FELICE - AVV. PIERO DE NIGRIS - AVV. PASQUALE DE VITO - AVV. GENNARO GRECO - ON. AVV. MARIO JANNELLI - AVV. ERRICO LEO - AVV. GIUSEPPE MARASCO - AVV. GUIDO MARTUSCELLI - AVV. CARLO MOSCARIELLO - AVV. ERNESTO NUNZIANTE - AVV. PASQUALE PALADINO - AVV. MARIO PARRILLI - AVV. RAFFAELE PETTI - AVV. FRANCESCO POLITO DE ROSA - AVV. AMEDEO ROCCO - Prof. MATTEO RESCIGNO - Dott. UMBERTO SALA - AVV. MANLIO SERIO - AVV. LORETO SEVERINO - AVV. GUIDO VESTUTI - Dott. ROCCO ZITO :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Fanno parte di diritto del Comitato i componenti del Direttorio del Sindacato

(I Comitati di redazione non debbono assomigliarsi ai così detti comitati di onore, creati, in periodi democratici, per solleticare l'ofanità e l'esibizionismo di persone, quasi sempre inadatte a collaborare; ma debbono essere elemento precipuo di lavoro e di produzione).

S O M M A R I O

DOTTRINA — Adolfo Cilento — *Se, avverso le sentenze contumaciali della Corte d'Assise, sia ammesso il ricorso nello interesse della legge* (289-394) — Loreto Severino — *Il bacio nel diritto penale* (295-301) — Andrea De Leo — *Vite d'illustri avvocati Salernitani: Giovanni D'Avossa* (Continuazione: 302-311) — Gennaro Greco — *Giurisdizione ordinaria e Giurisdizioni speciali* (312-315) — Raffaele Palumbo — *Le tasse comunali sulla professione locale* (316-317) — F. Rizzo — *Osservazioni pratiche sul procedimento possessorio* (continuazione e fine: 318-326),

GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE — Corte d'Appello di Napoli 18 novembre - 9 dicembre 1929, *Avitabile-Avitabile*, con note di s. m. (327-330) - Corte d'Appello di Napoli — 2-23 giugno 1930, *Saviello - Napoli - Chiancone* con nota di s. m. (330-335) — Tribunale Civile di Milano, 18-24 marzo 1930, *Moscariello-Scaglia* con note di s. m. (336-340) — Tribunale Civile di Salerno, 1930, *Catino - Curatore Ventre e Villani*, con note di s. m. (341-345) — Tribunale Civile di Salerno, 12 aprile 1929, *Palmieri-Palmieri*, con note di s. m. (345-347).

GIURISPRUDENZA DEL LAVORO — Trib. del lavoro di Salerno, 8 luglio 1930, *De Augustinis-Caiafa*, con nota di Enrico Leo (348-349) — Tribunale del lavoro di Salerno, 31 luglio 1930, *Campolongo-Società Italiana per Condotte d'Acqua*, con nota di Enrico Leo (350-352).

GIURISPRUDENZA SOCIALE — Commissione arbitrale di Salerno di 1^a ist. per le ass. soc., 23 luglio 1930, *Landi-Cassa Nazionale*, con nota di s. m. (353-358).

GIURISPRUDENZA PENALE — Trib. pen. di Salerno, 16 ottobre 1930, *imputato Califano* con note di s. m. (359-362) — Trib. pen. di Salerno, 22 settembre 1930, *imputato Pellegrino*, con note di s. m. (362-367) — Trib. penale di Salerno, 9 aprile 1930, *imputata Palermo*, con nota di s. m. (367-370).

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA — Giunta Prov. Amm. di Salerno 8-23 agosto 1930 — *Terrone* — *Amministrazione Provinciale di Salerno* con note di Gennaro Greco (371-375).

AMENITÀ GIUDIZIARIE — (S. M. Il Novelliere) — *Il titolo semipieno - Abuso di autorità - La mortificante generosità* (376-385).

CRONACHE SINDACALI — Circolare n. 4 — *Riduzione di compensi* — Elenco degli iscritti al Sindacato Avvocati e Procuratori per l'anno 1930 — *Assemblea del Sindacato* (386-388).

CRONACHE E SCORRERIE GIUDIZIARIE — *Un grande esempio di modestia* — *Una opportuna proposta di riduzione di onorario* — *Riduzione di abbonamento* — *Promozioni e trasferimenti* — *Commemorazione di avvocati deceduti* (389-397),

RECENSIONI E INDICAZIONI DI PUBBLICAZIONI — *“Il lavoro dei detenuti, — Il “processo di esecuzione, nel sistema del Carnelutti — Commento Teorico Pratico del nuovo Codice Penale* — *Libri ed opuscoli ricevuti. Riduzione ai nostri abbonati* (398-402).

Se, avverso le sentenze contumaciali della Corte d'Assise, sia ammesso il ricorso nello interesse della legge.



Le sentenze contumaciali della Corte di Assise potevano, giusta l'articolo 541 dell'abrogato Codice di procedura penale, essere impugnate dal Procuratore Generale con ricorso per cassazione, qualora la sentenza importasse pene criminali.

Inoltre, giusta l'articolo 641, senza distinzione tra sentenze contumaciali e sentenze rese in contraddittorio, il pubblico ministero, come la parte condannata, poteva chiedere l'annullamento della sentenza se fosse stata inflitta pena diversa da quella stabilita dalla legge.

È evidente, adunque, riannodando le suindicate disposizioni di legge, che, vigendo l'abrogato Codice di procedura penale, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione potesse, giusta l'articolo 684, denunciare, nello interesse della legge, anche le sentenze contumaciali della Corte di Assise.

Una interpretazione diversa sarebbe resistita dalla *ratio legis*, quella di evitare che permanga una sentenza illegale e, con essa, l'offesa alla legge, della quale resterebbe menomata l'autorità e l'efficacia, e permanga il pericolo del ripetersi della illegalità, e sarebbe resistita una interpretazione diversa altresì dalla parola della legge, perchè è detto, nell'articolo 684, che il ricorso potrà essere prodotto nel caso che alcuna delle parti non abbia reclamato contro la sentenza, quando cioè non abbia reclamato chi avrebbe potuto reclamare, e, nel caso di sentenza contumaciale, è da intendersi, non abbia reclamato il pubblico ministero, il quale soltanto avrebbe potuto reclamare, giusta l'articolo 541.

*
**

Il Codice di procedura penale vigente dispone, con l'articolo 504, che soltanto il Procuratore Generale presso la Corte di Appello possa ricorrere per cassazione contro le sentenze contumaciali della Corte di Assise.

L'articolo 509 dello stesso codice dispone che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione possa in ogni tempo ricorrere nell'interesse della legge contro qualunque sentenza o ordinanza che sia divenuta irrevocabile per non essere stato proposto ricorso. o per

esservi stata rinunzia al medesimo, o perchè il ricorso proposto sia stato dichiarato inammissibile.

Questa disposizione, la quale deve essere intesa in correlazione con quella contenuta nell'articolo 504, non esclude, a mio avviso, che anche le sentenze contumaciali della Corte di Assise, possano essere impugnate nello interesse della legge.

Infatti, perchè possa essere proposto ricorso nello interesse della legge, occorre, come prima condizione, che la sentenza possa essere impugnata con ricorso e che questo non sia stato proposto, o ad esso siasi rinunciato, o sia stato dichiarato inammissibile.

La sentenza contumaciale della Corte di Assise può, giusta l'articolo 504 del Codice di procedura penale, non difforme, per questa parte, dall'articolo 541 del Codice abrogato, essere impugnata con ricorso dal Procuratore Generale, di talchè è indubitato che quante volte non sia stato proposto ricorso avverso sentenza contumaciale della Corte di Assise, o siasi rinunciato al ricorso, o questo sia stato dichiarato inammissibile, si potrà proporre, concorrendo pure altra condizione, della quale sarà detto in seguito, ricorso nello interesse della legge.

Altra condizione è che la sentenza sia divenuta irrevocabile.

Si potrebbe osservare, in contrario, che la sentenza contumaciale della Corte di Assise è, giusta l'articolo 475 del Codice di procedura penale, come era, giusta l'articolo 543 del Codice abrogato, revocabile e che, in conseguenza, non possa avverso di essa essere proposto ricorso nello interesse della legge.

Siffatte osservazioni, le quali esaurirebbero, in maniera molto semplice, l'esame della quistione, la quale, invece, non è scevra di importanza, potrebbero non essere fondate,

Anzitutto, non si può, nello esaminare la quistione, prescindere dalla importanza e dalla finalità del ricorso nello interesse della legge. Esso è un mezzo di impugnazione che il legislatore affida al magistrato il quale, per esperienza, per dottrina, occupa l'ufficio più alto nella gerarchia del ministero pubblico, appunto perchè egli impedisca che l'autorità della legge sia scemata da errori, i quali, non emendati, potrebbero essere ripetuti, turbando la coscienza giuridica della nazione.

È un interesse oggettivo e collettivo insieme, più che un interesse particolare, quello che il legislatore ha voluto tutelare, dando facoltà, sia per le sentenze penali, che per quelle civili, al rappresentante del pubblico ministero presso la suprema giurisdizione dello Stato, di proporre ricorso nello interesse della legge.

Ora, non si può ammettere che questo ricorso, il quale prescinde, quasi, dallo interesse delle parti, e col quale, si vuole raggiungere

ua finalità di ordine superiore, non possa essere proposto contro sentenze contumaciali di Corte di Assise, perchè accettare siffatti criterii significherebbe riconoscere che il legislatore permette non si emendino errori delle giurisdizioni inferiori e che questi, con offesa alla legge, ed anche alla giustizia, debbano permanere e possano essere anche ripetuti.

Queste osservazioni, sebbene modeste, dimostrano che questo mezzo straordinario di impugnazione si riferisca pure alle sentenze contumaciali della Corte di Assise. Altre osservazioni potrebbero completare — se occorresse — la dimostrazione.

L'articolo 684 del Codice di procedura abrogato, col quale si dava facoltà al Procuratore Generale di proporre ricorso nello interesse della legge, non distingueva tra sentenze revocabili ed irrevocabili. L'articolo 509 del Codice di procedura vigente dispone che la sentenza sia divenuta irrevocabile. La differenza di dizione tra i due testi non autorizza a ritenere, senz'altro, che si sia voluto riformare, addirittura, questo mezzo di impugnazione, escludendo che esso potesse essere proposto contro le sentenze contumaciali della Corte di Assise, o che si sia voluto, per evitare ambiguità di interpretazione, migliorare la dizione. La irrevocabilità bisogna intenderla o in rapporto al condannato ed al pubblico ministero, quando la facoltà della impugnazione sia data ad entrambi, od in rapporto al solo pubblico ministero, quando, come nel caso di sentenza contumaciale della Corte di Assise, sia data la facoltà di impugnazione soltanto al rappresentante del pubblico ministero.

Infatti, a prescindere dalle conseguenze patrimoniali, unico effetto della sentenza contumaciale di condanna pronunciata dalla Corte di Assise, si può ritenere sia quello della interruzione della prescrizione dell'azione penale. Se un imputato di delitto punibile con l'ergastolo, ritenuto, con sentenza contumaciale, colpevole, senza diminvente di età o di circostanze attenuanti, del delitto imputatogli, fosse condannato a trenta anni, e il Procuratore Generale non ricorresse avverso la sentenza, questa diverrebbe, nei rapporti del pubblico ministero, irrevocabile, nel senso cioè che se il condannato, prima della prescrizione dell'azione, non si costituisse, o non fosse arrestato, l'azione penale dovrebbe essere dichiarata prescritta in quindici anni, non in venti. Da ciò si desume che la sentenza contumaciale della Corte di Assise si debba considerare irrevocabile, specie in ordine al principale effetto di essa, nei rapporti del pubblico ministero, il quale soltanto potrebbe impugnarla, e, se è così, è inclusa fra le sentenze irrevocabili, intesa la irrevocabilità nel senso suesposto, anche la sentenza contumaciale della Corte di Assise, e, per conseguenza, non esclusa

dalle sentenze che possono essere impugnate con ricorso nello interesse della legge.

Inoltre, il far dipendere dalla volontà del condannato in contumacia o dell'arresto di lui la eventualità della correzione di un errore, che potrebbe essere grave, sarebbe da ripudiarsi per ragioni giuridico-sociali e per ragioni di giustizia,

Per ragioni giuridico-sociali, perchè l'errore, il quale potrebbe perdurare anche per molto tempo, sminuirebbe l'autorità della legge e la fiducia verso coloro i quali compiono l'alto ufficio di applicarla; per ragioni di giustizia, perchè si costringerebbe ad una immeritata latitanza, o carcerazione, chi fosse stato condannato come autore di fatto che non costituisca reato, oppure si obbligherebbe il condannato ad aspettare, per ottenere la dichiarazione di estinzione, per prescrizione, dell'azione penale, un tempo di gran lunga maggiore di quello stabilito dalla legge pel reato commesso. Certamente, queste conseguenze, le quali deriverebbero dal ritenere non proponibile il ricorso nell'interesse della legge avverso la sentenza contumaciale della Corte di Assise, non possono non essere state previste, nè possono essere state volute, dal legislatore.

Nè la disposizione dell'articolo 534 del Codice di procedura penale, la quale si riferisce agli effetti dell'accoglimento del ricorso proposto nello interesse della legge, è contraria alla opinione che il ricorso possa essere proposto avverso sentenza contumaciale della Corte di Assise.

L'articolo 534 dispone: se la Corte di Cassazione annulla la sentenza perchè il fatto non costituisce reato, o perchè ha cessato di essere punibile, o perchè l'azione penale è estinta, questa decisione deve essere eseguita senza che si faccia altro giudizio.

E' chiaro che queste ipotesi possano riferirsi anche ad un giudizio contumaciale di Corte di Assise.

Nè la locuzione: *questa decisione deve essere eseguita* presuppone la esecuzione della sentenza di condanna, alla quale seguirebbe la esecuzione della decisione, nel senso soltanto che il condannato sia, per effetto della sentenza, in espiazione di pena, perchè è anche esecuzione della sentenza contumaciale la spedizione dell'ordine di cattura, stabilito dall'articolo 473 del Codice di procedura penale, la interdizione perpetua dai pubblici uffici, regolata dall'articolo 571 del Codice di procedura penale, compreso nel capo primo del titolo secondo del libro quarto: esecuzione delle condanne penali, ed è perciò evidente che, eseguendosi la decisione della Corte di Cassazione, cesserebbe di avere effetto l'ordine di cattura e la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Dispone, inoltre, l'articolo 534 che, se la Corte di Cassazione annulla la sentenza perchè fu inflitta una pena superiore a quella stabilita per il reato, e la condanna non è ancora interamente espiata, designa il giudice di rinvio per l'applicazione della pena nella qualità o misura legale, ferma rimanendo la dichiarazione di reità a carico del condannato.

Si potrebbe opporre, per sostenere la tesi contraria a quella che io propugno, che la legge si riferisce al caso di condanna non interamente espiata, caso, questo, che non potrebbe, certamente, riguardare il condannato dalla Corte di Assise in contumacia.

Questo argomento — che si potrebbe addurre, senza fondamento alcuno, anche nel caso che la sentenza di condanna fosse stata resa, in grado di appello, dal magistrato ordinario, ed il condannato non avesse espiata la pena — può essere esaurientemente confutato.

Il Procuratore Generale può, come dispone l'articolo 504 del Codice di procedura penale, ricorrere per cassazione avverso la sentenza contumaciale della Corte di Assise, e può, a norma degli articoli 500 e 503, chiederne l'annullamento nell'interesse dell'imputato per erronea applicazione della legge. Indubbiamente, si applica erroneamente la legge, a danno dello imputato, quando gli si infligga una pena superiore a quella stabilita per il reato pel quale sia stato condannato, perciò, ed è indiscutibile, quando, con sentenza contumaciale della Corte di Assise, si sia pronunciata condanna a pena superiore a quella stabilita pel reato ritenuto, il Procuratore Generale può proporre ricorso perchè la sentenza sia annullata. La ragione, per la quale, in caso di condanna contumaciale, possa il Procuratore Generale proporre ricorso, pel motivo predetto, è, principalmente, questa, che, non avverandosi le condizioni stabilite per la revocabilità della sentenza dell'articolo 475, la prescrizione dell'azione penale si compia nel termine fissato dalla legge pel reato ritenuto, non in un termine maggiore.

Questa interpretazione è sorretta dai motivi di interesse pubblico pei quali il legislatore ha stabilito l'istituto della prescrizione e pei quali ha disposto che la prescrizione dell'azione penale e della condanna è applicata d'ufficio, nè l'imputato o il condannato vi può rinunciare.

Ora, se il Procuratore Generale può proporre ricorso avverso la sentenza contumaciale della Corte di Assise nell'interesse dello imputato, affinchè il termine per la prescrizione dell'azione penale non sia, per errore del giudice di merito, protratto, non si riuscirebbe a spiegare — e sarebbe assurdo — perchè non essendo stato, nei termini, prodotto il ricorso, non lo si potesse produrre nello interesse della legge.

Si riterrebbe, in sostanza, che l'articolo 509 — e sarebbe questo un criterio contrario ad ogni regola di interpretazione — abbia contenuto antitetico a quello dell'articolo 504.

L'articolo 534, adunque — ed è questo il corollario degli argomenti svolti finora — deve essere interpretato, nella parte che prevede l'annullamento della sentenza perchè sarebbe stata inflitta pena superiore a quella stabilita per il reato, nel senso che esso sia applicabile alle sentenze contumaciali della Corte di Assise, perchè la locuzione in esso adoperata: *condanna non intieramente espiata equivale, logicamente, a condanna non espiata neanche in parte*, come quella inflitta con sentenza contumaciale, e perchè, oltre la lettera della legge, la *ratio legis* che informa, relativamente alle sentenze contumaciali della Corte di Assise, gli articoli 500, 503 e 504, conferma che, agli effetti della prescrizione dell'azione penale, il Procuratore Generale, possa, nello interesse della legge, ricorrere avverso sentenza contumaciale della Corte di Assise.

ADOLFO CILENTO

DAMNUM INFECTUM EST DAMNUM NONDUM FACTUM, QUOD FUTURUM VEREMUR. Gaiu. l. 2 D. de damno infecto 39, 2.

Dannum infectum è il danno non ancor accaduto, ma temiamo che avvenga.

*
**

FACILIS AB ELOQUENTIA IN OMNES ARTES DECTRSUS EST. Seneca, Controv. p. 133, ed. Bip.

Facilmente l'eloquenza può spaziare nel campo di tutte le arti.

*
**

ORACTIO CULTUS ANIMI EST. Sen. Ep. 115, 2.

L'eloquenza è bell'ornamento dell'animo.

*
**

VERBUM FACERE OMNEM OMNIMO FACIENDI CAUSAM COMPLECTITUR, DANDI, SOLVENDI, NUMERANDI, JUDICANDI, AMBULANDI. l. 218 de V. S.

La parola fare abbraccia qualunque specie di fatto, cioè di dare pagare, numerare, giudicare, camminare.

IL BACIO NEL DIRITTO PENALE

I. Posizione della tesi - II. Distinzione del bacio: bacio riverenziale e bacio erotico - III. Del bacio erotico in particolare - IV. Costituisce oltraggio al pudore se scambiato in pubblico - V. Bacio a fanciulla renuente - VI. Bacio dato per ottenere la donna in isposa - VII. Bacio dato *iocandi causa* - VIII. Conclusione.

I) Dire che il bacio non costituisce reato, così puramente e semplicemente, è dire meno che niente. Poichè se il bacio può essere definito in via generica l'imprimere le labbra chiuse sull'altrui cute ed allentarle in uno schiocco, esso è vario per le intenzioni e per i modi, e può assumere importanza giuridica per le speciali circostanze in cui vien dato. Ed è qui appunto che dottrina e giurisprudenza variano come gamma cromatica. Fare una enumerazione ed esposizione delle svariate opinioni sarebbe troppo lungo, ond'è che riuscirà più agevole l'accennarvi nel corso di questo breve scritto (1).

II) Il bacio va distinto, per le intenzioni, in due categorie, sebbene sua causa sia sempre l'amore, che è poi anche esso duplice: amore riverenziale, che va dall'affetto familiare a quello amicale, e quindi bacio riverenziale o affettuoso: amore sessuale e quindi bacio erotico.

Quanto ai modi la prima specie di baci non dà luogo a varietà di sorta: è dato generalmente al viso, alla fronte, ai capelli, in uno schiocco isolato o ripetuto, ovvero, quando la commozione soverchia, con muto, prolungato accostamento. E' il bacio degli arrivi gioiosi e degli addii dolorosi, il bacio che alle liete e alle tristi novelle avvince gli animi di coloro che vi partecipano: è il bacio che la mamma, ancora spossata, accosta, come il primo di una lunga serie, al frutto del suo seno che geme alla prima luce che lo investe: è il bacio che ognuno di noi si spiega a porgere alle gelide fronti che la bara presto chiuderà.

Questo bacio, che è delizia dell'anima, delizia, direi gioiosa o dolorosa, dell'anima di chi la dà e di chi lo riceve, è balsamo al cuore, ed unisce sempre più i cuori in comunione d'amorosi sensi,

(1) Oltre ai trattatisti vedi: Rende, *Il bacio violento e il codice penale*, in Riv. di Dir. e Proc. Pen. 1912 - I - 286 - De Luca, *Quale reato costituisce il bacio violento?* id., id., 658.

e li eleva e li fortifica: questo bacio è il simbolo della fraternità che unisce l'uomo all'uomo, è dolce all'occhio di chi lo contempla, e desta in altrui soave eco di piacere o di dolore. E quindi esso può essere dato e scambiato in pubblico ed in privato, senza che offra ad alcuno causa di ripugnanza, di fastidio, di vergogna o di scandalo.

Diverso è il bacio erotico, la cui origine è nel desiderio che spinge per la procreazione l'un sesso verso l'altro. Esso è di varie specie. Vi è il primo bacio tra ancora ingenui fanciulli: un attimo, un muto accostarsi di labbra tremanti, in un brivido di anima e di sensi, in un timore ed in uno sgomento indefinibili; manca forse lo schiocco, tace l'istinto sessuale. Questo, pel turbamento dei soggetti, è causa remota: agisce, come causa prossima, l'affinità dei cuori. Questo bacio fugace, che Cirano definì "un istante d'infinito che ha il fruscio d'un ape,, e a Rossana turbata incalzava "si pura cosa è un bacio,, (2) questo bacio che il Dnprè con soave semplicità descrisse nei suoi "Ricordi,, dato a quella che fu la compagna della sua vita, tra l'erbe odorose della finestrella della casa di lei, è scambiato lungi al rumor degli uomini, e non pei neri angiporti: e se per caso occhio indiscreto possa sorprenderlo, per la sua istantaneità, per la sua incompiutezza, pel distacco che subito sorge tra i soggetti timorosi, perplessi e tra loro stessi vergognosi, non scuote gli altrui sensi e l'altrui suscettibilità, onde alla sua vista ben potrebbe ripetersi: "si pura cosa è un bacio,,.

Ne offende chi vede il bacio che tra fidanzati, amanti, o coniugi viene scambiato alle partenze agli arrivi, agli auguri ed in altre circostanze della vita, poichè in esso sebbene vi sia parte dell'affinità sessuale, predomina l'elemento affettuoso e riverenziale, così che molto si avvicina all'altra categoria di bacio poc' anzi descritta, anzi allo spettatore appare addirittura sotto la specie di questo.

III) Ma il bacio sessuale assume altra importanza quando esso è frutto assoluto del desiderio dei sensi. Cosa inverò meravigliosa e cardine della vita è la generazione, ed anche santa: e tutto quanto ad essa prepara e contribuisce partecipa di quella santità. E' perciò l'uomo, dal giorno che ebbe percezione ancora vaga della santità del mistero della procreazione, ed ebbe tribunali ed are, abbandonando l'orda primitiva, circondò l'unione sessuale di riti e di mistero. L'esclusività propria dell'amore, la gelosia, il desiderio o la ripugnanza che simili atti potrebbero in altri destare, il bisogno che essi danno di essere soli per l'abbandono completo fisico e spirituale, di più il deleterio influsso che essi potrebbero avere sui fanciulli, tenere pian-

(2) Edmond Rostand, *Cirano de Bergerac*, trad. Mario Giobbe.

ticelle che non debbono nè fiorire ancora nè fruttificare (*maxima debetur puero reverentia*), tutto ciò contribuì a circondare con le ombre del segreto i riti d'amore. Per secoli, anzi per millenni, l'umanità conservò simili costumanze. Ed anche quando l'amore fece a meno delle solennità civili e religiose, ovvero fu semplice brutale accoppiamento esclusa ogni idea di procreazione, non per questo fu pubblico, anzi vie più ricercò l'ombra ed il mistero.

Tutti questi motivi psicologici e morali, con la secolare pratica della solennità e del segreto, formarono e formano il pudore soggettivo o individuale, e quello oggettivo o pubblico, per cui chi compie atti sessuali ha vergogna del pubblico, e questo a sua volta sente offesa ai suoi sentimenti, e ripugnanza al veder compiere quegli atti, oltre che stima essi (ed in realtà tali sono) di esempio pernicioso non solo ai fanciulli ed ai giovani, ma anche agli adulti. Guai se così non fosse. Sarebbe distrutta la santità della famiglia e la civile convivenza in una promiscuità oscena, e l'uomo ritornerebbe quale era una volta "in grege taurus",.

Ora che cosa è il bacio sessuale propriamente detto, se non il preludio e l'accompagnamento degli atti procreativi? Oh i platonici amori di felice memoria! Se pure esistettero o esistono, non certo si pascono di baci, essendo essi in tutto spirituali. Ma l'amore umano — è incontravertibile — è amore per la generazione, e il bacio sessuale è nell'ordine di questa. Il bacio sessuale non è il solo unico schiocco del bacio riverenziale, o il rapido toccamento del primo bacio d'amore: per esso due bocche si toccano e si attaccano in accostamento lungo e complesso, ovvero in ripetuti schiocchi disseminati tra la fronte ed il collo, mentre le braccia cingono i capi ed i corpi perchè il bacio sia più profondo, e le membra hanno risonanza di lussuriosa dolcezza. Esso è il preludio di quelli atti, anche se, per tante diverse circostanze, gli atti stessi non possano o non debbano seguire. Può, è vero, coesistere a sè: ma ciò non toglie che in esso non vi sia soddisfazione, sebben parziale, dei sensi, e il pensiero di coloro che se lo scambiano non sia rivolto a più intimi abbracciamenti.

IV) Ora esaminando quale sia il comportamento di coloro che si scambiano il bacio sessuale, e quale l'impressione di coloro che vi assistono.

E in prima dobbiamo rilevare che non è esatto il dire che nel delitto di oltraggio al pudore l'agente deve aver voluto offendere il pubblico pudore. E' esatto invece, in conformità di quanto insegna l'art. 45 del cod. pen., che l'agente abbia voluto il fatto per sè offensivo del pudore pubblico. Se così non fosse, pochi di tali fatti

cadrebbero sotto le sanzioni legali, perchè se non impossibile, difficile è anche alcuno compia atti immorali allo scopo di disgustare i presenti.

E per ciò volevamo osservare che le coppie che intendono intimamente abbracciarsi cercano luoghi appartati: e quando altro non possono, e sono costrette a vagare all'aria libera, scelgono i campi, i sentieri, le siepi, le strade cittadine deserte per la notte, i bastioni fuori le mura... Nessuno mai vide coppie scambiarsi baci erotici in pieno giorno, o nelle ore affollate serotine in piazza Colonna a Roma o in Galleria di Milano. E se gli innamorati sono condotti alla presenza del magistrato per rispondere di offesa al pudore, è sempre perchè essi furono sorpresi dal vigile solerte, o avvisati dal raro tardativo passante: mentre era in loro la speranza, se non la convinzione, di non essere visti. Quindi coscienza in essi di compiere un atto che debba essere sottratto alla vista altrui, e offensivo della moralità sociale.

Di contro quel raro pubblico, che a simili baciucchiamenti, con inseparabili abbracciamenti, assiste, non certo applaude o assente, nè resta indifferente come dinanzi ad un evento comune. Poichè se è persona di retti sentimenti prova disgusto e contrarietà, riprovando tra sè stessa gli imprudenti che portarono in luogo pubblico le loro intimità, con pericolo di scandalo per l'infanzia; se persona di istinti mal guidati sentesi attratta e stimolata a fare altrettanto, o a riderci su sollezzandovisi, se fanciullo o giovinetta pudichi sentono sgomento, o morbosa curiosità di vedere o di apprendere, mentre la loro fantasia galoppa pei campi del reale e dell'irreale. Ed ecco che il pubblico pudore è offeso: (3) forse con minore intensità di quanto non sia da atti più intimi, ma offeso. Ed è offeso il pudore, non la decenza, poichè, se questa è più lata ma non intensa e risponde a quel sentimento cui ripugnano atti o atteggiamenti di persone isolate, in contrasto con le norme del viver civile e dell'educazione, il pudore invece, se è meno lato, è più grave per intensità: ed è propriamente (individuale) quel vago timore di compiere, specie se pubblicamente, atti sessuali, e dall'altra (pudore pubblico) quel senso correlativo, diffuso naturalmente, e rafforzato dall'educazione e da fattori civili ed anche religiosi, onde noi tutti avvertiamo turbamento per gli atti sessuali, dal bacio all'amplesso, di coloro che appunto al pudore individuale fanno strappo.

(3) Tribunale di Cagliari 18 marzo 1902, *Canibus* — *Fero* it. Rep. 1902 voce *Buon Costume* n. 4).

Dunque il bacio sessuale o erotico, scambiato in luogo pubblico o esposto al pubblico, costituisce oltraggio al pudore.

V) Fin qui del bacio pubblico consensualmente scambiato.

Resta da fare un accenno sul bacio a fanciulla renuente.

Non vi è dubbio, e pare non vi sia dissenso in dottrina ed in giurisprudenza, che il bacio dato in privato a fanciulla non consenziente costituisca il delitto di ingiuria: (4) manca, per difetto dell'estremo della pubblicità, il pudore pubblico che ne dovrebbe rimanere offeso; l'atto offende semplicemente il pudore del soggetto passivo, compreso nel più ampio concetto di "decoro,,.

Ma il bacio erotico a persona riluttante, dato in pubblico anche se per ripicco e dispetto, è ingiuria alla persona, perchè offende il suo decoro, ma è anche offesa al pubblico pudore, perchè agli astanti produce la stessa impressione di turbamento, aggravata dal contrasto delle due volontà, e dalla visione della prepotente brutalità di chi bacia, che il bacio erotico consensualmente scambiato, apparendo esso a chi vede come frutto degli estinti lussuriosi dell'agente anche se questi in fondo siano assenti (5). E poichè con lo stesso fatto si violano più disposizioni di legge, imputandosi l'individuo di due reati, la sola pena più grave (offesa al pudore) lo colpirà. Facile è che per dare il bacio a persona renuente, si usi violenza, come il trattenerla a viva forza tra le braccia, o anche minaccia: poichè il bacio erotico è uno degli atti di soddisfazione sessuale, e quindi atto libidinoso, non esiterei a far rientrare il fatto, nella disposizione che punisce gli atti violenti di libidine (333 cod. pen.), e a dichiararlo perseguibile d'ufficio se concorra l'estremo della pubblicità (art. 336 c. p.). Questa configurazione giuridica risponde meglio alla realtà dei fatti, e alle esigenze del diritto, che non l'altra della violenza privata: caratteristica di questo delitto è che il fare o il tollerare o l'omettere che da altri si pretenda non costituisca una lesione di diritto speciale punito in modo particolare, mentre qui vi è la violazione del pudore individuale con un atto libidinoso, il bacio, particolarmente punita.

VI) E' stata talvolta esaminata l'ipotesi del bacio in pubblico a fanciulla non consenziente, per costringere per tal via la famiglia di lei a concederla in isposa: ed è stata prospettata l'ipotesi della violenza privata.

(4) Pretore di Torino 15 febbraio 1904, Ferro, (Foro it. Rep. 1904 voce Buon Costume n. 304) — Tribunale di Napoli 14 novembre 1927, Anuta, inedita.

(5) Corte d'Appello di Torino 16 novembre 1896, Pena, (Foro it. Rep. 2897 voce Buon Costume, n. 6).

Non bisogna dimenticare che per il delitto di violenza privata è essenziale l'esplicazione da parte dell'agente di una vera e propria forza fisica sulla persona, o di una forza morale o minaccia, e non è sufficiente il solo contrasto di volontà come nello spoglio: ora se il bacio è dato senza violenza o minaccia, come con l'improvviso accostarsi, non si comprende come potrebbe integrarsi il delitto di violenza privata senza il materiale o morale costringimento della fanciulla. E se questo costringimento vi fosse, esso sarebbe diretto ad ottenere che il bacio fosse tollerato: così che lo scopo recondito di pregiudicare la fama della fanciulla onde la famiglia si induca a darla in isposa, rientra tra i motivi che non affiorano alla luce come elementi costitutivi di un delitto. D'altronde o che il bacio sia dato con violenza o senza, si dovrebbe poter dimostrare che esso costituisca una minaccia, vale a dire la promessa d'un male futuro a carico della famiglia della fanciulla, se è vero che in alcune regioni "bocca baciata perda fortuna nè si rinnovi come fa la luna,.. Ora quando in queste regioni, il bacio è dato, il danno è pur troppo avvenuto, e la fanciulla e la famiglia null'altro hanno da temere. Se la famiglia non si decida a concedere la donna in isposa, ha aperta dinanzi a sè la via civile del risarcimento dei danni: ma il fatto del bacio va circoscritto nei limiti suoi propri, e inquadrato nelle ipotesi delittuose sopra delineate, cioè di ingiuria, d'oltraggio al pudore, ovvero di atti violenti di libidine.

VII) Dal bacio a fanciulla, che per caso s'incontri in luogo pubblico può talvolta esulare il reato d'ingiuria ed anche l'oltraggio al pudore: quando cioè dell'istinto libidinoso, che ne è il movente, prenda il posto *l'animus iocandi*, come se alcuno mascherato in tempo di carnevale accosti un bacio a fanciulla con o senza maschera. In tal caso non solo manca nell'agente la coscienza di compiere atto offensivo del decoro della fanciulla e del pubblico pudore, ma l'atto stesso non è appreso come offensivo del proprio decoro dalla stessa fanciulla, nè desta negli spettatori turbamento o scandalo. E' però un atto importuno, fastidioso: e bene fu deciso considerandolo come turbamento della privata quiete. (6)

VIII) Nello stesso giorno in cui la Corte d'appello di Torino (7) giudicava non costituire reato il fatto di colui che in luogo pubblico "tenevasi abbracciata una fanciulla baciandola,, il Pretore di Cremona, (8) similmente giudicava pel fatto di chi in teatro baciò sui capelli una sartina sua amica. Comprendiamo la perplessità del Pre-

(6) Vedi nota (4).

(7) 22 ottobre 1927 — Foro it. 1828 — Fasc. IV.

(8) inedita.

tore di Cremona di fronte a un atto fugace sulla parte della persona ove si posano i baci più puri, sebbene anche egli avrebbe dovuto tener presente non tanto il movente del giovane, quanto l'impressione del pubblico, poichè nell'offesa ai sentimenti di questo e nell'apparenza impudica dell'atto concretasi il reato, anche se nell'agente non vi fu scopo lussurioso.

Ma la sentenza della Corte d'Appello di Torino non appaga nè il senso giuridico, ne quello morale. L'opera della magistratura non è solo repressiva, ma anche correttiva. Per fortuna alcuni sentimenti e alcune condotte di vita sono talmente radicati nell'anima umana, che non vale a deviarli neppur l'errore di qualcuno di quelli che su tali sentimenti devono vegliare. Che se così non fosse, facilmente vedremmo le coppie starsene o passeggiare ovunque abbracciate e a lungo baciucchiarsi, e gli astanti far forza a sè stessi per adattare l'animo loro alla nuova pubblica morale.

Giudice LORETO SEVERINO

PALAM EST CORAM PLURIBUS . (Ulp.) l. 33 D. de V. S.
Palesemente significa in presenza di più persone.

*
**

QUAESTUS INTELLIGITUR, QUI EX OPERA CUIUSQUE DESCENDIT.
(Pau.) l. 8 D. pro socio 17, 2.

Per profitto s'intende quello che ne deriva dall'opera di qualunque persona.

*
**

EA, QUAE RARO ACCIDUNT, NON TEMERE IN AGENTIS NEGOTIIS
COMPUTANTUR. (Iul.) l. 64 de R. J. 50, 17.

Tutto ciò che accade di raro non viene temerariamente compreso nella trattazione degli affari.


*
**

NEMO ALIENAE LITIS IDONEUS DEFENSOR SINE SATIDATIONE
INTELLIGITUR. (Gaius) l. 46 § 2 de procur. 3.

Nessuno è considerato idoneo difensore di lite altrui, se non dà cauzione.

Vite d'illustri Avvocati Salernitani

GIOVANNI D'AVOSSA



(Continuazione)

Esponemmo la vita di Giovanni d'Avossa, come avvocato e giurista. Ora guardiamolo come cittadino e magistrato.

Giovanni d'Avossa, pel fascino irresistibile, che esercitava colla sua potente parola nelle aule di giustizia e fuori, per la sua estesa cultura giuridica e letteraria, per la sua esemplare onestà e dignità di portamento, era tenuto in grande estimazione da tutte le gradazioni politiche, da tutte le autorità, a cominciare dall'Intendente della Provincia, che confondevasi nella folla nu-

merosa degli spettatori per assistere alle splendide arringhe di così insigne avvocato. Con un largo censo di famiglia, coi lucri immensi che gli venivano dall'esercizio della sua professione, avrebbe potuto viver vita tranquilla, goderne tutte le piacevolezze e diventare strarico di danaro e di onorificenze dal governo del tempo. Ma l'anima nobilissima di Giovanni d'Avossa era tutta compresa dal più elevato sentimento. Egli amava di amore intenso il nostro paese e fortemente voleva, come tanti altri insigni patrioti, veder ridonata la libertà alle provincie del mezzogiorno d'Italia. Per conseguire il suo ideale, fu sempre pronto a compiere le imprese più ardite, a rinunciare agli agi della vita, ai lucri professionali, alle proprie sostanze, alla libertà personale e fin alla materiale esistenza. Amico della libertà, sferzava a sangue i propugnatori del libertinaggio o coloro che della politica si servivano soltanto come sgabello per salir sublime. Amico della libertà, smesso l'accasciante egoismo, che smorza ogni nobile sentimento, voleva che le istituzioni liberali avessero a base la pubblica morale. Rifuggiva dalla perfidia, dal tradimento, dalle insidie e dalle

male arti. L'onestà innanzi tutto, e poi il coraggio civile, il disinteresse, la cospirazione, la lotta colla penna, colla parola, col fucile: ecco i mezzi che attuava per raggiungere il suo ideale. Le persecuzioni, la perdita della libertà personale, anche per lunghi anni, la miseria, il patibolo, sono sacrificii, che con eroico coraggio sopporta il vero patriotto per la causa santa della libertà. Fuori di quest'orbita, il patriotto onesto non riconosce altri sacrificii per attuare il suo programma e molto meno quello di insozzare la sua coscienza con insidie e tradimenti.

Il governo del tempo comprese l'uomo, e Giovanni d'Avossa, sin dal 1843, era segnato nella lista dei sorvegliati dalla polizia. Questi provvedimenti non lo impaurirono, ma lo esaltarono a più libera fierezza. Con fede pertinace pel trionfo della libertà, ne diffuse l'amore, rassicurando chi temeva, frenando chi troppo ardiva.

Prima del 1848 fondò e diresse in Salerno parecchi comitati liberali ed in tale qualità mandava emissarii e spediva corrieri a Costabile Carducci, nel Cilento, al Comitato Centrale in Napoli ed in altre provincie del Regno.

Venne il 1848. E' inutile descrivere quell'epoca memoranda; perchè è ormai nella coscienza universale. Il grido di rivolta levato in Sicilia, ebbe la prima eco nella provincia di Salerno. Il governo assoluto, divenuto solo in apparenza governo costituzionale, mostrò di concedere altre istituzioni liberali; e Giovanni d'Avossa, nel 25 marzo del 1848, fu nominato Comandante la Guardia nazionale di Salerno. Egli accettò l'incarico e lo disimpegnò con disinteresse ed energia. Nello stesso giorno, questa, forte di circa 800 militi, schieravasi lungo la strada marina, giurava fedeltà alla costituzione e poi visitava la tomba di Saverio d'Avossa, altro noto liberale. Il Comandante Giovanni d'Avossa rivolgeva ai militi il seguente ordine del giorno:

“ Guardie nazionali di Salerno.

“ Dopo l'augusta cerimonia del giuramento da noi questa mattina prestato innanzi a Dio, d'esser liberi e costituzionali, o di morire, dopo quel tributo d'onore che voi rendeste all'avello di un nostro concittadino, mio congiunto, a cui furono i fati sì avversi, avversi, anzi crudeli; mi ribolliva tutto il sangue dal desiderio di rendervi col vivo della voce grazie vivissime, sì pel contegno mirabile e longanime che mostraste in tutto il tempo che steste in armi, e sì della pruova d'amore che a me particolarmente deste. Ma voi che sapete quale accidente mi abbia rapita la dolcezza di ciò fare, gradirete per iscritto i sensi della mia gratitudine e del cuor mio.

Che io non mi lodassi veracemente di voi per quello che avete fatto e per quello che fate sperare; che io non sentissi in questo giorno solenne una emozione grandissima a vedermi Capo, o a dir meglio primogenito amorosissimo di cittadini sì interessanti e sì generosi; sarebbe stata cosa per me nonchè brutta ed inonesta, ma dolorosissima; a voi un'ingiuria. Ai quali favellando voglio pur dare un ricordo di riconciliazione e di pace.

“ Rimembrivi che le guardie nazionali sono il palladio della libertà e della costituzione; rimembrivi però ancora che voi non potrete adempiere l'alto vostro mandato se non a patto di rivelarvi propugnatori sincerissimi di quei due principii costituzionali, che accennano alla legalità ed all'unione, siccome guarentigia di ordine; all'una o all'altra, siccome a promessa, anzi pegno e certezza di fraternità e d'amore.

“ Son queste, o inclite guardie nazionali, le condizioni e il debito dei dati giuramenti.

“ Che ratto Iddio saetti una folgore sul capo del primo spergiuratore.

“ Viva la Costituzione.

Il Comandante delle Guardie Nazionali
Giovanni d'Avossa. „

Convocati i comizii politici, Giovanni d'Avossa fu eletto Deputato al Parlamento Napoletano cou voti 19000. Furono voti liberi, spontanei, non richiesti, nè carpiti con brogli, nè minacce, corruzioni o false promesse di un governo, di un partito o di un candidato. Con quella votazione, vera e schietta manifestazione della coscienza popolare, si rese omaggio alla virtù, al merito vero e non fittizio, all'uomo onesto ed indipendente. Non erano allora in voga i viaggi elettorali per circuire i poveri elettori; ma imperava soltanto il valore personale del candidato.

Nel Parlamento Napoletano, il d'Avossa compì atti importanti, che rivelarono il maggiore coraggio civile; nè si aspettava meno da lui. Ne ricorderemo un solo, pur troppo bastevole per dare di lui adeguato giudizio. — Ferdinando II aveva recisamente negate tutte le garanzie di libertà, invocate dal Parlamento. Da quel momento incominciarono gli orrori della guerra civile. I liberali, costruendo in fretta e in furia le barricate e provveduti alla meglio di armi bianche o da fuoco, impresero a difendere i loro diritti; le truppe regie, con fucili e cannoni, in nome del Re, vomitavano la morte nel campo dei liberali. La carneficina era al colmo: i fratelli ucci-

devano i fratelli. Dopo che il la Cacilia, raccolto un proiettile di piombo dalla strada, mostravalo ai Deputati esclamando " ecco come Re Ferdinando tratta i rappresentanti della Nazione ,, , dopo che nell'aula legislativa irrompevano sovente le guardie nazionali per riferire i fatti della battaglia, portando palle ancor calde che, irati, gittavano sulla tavola intorno a cui sedevano i Deputati, l'assemblea legislativa si costituì in seduta permanente e nominò un comitato di sicurezza pubblica, composto del Colonnello Ottavio Tupputi Presidente, di Gaetano Giardini, di Gennaro Bellelli, di Ferdinando Petruccelli e di Vincenzo Lanza.

Il Comitato di sicurezza pubblica inviò al Comandante delle truppe borboniche, per mezzo di Carmelo Faccioli, la seguente nota, vergata da Silvio Spaventa (la cui recente morte tutta l'Italia rimpiange) e sottoscritta da Tupputi:

" Signor Comandante,

" La Camera dei Deputati, unica rappresentante della Nazione, " è in permanenza, ed ha destinato un Comitato di pubblica sicu- " rezza. Con questa qualità, di cui si è data partecipazione al Mini- " stero, il Comitato le dimanda, perchè il conflitto fra la truppa e " i cittadini sia surto, ed insiste, perchè cessi sul momento ogni vio- lenza. ,,

Così si scriveva allora, col pericolo di deporre da un istante all'altro la testa sul patibolo o di ricevere una schioppettata in pieno petto. Era il linguaggio di uomini liberi, che non pregano, non si nmiliano, fiduciosi nella onestà della loro causa. Ogni proposta di accordo fu respinta.

Ma il Parlamento, sempre nello scopo di ottenere la cessazione degli oneri della guerra civile, scelse due dei migliori suoi rappresentanti per inviarli al Comandante supremo delle truppe e dimandare la cessazione delle ostilità. A così delicato, pericoloso ed importante ufficio, vennero nominati Giovanni d'Avossa e il Generale Gabriele Pepe. La nomina venne annunciata dal Presidente Abate Cagnazzi (il quale, benchè ottuagenario, addimostrò in quel giorno una eroica fermezza, di mezzo ai boccheggianti fati della patria) al Comandante delle truppe nel modo seguente:

" Signor Generale,

" La Camera ha deliberato, in vista del messaggio ricevuto dalla sua parte, che il Generale Pepe Gabriele ed il signor d'Avossa si rechino da lei per intendersi oralmente sul modo di ristabilire la

pubblica tranquillità, che tanto ora interessa al paese. Napoli, 15 maggio 1848. Il presidente Canonico Cagnazzi. „

I due messaggeri non mancarono nè di coraggio, nè di parola per eseguire il voto del Parlamento. Parlarono da liberi cittadini e reclamarono il loro diritti con parola franca ed eloquente. Non valsero a commuovere il Comandante supremo delle truppe le descrizioni vivissime della carneficina, che deploravasi in quasi tutte le strade principali della città di Napoli, dello stato straziante, nel quale versavano tante famiglie dinanti ad una guerra fratricida. Ogni proposta di pace fu respinta e si continuò a sparger sangue fino alla tarda ora di quel giorno malaugurato. Lo stesso Procurator Generale della Corte Criminale, nell'atto di accusa, narrando a suo modo questo episodio, scrisse " di audacia non mancarono gli orali messaggi, nel sostenere l'assurda (sic) proposta, e ben mostrarono con tal fatto, come essi parteciparono alle sediziose mire: ma respinti di bel nuovo, che stoltamente pretendevano dover le milizie sole dal conflitto sostare, la guerra accanita più che mai tuttavia perdurava „. Le case arse, che fumicavano, e le scene di terrore non valsero ad ammansire i feroci propositi del preteso Re costituzionale. Erano le 7 pomeridiane del 15 maggio e l'assemblea legislativa, della quale un funebre entusiasmo si era insignorito per la grandezza stessa del pericoli, era ancora al suo posto. Ben si accorse che ogni altra resistenza era inutile. I palpiti della libertà erano stati soffocati nel sangue: le strade della città erano coperte di cadaveri. Fu allora che 64 Deputati firmarono la seguente protesta, che occupa una delle pagine migliori della storia del risorgimento italiano:

“ La Camera dei deputati, riunita per le sue sedute preparatorie in Monteoliveto, mentre era intenta ai suoi lavori ed all'adempimento del suo mandato, vedendosi aggredita con inaudita infamia dalla violenza delle armi Regie nelle persone inviolabili dei suoi componenti, nelle quali è la *sovrana rappresentanza della Nazione*, protesta in faccia all'Italia, l'opera del cui provvidenziale risorgimento si vuol turbare col nefanto eccesso, in faccia a tutta l'Europa civile oggi ridesta allo spirito della libertà, contro di questo atto di cieco ed incorreggibile dispotismo, e dichiara che essa non sospende le sue sedute se non perchè costretta dalla forza brutale: ma lungi dall'abbandonare l'adempimento dei suoi solenni doveri, non fa che sciogliersi momentaneamente per unirsi di nuovo, dove ed appena potrà, affin di prendere quelle deliberazioni che sono reclamate dai dritti dei popoli, dalla gravità della situazione e dai principii della conculcata umanità e dignità nazionale. Napoli 15 maggio 1848 in Monteoliveto alle ore 7 pomeridiane. „

Sappiano i giovani della nuova generazione, appartenenti alla provincia di Salerno, che parecchi illustri Salernitani, morti materialmente, ma vivi sempre nella coscienza di coloro che hanno un culto per la libertà, firmarono quella nobile protesta e fra essi ricordiamo, a cagion d'onore, Francesco Antonio Mazziotti, Filippo Abignente, Michele Pironti e Costabile Carducci.

E il deputato Ulisse De Dominicis scriveva la seguente lettera ad Aniello Amorelli:

“ Mio caro Aniello,

“ Non ci è tempo da perdere.

“ All'armi, all'armi. Io qui sono per Dio a far cartucce. La polvere si manda o no per Dio a comprare? Pensate alla gravezza delle cose. Napoli è in nuova rivolta. Francesi ed Inglesi sono coi rivoltosi a noi favorevoli. Per Dio la polvere, la polvere. Viva l'Italia, patria carissima. All'armi, Deputato Ulisse De Dominicis, All'armi.

“ Libertà per l'itale terre,

“ Una voce già suona ogni lido.

“ Libertà gridò libertade,

“ Un tumulto per tutti si alzò. „

Come era profondo e sentito in quell'epoca l'amore di patria! Quanto affetto trabocca da questa lettera! Non si guardi alla forma; ma sono parole di fuoco che rivelano l'anima nobilissima di chi le vergava, e questi era un salernitano, appartenente alla eroica falange dei nostri celentani.

Nel 16 maggio, la guardia nazionale di Salerno inviava alla guardia nazionale di Calabria il seguente telegramma:

“ Essendo la patria in pericolo e la rappresentanza nazionale minacciata, sono invitate tutte le guardie di marciare immantinenti verso la capitale, ben provvedute di armi e di munizioni. „

Il 17 maggio, la guardia nazionale di Salerno era pronta a partire per Napoli; ma Giovanni d'Avossa ben si accorse che sarebbero stati inutili conati. Da uomo prudente, tenero della vita dei suoi concittadini ed amici, lasciata Napoli dopo la catastrofe del 15 maggio, si trovò nel 17 in Saleruo.

Spettatore delle scene di Napoli, riferendo che verso Nocera era raccolta molta artiglieria borbonica per impedire il passo alle guardie nazionali, che si dirigevano alla volta di Napoli, colla sua autorità, riuscì a farle desistere dal loro proposito e risparmiò in tal guisa tante vite, inenarrabili dolori, le funeste conseguenze, che potevano derivare dall'attuazione di un proposito, assai avventato. Nè basta. A Costabile Carducci, che, dopo l'eccidio del 15 maggio,

voleva tentare l'impresa delle Calabrie e della Basilicata, scrisse una lettera bellissima nel 21 maggio 1848, invitandolo, in nome di Dio, della sua famiglia a desistere dai suoi proponimenti. Il portatore di questa lettera fu Ovidio Serino altro patriotto Salernitano.

Soffocati nel sangue i generosi sforzi di tanti liberali, sottentrarono i giudizi di maestà. Nel 21 settembre 1849 Giovanni d'Avossa fu menato in carcere e rinchiuso nelle più recondite e schifose caverne di Castel Capuano. Ivi incontravasi con Luigi Settembrini e strinse con lui fraterne relazioni. Dopo 19 mesi, fu tolto da quella caverna e rinchiuso nelle carceri di S. Francesco.

In settembre 1857 fu esiliato in Malta e vi dimorò per ben 8 anni. Quando ebbero il bando dal Regno il Poerio, il Settembrini e tanti altri, il Governo ordinò che a costoro si fosse unito anche il d'Avossa, che raggiunse gli amici. Essi non ebbero comunicata la destinazione; si disse che l'avrebbero saputa in alto mare. Ma, avuta una piccola avaria, il legno dove essi si trovavano, fu per caso aiutato da un leguo inglese. In quella occasione ebbe luogo una scena bellissima e commovente. Il capitano del legno inglese riconobbe, fra gli esiliati, suo padre Luigi Settembrini. Preso un segreto accordo, dopo lotta vivissima, gli esiliati tutti, tra i quali il nostro d'Avossa, passarono nel legno inglese e furono portati in Inghilterra.

Venne il 1860. La rivoluzione scoppiò terribile, rovinosa, universale. I principi, forzati da peccati, da paura si ritirarono: le superbe signorie caddero e dalle loro rovine sorse l'Italia, libera e ricomposta ad unità di nazione. Giovanni d'Avossa ritornò in Nagoli. Fu subito eletto e a voti unanimi Deputato politico della città di Salerno; più tardi, fu nominato dal Governo del Re Senatore del Regno. Nominato Ministro di Grazia e Giustizia, prescelse a suo Segretario Generale l'insigne professore Pessina,

Egli tenne il potere come cosa pubblica, ebbe ad esercitarlo con purezza d'intenzioni, nè ebbe a piegarsi dinanzi a preghiere o a pressioni di parenti o di amici. In tutti gli atti del suo ufficio tenne di mira il merito vero, la giustizia e la morale. Coadiuvato dall'opera di insigni giureconsulti, ebbe l'onore di apporre la sua firma al primo Codice penale, pubblicato dopo gli ordinamenti liberali attuati nelle provincie del mezzogiorno d'Italia. Egli tenne presente il Codice Sardo, ma ricordò di appartenere alla patria di Beccaria, di Romagnosì, di Filangieri, di Mario Pagano e di Niccolini. Coordinando il Codice Sardo col Codice Napolitano del 1819, coi progressi della scienza del dritto penale, coi risultati della dotta giurisprudenza della Corte suprema di giustizia napoletana, pubblicò un Codice, non scevro di errori e di imperfezioni, perchè opera umana, ma preferibile a

molti altri codici penali di nazioni, assai innanzi nel cammino della libertà e del progresso. Uscito da quel travaglioso ufficio, ebbe il grado di V. Presidente della Corte di Cassazione in Napoli. E qui diamo la parola ad un suo collega, che giudica assai bene e con eleganza di forma l'opera di magistrato compiuta da Giovanni d'Avossa.

“ Quivi (cioè da magistrato) sostenne fatiche, che contribuir dovevano ad accorciargli la vita, già logora dai patimenti e dagli anni. Interveniva di continuo tra noi, e anche quando le forze non gliel consentivano, durava nelle discussioni spesso prolungate fino a sera per affetto ai compagni, per zelo di giustizia, per sentimento di dovere. Soleva dire che la vera libertà è nella legge; perchè questa impedisce all'arbitrio e alla prepotenza, che divengano cagione di servitù. Perciò teneva quel magistrato, come il più alto ufficio civile, che rassicura e conforta. Questo concetto il mantenne lontano dalla superbia e dall'orgoglio, come da lustre di falsa grandezza, che corrompono gli animi e li dispongono a seguitar fortuna non virtù. „

Egli studiava con intelletto d'amore i processi sui quali era chiamato a dare il suo giudizio; nè faceva a fidanzanza colla sua lunga giudiziaria esperienza o colla sua vasta dottrina giuridica. Vegliava intere notti per cogliere il vero. Egli mirava a guadagnarsi la confidenza e l'affetto dei cittadini, ispirandosi a sensi di giustizia sereni ed imparziali ed i suoi atti si compivano sempre con modi urbani e cortesissimi, che mentre non iscemano l'autorità del magistrato ne accrescono l'amore. Insigne avvocato un tempo, soleva professare il più grande rispetto alla toga del difensore e concedeva agli avvocati piena libertà di parola, purchè corretta e rivelatrice di sodi argomenti difensivi. Egli spesso diceva che avvocati e magistrati appartengono ad una sola famiglia; che gli uni e gli altri debbono concorrere al medesimo intento, e militare sotto la stessa bandiera sulla quale a caratteri cubitali voleva si scrivesse “ Verità e giustizia. „ Coi suoi colleghi era ugualmente modesto e cortese. Ascoltava religiosamente i loro pareri, li discuteva colla sua consueta bonomia e poi dava fuori la sua opinione. Rispettava la maggioranza nè si adontava per non vedere qualche volta seguita la sua opinione. Con magistrati siffatti la gente si adusa agli ordinamenti civili e, trovandoli migliori, ci si appassiona e degli stessi si congratula ed esulta. Così, ben disse un insigne magistrato, il principio di autorità si rileva e rafferma per l'interno concetto di ragione di giustizia che lo legittima e consacra.

Nel giorno 8 maggio 1863 alla Camera del Comuni d'Inghilterra vi fu grave ed animata discussione sulle condizioni dell'Italia nostra e specialmente su quelle delle provincie del mezzogiorno. Layard,

Palmerston, e Gladstone furono i nostri valorosi difensori. Con meravigliosa eloquenza, colla esposizione di fatti incontrastabili e di argomenti invitti riuscirono a combattere trionfalmente gli avversari dei nostri ordinamenti politici e riportarono piena, splendida vittoria. Altra simile discussione fu fatta, pochi giorni dopo, alla Camera dei Lòrds, e la vittoria arrise per la seconda volta ai nostri affettuosi e disinteressati difensori. Essi vennero informati sulle vere nostre condizioni politiche dal Panizza, il quale, nella sua breve peregrinazione in Napoli, riportava eccellente impressione sul modo come funzionavano gli ordinamenti politici attuati nel 1860. Il Panizza, a differenza di qualche uomo politico inglese, non venne qui per raccogliere notizie di bassa lega in servizio di occulte passioni di partito e di ignobili esagerazioni; ma vagliò unicamente la verità della nostra situazione, facendo una cerna coscienziosa dei mali dai beni e risalendo alle vere origini degli uni e degli altri. Fu allora che Giovanni d'Avossa scrisse una lettera al Panizza, traboccante di affetto, ringraziandolo, nel nome d'Italia, per le notizie fornite ai tre valentuomini, nostri difensori, ai quali indirizza parole bellissime di gratitudine eterna.

Insignito delle maggiori onorificenze dal governo italiano, vecchio di anni, ma non stanco, nè domo nell'ossequio alla legge ed alla libertà, nel 14 aprile 1868, dopo breve infermità, chiuse la gloriosa carriera della sua vita. Universale e meritato fu il rimpianto per una tanta perdita. L'Italia perdeva in Giovanni d'Avossa un patriotto illustre, un carattere, che si mantenne indipendente nei tempi della schiavitù ed anche nei momenti assai difficili dello impianto delle istituzioni liberali, rifuggendo dalle basse, odiose vendette, perdonando i suoi offensori ed insegnando agli altri la rara virtù del perdono. Nel 1860, periodo di transizione tra le vecchie e le nuove istituzioni, bollenti erano gli animi, ardente il desio della vendetta per coloro che erano serviti di puntello al dispotismo, non ripudiando soverdo i mezzi più ignobili, le calunnie e fin il tradimento. Giovanni d'Avossa, colla sua incontestabile autorità presso i liberali e dall'animo generoso, ebbe l'alto merito di risparmiare molte vite umane, il sacrificio e la miseria di tante famiglie, facendo a tutti comprendere che l'uomo sinceramente liberale non deve lasciarsi trascrinare da moti inconsulti e dalla ignobile passione della vendetta.

Cittadini, amici e colleghi, per proprio impulso, non per seguire certe vacue forme, resero a Giovanni d'Avossa funebri onori straordinari. Tutto un popolo, dal primo all'infimo dei cittadini, commosso, reverente, seguì la bara, che rinchiudeva la salma di Giovanni d'Avossa. Non v'era in quella solenne ed ultima manifestazione

di affetto e di stima distinzione di partiti e di classi. Il Procurator Generale Vacca, i Professori Imbriani e Pessina, l'insigne salernitano procurator generale La Francesca ed altri magistrati ed avvocati pronunziarono dotti, eloquenti discorsi in lode dell'estinto. Ne meritò, fra le tante, una assai rara, quella di viver modesto e di morire povero.

Il 1° gennaio 1889, dopo 21 anno (meglio tardi che mai) il Consiglio Provinciale di Salerno deliberava che a perenne memoria del d'Avossa a lato destro del portone del palazzo della Prefettura, venisse apposta una lapide e la iscrizione fu dettata dal non mai abbastanza rimpianto, prof. Francesco Linguiti, altro illustre salernitano, letterato dotto e profondo, maestro di tre generazioni, decoro e vanto della nostra provincia.

Chiuderanno questo modesto cenno della vita di Giovanni d'Avossa, riportando la iscrizione dettata dal Professore Linguiti:

A

GIOVANNI D'AVOSSA

INSIGNE GIURECONSULTO ORATORE ELOQUENTE
 CHE NEL PARLAMENTO NAPOLETANO DEL 1848
 CON LA IRRESISTIBILE VEEMENZA DELL'ELOQUIO
 FOLGORÒ LE IPOCRISIE E I CUPI AVVOLGIMENTI
 DEI TRADITORI DELLA PATRIA
 E QUANDO TRADITA LA FEDE GIURATA
 FURONO AFFOGATE NEL SANGUE LE LIBERE ISTITUZIONI
 AI ROVESCII DELLA SORTE
 ALLE PERSECUZIONI DI FEROCO TIRANNIDE
 OPPOSE UN ANIMO SALDO ED INDOMITO
 SOSTENENDO IMPAVIDO PER LA LIBERTÀ
 LE CARCERE E L'ESILIO
 E QUANDO LA FORTUNA ARRISSE FINALMENTE ALL'ITALIA
 SERBÒ INTATTA LA DIGNITÀ DELLA COSCIENZA
 ELEVATO AI PIÙ ALTI UFFICII DELLO STATO
 MERITÒ LA RARA LODE
 DI VIVER MODESTO E DI MORIR POVERO
 L'ON. DEPUTAZIONE PROVINCIALE
 A PERPETUAR LA MEMORIA DI TANT'UOMO
 ORNAMENTO E DECORO DELLA PROVINCIA SALERNITANA
 QUESTA LAPIDE CON GRATO E DEVOTO ANIMO
 P O S E
 1889

Salerno Settembre 1893,

ANDREA DE LEO

Giurisdizione ordinaria e Giurisdizioni speciali

Il governo fascista ha risolutamente iniziata la soppressione di alcuni corpi e collegi speciali col R. D. 26 febbraio 1928 n. 471, portante nuove norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro. Tali controversie, a decorrere dal 1 ottobre 1928, sono decise dai pretori o dai tribunali, nei limiti della rispettiva competenza per valore. I collegi dei probiviri e le commissioni per l'impiego privato, costituiti con la legge 15 giugno 1893 n. 295 e col R. D. L. 2 dicembre 1923 n. 2686, sono soppressi.

Cade qui acconcio osservare che la magistratura del lavoro non è organo di giurisdizione speciale, ma fa parte della magistratura ordinaria. Competente pertanto a conoscere dei ricorsi in cassazione avverso le decisioni della anzidetta magistratura, quando anche si deduca la incompetenza del giudice del lavoro e la correlativa competenza del giudice ordinario, è la sezione civile, non già le sezioni unite del supremo collegio.

Coerentemente, abolite le commissioni arbitrali istituite dal R. D. 19 ottobre 1923 n. 2311 per la risoluzione delle controversie fra agenti di ferrovia e tramvie concesse alla industria privata e le aziende da cui essi dipendono, tali controversie furono prima devolute al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (art. 29 del T. U. 26 giugno 1924 n. 1054), e poi all'autorità giudiziaria, secondo le norme del citato decreto 26 febbraio 1928. Ma è notevole che le controversie in materia disciplinare fra il personale e le aziende concessionarie dei pubblici servizi di trasporto sono di competenza del Consiglio di Stato, anche dopo la soppressione delle commissioni arbitrali interprovinciali sull'equo trattamento e dopo la devoluzione alla magistratura del lavoro delle controversie individuali fra il detto personale e le aziende stesse.

Così ha deciso la cassazione del Regno a sezioni unite con sentenza 9 giugno 1930 n. 2015, applicando le disposizioni degli art.li 26 e 34 del citato T. U. all'art. 64 del D. L. 19 ottobre 1923, pel quale le decisioni del consiglio di disciplina sono definitive. Ci sia lecito osservare che, riconosciuta la qualità di impiegato, qualunque sia il movente del provvedimento impugnato, di carattere amministrativo o disciplinare, esso costituisce sempre una violazione delle norme del Regolamento sullo stato giuridico del personale, e, come tale, è devoluto alla competenza della magistratura del lavoro.

Inoltre, vi è una categoria di enti pubblici, comunemente detti parastatali, cioè persone giuridiche di ordine e di diritto pubblico, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dell'Amministrazione dello Stato. Tali sono: la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e quello di Sicilia, le Casse di Risparmio, i Monti di Pietà di 1^a categoria, le cattedre ambulanti di agricoltura, la Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali, quella di Assicurazione Infortuni sul lavoro, l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni, l'Opera Nazionale Combattenti, le Associazioni Professionali ecc.. Ora, per lo articolo 29 della legge sul Consiglio di Stato, sono deferite alla esclusiva competenza del supremo organo amministrativo tutte le controversie fra di essi e i loro impiegati. E non sappiamo con quanta ragione, dal momento che trattasi di rapporti di pubblico impiego. Attualmente avviene che i ricorrenti devono andare alla ricerca del giudice competente, perchè se s'impugna la legittimità dell'atto amministrativo, esclusiva è la competenza del Consiglio di Stato. Se poi non si impugna alcun provvedimento, ma si deduce la violazione della legge sul contratto di impiego privato, bisogna adire la magistratura speciale del lavoro.

Proseguendo nei nostri rilievi, constatiamo che permangono ancora non pochi altri corpi, collegi e giurisdizioni speciali, la cui funzione fu conservata dall'art. 12 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, alleg. E), e successivamente dalla legge 31 marzo 1899 n. 5992, che escluse dalla competenza della 4. sezione del Consiglio di Stato le materie spettanti alla giurisdizione ed alle attribuzioni contenziose di corpi e collegi speciali. Sviluppando poi il concetto contenuto nell'art. 12 e nella prima parte dell'art. 6 della legge del 1865, si andarono man mano riordinando ed ampliando tali giurisdizioni ed attribuzioni, ed altre se ne costituirono di indole diversa, con elementi e funzioni diverse e diverse podestà, quali sembrarono richieste dalla diversa materia cui si riferivano; ma sempre nello intento di offrire garanzie speciali, più o meno estese, alla tutela dell'interesse privato nei rapporti con la pubblica amministrazione (relazione dell'ufficio centrale al Senato del Regno, 6 marzo 1888). Allora fu riconosciuta la inopportunità di estendere alla suprema magistratura amministrativa la giurisdizione sui reclami contro le decisioni emanate da queste giurisdizioni speciali; ma, dopo ben quarantadue anni, la questione è rimasta tuttora insoluta. Le decisioni dei suddetti corpi e collegi speciali possono essere impugnate soltanto per incompetenza od eccesso di potere, a norma dell'art. 3. della legge 31 marzo 1877 n. 3761 sui conflitti di attribuzione.

Vero è che, per alcune materie speciali, che involgono gravissime questioni di diritto privato e pubblico, il legislatore ha istituito

speciali magistrature, come il tribunale regionale e quello superiore delle acque, ed i commissari regionali che, per l'art. 34 della legge 16 giugno 1927 N. 1766, hanno assunto le funzioni attribuite ai prefetti ed ai commissari ripartitori nelle provincie meridionali e siciliane, a norma dell'art. 16 della legge 20 marzo 1865. E' però degno di nota che, allo scopo di non scuotere l'indirizzo che ora si va attuando verso la unità giurisdizionale, una recente legge per la definizione delle controversie in materia di usi civici ha esclusa la costituzione di uno speciale e definitivo grado di giurisdizione, concentrando presso una unica sezione della Corte di Appello di Roma l'esame dei reclami contro le decisioni dei commissari regionali. In quanto al tribunale regionale ed a quello superiore delle acque, nessun dubbio può esservi che trattisi di giurisdizione speciale. Difatti, per gli art.li 110 e 111 del decreto-legge 9 ottobre 1919 N. 2161, contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal tribunale superiore delle acque è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione per incompetenza od eccesso di potere, a termini dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1877 N. 3761.

Una successiva elaborazione del diritto e delle competenze deve mirare a sopprimere alcune giurisdizioni speciali, che non abbiano prevalente carattere amministrativo o tecnico, per attribuirne le materie alla giurisdizione ordinaria. E' noto che per l'art. 13 del T. U. della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con R. D. 31 gennaio 1904 n. 51, le controversie sulla determinazione delle indennità sono giudicate dal magistrato ordinario (preture e tribunali). Non si comprende perchè tutte le controversie sul diritto all'indennità derivanti da infortunio sul lavoro in agricoltura debbano essere giudicate da commissioni compartimentali arbitrali, istituite nel capoluogo di ogni compartimento di assicurazione, e dalla commissione centrale (art.li 14 D. L. 23 agosto 1917 n. 1450 e il R. D. L. 11 febbraio 1923 n. 432); appena si consideri che è competente l'autorità giudiziaria e non la commissione arbitrale compartimentale a decidere se a carico del proprietario dell'azienda agricola, che abbia adempiuto l'obbligo dell'assicurazione, sussista anche la responsabilità civile ai sensi della legge comune. Perchè tale sdoppiamento di competenza? Eguale sdoppiamento di competenza si desume dalla legge 18 gennaio 1885 per la città di Napoli. La giunta di arbitri, costituita a sensi dell'art. 17 del Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919 n. 219, è competente a decidere le controversie concernenti opere eseguite o da eseguire nel comune di Napoli, sempre che riguardino indennità dovute ai proprietari di fondi espropriati in conformità della legge sulla espropriazione per pubblica autorità. Sono invece di competenza

dell'autorità giudiziaria le controversie relative ai danni derivati dalla cattiva esecuzione o manutenzione dell'opera pubblica. Bisogna rientrare nel diritto comune. Le indennità a favore dei proprietari espropriati per pubblica utilità devono essere liquidate a norma degli art.li 24 e segg. della legge 25 giugno 1865 n. 2359, sopprimendo la giunta di arbitri.

Sono pur meritevoli di esame le giurisdizioni speciali per la emigrazione, costituite a norma degli art.li 37 e segg. del R. D. L. 13 novembre 1919 n. 2205. Si tratta di controversie relative a contratti individuali e collettivi di lavoro, che bene possono essere devolute alla giurisdizione ordinaria, dopo l'abrogazione esplicita della legge sui proviviri per effetto del R. D. 26 febbraio 1928.

Come ben si comprende, il tema assume vaste proporzioni. Noi abbiamo per ora posto il problema, nella fiducia che altri cultori del diritto pubblico apportino il loro contributo per risolverlo.

GENNARO GRECO

JUS POSTERIUS DEROGAT PRIORI. Ibid.

Il diritto posteriore deroga al precedente.

*
**

ABSENTEM ACCIPERE DEBEMUS EUM, QUI NON EST EO LOCI, IN QUO LOCO PETITUR. (Ulp). l. 199 pr. D. de V. S. 50, 16.

Assente dobbiamo intendere colui che non si trova nel luogo in cui viene cercato.

*
**

BENEFICIA NON OBTRUDUNTUR. R. J.

I benefici non si danno per forza.

*
**

IMPROBUS EST HOMO QUI BENEFICIUM SCIT ACCIPERE ET REDDERE NESCIT. (Plautus), Pers. 5, 1, 10.

Improbo è chi sa ricevere benefici, ma non renderne.

*
**

CALUMNIA EST QUAEVIS VERSUTIA, QUA ALTERUTER LITIGANTINM ADVERSARIUM SUUM CIRCUMVENIRE CONATUR. R. J.

Calunnia (in senso lato) è qualsivoglia malizia colla quale o l'uno o l'altro dei litiganti si sforza di molestare l'avversario

Le tasse comunali sulla professione locale



Agli effetti dell'imposta sui redditi soggetti a tassa di R. M. giusta il regolamento 11 luglio 1907 n. 560 gli avvocati e procuratori rientrano nella Categoria C. *

Con l'anno 1930, abolita la tassa di esercizio, il Comune di Salerno ha applicata, sulla professione degli avvocati e procuratori, la imposta sulle patenti con l'aliquota del 2,40 % sul reddito netto, accertato per la imposta di tassa di R. M.

Tale nuova tassa ci sembra eccessiva e non conforme a legge; e ne spieghiamo la ragione:

Col R. D. 18 Nov. 1923 n. 2538 veniva, con decorrenza dal 1° Genn. 1925, abolita la tassa comunale di esercizio e rivendita ed istituita la tassa sulle industrie a carico dei professionisti ecc....

Giusta l'art. 4 del citato decreto, il limite massimo dell'aliquota nell'applicazione della nuova tassa comunale è determinato in L. 2 per cento pei redditi di categoria B ed in L. 1,60 pei redditi di categoria C (avvocati e procuratori) esentandone i professionisti con reddito inferiore a L. 2000.

Con l'art. 8 veniva poi istituita l'altra tassa sulle patenti, da gravare sui professionisti ecc. non gravati della tassa sulle industrie; e per tale tassa di patente si prospettava la tabella su 7 classi, da un massimo di L. 40, ad un minimo di L. 10.

Con successivo decreto legge 23 Maggio 1924 N. 759, per provvedere alle deficienze di bilancio, i Comuni che non avessero preferito di continuare in via transitoria ad applicare ancora la tassa di esercizio e rivendita, venivano autorizzati ad applicare le nuove tasse sulle industrie o sulle patenti, elevando pel solo anno 1925 le aliquote, sino al 3 % sui redditi di categoria B e sino al 2,40 sui redditi di categoria C per la tassa sulle industrie ed elevando la imposta sulle patenti da un massimo di L. 60 ad un minimo di L. 15.

Con successivo D. L. 4 Gennaio 1925, n. 2, sempre nel caso di necessità di bilancio, si facultavano i Comuni, su autorizzazione del Ministero delle Finanze, ad elevare le aliquote per la tassa sulle industrie di cui col decr. 18 Nov. 1923, sino ai rispettivi limiti massimi del 2,50 e del 2 per cento sui redditi delle rispettive categorie B. C., colpendo anche i redditi inferiori a L. 2000, salvo ai Comuni, che non avessero ancora applicata tale tassa, la facoltà di continuare nell'applicazione provvisoria prorogata della abolita tassa di esercizio.

Finalmente con decreto 20 Ott. 1925 N. 1944, si diede facoltà ai Comuni che avessero già istituita o che volessero istituire la imposta sulle industrie o quella sulle patenti, in luogo della tassa di esercizio e rivendita, di aumentare le aliquote sino ai limiti massimi di cui nei precedenti decreti 23 Maggio 1924 e 4 Gennaio 1925, su autorizzazione della G. P. A.

Appare chiaro, perciò, che essendo il limite massimo del 3 e del 2,40 per cento, concesso nel decreto 25-5-1924, riferibile solo alle imposte sulle industrie già istituite e non a quelle sulle patenti ed essendo l'ultimo limite massimo ripristinato col decreto 4 Genn. 1926 del 2,50 e del 2 per cento, non si possa per la tassa sulle patenti, applicare alla professione legale l'aliquota più alta, ma debba applicarsi invece la minore, appunto perchè, abolite le 7 categorie, l'ultimo decreto 20 Ott. 1925 si riporta anche al Decreto 4 Gennaio 1925 — che indica l'aliquota minore.

Se il legislatore avesse autorizzato i Comuni a determinare le aliquote del 3 e del 2,40 anche per la tassa sulle patenti di nuova istituzione non avrebbe certo richiamato tale decreto 4-1-1925, ma solo quello 23 Maggio 1924, che fu eccezionale pel solo anno 1925.

A prescindere da ciò, essendo la tassa di patente ora soltanto, per la prima volta, applicata, è anche da notarsi che il decreto 20 Ott. 1925, che richiama pure il decreto 18 Nov. 1923 N. 2538, si riporta al decreto 4-1-1925 appunto per distinguere le due tasse, nonchè quelle già applicate da quelle da applicarsi. Essendo quindi la tassa patente diversa da quelle sulle industrie ed essendo di nuova e recente applicazione in questo Comune, essa non può eccedere il limite massimo per gli avvocati e procuratori del 2 per cento.

Pertanto è illegalmente onerosa quella tassa imposta e riscossa con l'aliquota del 2,40. Sono quindi diverse decine di lire che gli avvocati ed i procuratori pagano ogni anno, per ciascuno, in più di quanto sarebbe da loro dovuto.

Ci auguriamo perciò che le Autorità Amministrative del Comune, col nuovo anno, riesaminando leggi, bilanci e matricole, riducano per la classe forense, e pei professionisti in genere, la tassa patenti alla misura del giusto dovuto, che pur rappresenta per sè stesso un *limite massimo* e che pure non dovrebbe essere *normale ed ordinario*.

Salerno Agosto 1930 - VIII.

RAFF. PALUMBO

Osservazioni pratiche sul procedimento possessorio

17. *Efficacia delle prove nei giudizi di manutenzione.* — Definita la prova per la dimostrazione legale della verità di un fatto (1) ed anche il **mezzo** che le parti adoperano per la dimostrazione dei loro assunti al giudice, richiedendosi, nei procedimenti possessori, quando debba dirsi la prova stessa raggiunta, convien rispondere: quando la coscienza del giudice possa dirsi scevra da dubbi intorno a quei fatti che han formato oggetto della prova stessa — *certum gignit conscientia dubitandi securo* — mettendolo perciò in grado o di accogliere o di rigettare le domande in omaggio al precetto, *actore non probante reus absolvitur*.

Senonchè potendosi in procedimenti di manutenzione di possesso pro indiviso verificare, più che altri in giudizi, che le prove offerte rispettivamente dalle parti risultassero deficienti o che, per lo meno — per adottare l'espressione adoperata da altri — si controbilanciassero, gli scrittori tutti s'occupano a stabilire il *quid agendum* del giudice nelle seguenti ipotesi:

1. *Ipotesi* — Che l'attore in manutenzione **non riesca a provare** il possesso legittimo ed annale, nell'istesso modo che il convenuto **non riesca**, in via riconvenzionale, a provare il suo possesso legittimo di fronte all'attore stesso.

Ed in simili casi, non infrequenti nella pratica, il temperamento migliore deve essere quello di respingere le domande di entrambi, perchè non provate, rispettandosi però la condizione del possessore, in ossequio alla massima: in pari causa *melior est conditio possidentis* (L. 128 D. 50 17).

Una tal soluzione forte dall'appoggio di autorevoli scrittori come lo Scialoia, il Pescatore ed il Cesareo-Consolo per non dir degli altri della scuola francese (2) puossi stabilire come un *jus receptum* sia in dottrina che in giurisprudenza e torna del resto, ben agevole riconoscerne la verità e l'esattezza senza bisogno di altre spiegazioni.

2. *Ipotesi* — Senonchè quistione più complicata si renda quella di stabilire sul *quid agendum* del giudice nel caso che, trattandosi

(1) *Laurent*: Dir. Civ. Vol. 24 n. 82.

(2) *Scialoia*: Op. cit. V, n. 941; *Pescatore*: Filosofia e dottr. giur. I, libro 3, cap. 2º pag. 351 ediz; *Cesareo-Consolo* Op. cit. n. 544, *Wodon trait thèor et pratique de la possession III*, n. 703.

di possesso sia *pro indiviso che in solidum* le prove del possesso legittimo medesimo risultino contraddittorie o di uguale efficacia sia riguardo all'uno che all'altro dei contendenti.

Portando però preliminari osservazioni sul quesito parrebbe inverosimile che due persone potessero pretendere la manutenzione di uno stesso possesso e concretarvi nel relativo giudizio prove ed ugualmente equivoche o parimenti inefficaci a stabilir quella certezza indispensabile per l'affermazione dell'interdetto. Eppure è certo che simili controversie si presentarono e si presentano bene spesso nella pratica, per modo che sarebbe un restare incompleta la presente trattazione qualora si trascurasse un cenno della vertenza.

E cominciando ogni indagine dal diritto romano convien riconoscere che l'editto del Pretore in simili fatti suonava sempre: *uti possidetis, ita possideatis*, il che viene spiegato da Ulpiano nel senso che se una parte avesse avuto un giusto possesso e l'altra un possesso ingiusto, come a dire, se l'una possedesse in virtù d'un giusto titolo e l'altra con violenza o clandestinamente, conveniva distinguere: se l'una avesse usurpata la cosa dell'altra, questa trionfava: ma se l'avesse usurpata in danno di un terzo, n'uno dei due contendenti soccombeva, perchè possedevano tutti e due (1).

E proseguendo le indagini fra i commentatori, riesce del pari evidente che mentre qualcuno di essi non scorge impossibilità di sorta in mantenere due persone nello stesso possesso, quando risultino che uguali atti possessorii siano stati provati sia dall'una che dall'altra parte (2) qualche altro scrittore sostiene l'opinione opposta accennando alle varie soluzioni che si prediligevano nella pratica ed augurando la sapienza di Salomone a chi fosse chiamato a risolverle (3).

(1) Si duo possident in solidum videamus quid sit dicendum: quod qualiter procedat, tractemus. Si quis proponeret possessionem justam et iniustam, ego possideo justa ex causa, tu, vi aut clam: si a me possideris, superior sum interdicto. Si vero non a me, neuter nostrum vincetur, nam et tu possides et ego. Leg. 3 D. 43, 17.

(2) v. *Duareno* Com. ad tit: Uti possidetis; neutro victo, iudex, adiudicabit possessionem rei controversae *Utrique pro indiviso*, nam hoc fieri potest. V. *Bartolo* Com. alla legge 3 D. 43, 17.

(3) V. *Menocchio* - De retined, poss. remed. III: Illud, non praeterea, vix fieri posse, quin bene oculatus, doctus et diligens iudex, adhibito omni studio et prudentia, aliquibus coniecturis, et praesumptioibus deprehendat, quis in possessione potior sit, quemadmodum in re maxime dubia prudeutissimum Salomonem observasse legimus.

Difatti il **Fachineo** nel suo trattato: *Controversiae juris* (VIII 16) riportando le soluzioni stesse soggiunge: *Alii dixerunt pronuntiantium: uti possidetis, ita possideatis: alii, divisione facta in aequales partes controversiam dirimendam esse, alii possessionem apud sequestrum collocandam ne partes veniat ad arma. Alii pronuntiantium a iudice, rem non liquere; alii, reum absolvendum; alii iudicem cui maluerit gratificari posse; alii consulendum principem.*

Ciò premesso sorvolando su altre indagini per le quali sarebbe facile ogni ricerca nei trattati dei più noti commentatori ed occupandoci invece per la soluzione della proposta tesi, solo dei sistemi prevalenti nella vigente dottrina, è certo che gli stessi si possono sintetizzare nei cinque seguenti:

Il primo poggia sulla massima *actore non probante, reus absolvitur*; il secondo tende al rispetto dello *stato quo* ed a dichiarare il possesso comune alle due parti: il terzo fa dipendere l'attribuzione del possesso all'esame dei titoli, mentre che, col quarto, riconoscendosi l'impossibilità di emettere provvedimenti interdittali sul merito, si pretenderebbe accordar il possesso provvisorio ad una delle parti a buon criterio del giudice, rinviandole poscia al petitorio. Un quinto sistema apparentemente più radicale, ma equo e giusto a preferenza di tutti gli altri, consiglia il rinvio puro e semplice delle parti al petitorio, previa dichiarazione d'incompetenza fatta dal giudice del possessorio, sia dietro valutazione delle ragioni di possesso eccepite dall'attore che sulle eccezioni sollevate dal convenuto.

Ciò premesso, parrebbe, a primo acchito, che non fosse possibile una selezione fra i sistemi suddetti, e lo **Scialoia** difatti è indotto ad accettarli tutti statuendo: "che se trattasi di possesso di una cosa che non può essere posseduta esclusivamente da un solo, sta contro l'attore la massima che, ove egli non provi con chiarezza il suo possesso, ove cioè è dubbio se abbia posseduto lui od il convenuto, questi debba essere assolto. Se attore e reo provano il loro possesso, ma l'uno l'altro rafforza le sue prove con un titolo, il dubbio cessa e, nel caso dell'art. 444 c. p. c. il tribunale può anco deliberare il merito di questo titolo, senza ledere la legge. Nel caso medesimo ed in quello del secondo comma di detto articolo può aver luogo anco l'espedito del possesso provvisorio sotto forma di *rècreance*. Da ultimo, ov'è possibile che il possesso sia tenuto da più come effetto di condominio, la prova uguale data dal convenuto e dallo attore deve naturalmente condurre alla presunzione che effettivamente sicno condomini e però deve valere a far mantenere entrambi nel possesso.

Ciascuno di questi sistemi adunque può essere applicato e ciascuno, preso assolutamente, è difettoso (1)».

Opportuno quindi sembrerebbe adottare anche sotto l'impero delle vigenti leggi, siffatte teoriche, se l'ulteriore esame della troveria, sia dal lato dottrinale che dal lato pratico, non ci convincesse che a due appena possono ridursi i sistemi accettabili sotto l'impero della legislazione vigente e non già a tanti.

Difatti non converrà spender molte parole per ripudiare quel sistema che consiglierebbe l'aggiudicazione del possesso temporaneo (idest sequestro giudiziale) della cosa controversa ad una delle parti sull'esempio delle antiche procedure, sopra tutto della francese che accordava la *recreance*. Di simil provvedimento non è cenno nelle vigenti leggi, ed avendo accennato, fin dal n. 3 come non convenga al giudice del possessorio pronunciar sequestri di sorta, quando riconosce di non poter dettare provvedimenti interdittali, attualmente non è il caso di ripeterci.

Similmente non pare che potesse meritare migliore considerazione il criterio del **Belime** e di altri (2) mantenendo cioè entrambi i contendenti nel possesso della cosa controversa! Potrebbe essere oggidi codesto un comodo sistema per sfruttare i possessi altrui, sulla fiducia che l'eccezione ed il cavillo dovessero far presa nello animo del giudice!

Conveniamo pur troppo che il più delle volte riesca impossibile il definire in sede possessoria chi veramente possieda, ma tali difficoltà, sia pur concomitanti ad altre che non giova qui ricordare non consigliano discendere alla conclusione che tutte e due possono esser proprietari ed abbiano perciò entrambi diritto al manuteneri. Siffatta decisione importerebbe confusione e cumolo di possessorio con petitorio e per quanto poteva trovar giustificazione nelle precedenti procedure, adottarla oggidi sarebbe un vero errore. Ma, più che tutto, il **Belime** par che confonda il possesso in *solidum* — pel quale ogni possessore pretende spettare a lui solo esclusivamente — col possesso *pro indiviso*, che non implica esclusività di sorta, possedendosi da ciascuna parte la propria quota ideale, senza che, nel fatto, alcuno possedesse in maniera rivale di fronte all'altro. Ora il giudice nè può mutar l'indole dell'azione che si esperisce, nè può qualificare azione possessoria esperita da un condomino quella che si pretenda esperire come proprietario esclusivo della cosa. In simili casi occorre esplicita la prova e questa mancando, si soccombe.

(1) *Scialoia*: Op. Cit. V. n. 941.

(2) *Belime*: Op. cit. n. 401.

Non resta adunque che il decidere sui soli due prevalenti sistemi: su quello che pretende che il giudice del possessorio debba emettere *sempre* un suo provvedimento od accordando il manuteneri, ovvero respingendo simile domande, e l'altro che lasciando impregiudicate le ragioni delle parti, previa dichiarazione d'incompetenza del Pretore adito, rinvia le parti stesse, senza pregiudizii di sorta, al petitorio.

Ma, francamente, non pare che, colla massima facilità si potesse prediligere l'un sistema all'altro, una volta che ognuno di essi offre i suoi specifici vantaggi tanto che siffatto dualismo si mantiene ancora, per quando avvalorato dal pregiudizio del divieto del cumolo quando non si riesca a trovar nei titoli stessi esibiti dalle parti, argomenti perchè il giudice del possessorio affermi o neghi l'interdetto.

Fra gli scrittori, difatti, il **Pescatore** si fece a sostenere quest'ultima teorica (1). Invece il **Pisanelli**, predilesse la prima opinione e lo stesso Prof. C. Console (2) per quanto ritenga indispensabile alla decisione della controversia la indagine circa lo scopo della esibizione dei titoli nel giudizio possessorio, in sostanza non parteggia che per quest'ultima opinione che sarebbe indubbiamente a preferirsi qualora le incertezze ed i rischi stessi del giudizio possessorio non consigliassero alle volte la scelta del più prudente temperamento.

Stimiamo quindi che l'avviso migliore per la soluzione della tesi che ne occupa fosse quello di lasciar arbitro il giudice in prescegliere fra questi due ultimi sistemi quello che ravviserà più opportuno alla specie del contendere. Così qualora lo stesso, chiamato, esempligrizia, a pronunciar l'interdetto contro la molestia inferta al godimento di servitù imprescrittibile, stimi, di fronte agli attacchi del convenuto, il titolo esibito a conforto sia della costituzione della servitù, quanto dal possesso legittimo di questa, poco eloquente e decisivo per l'attribuzione dell'interdetto, nulla toglie che viste riuscir frustranee, le ulteriori istruttorie disposte ad oggetto di veder chiariti quei dubbi che lo stesso titolo non valea a dissipare, pronuncii il rigetto della domanda. Ma se invece si dovesse trattare, come nello esempio addotto dal **Pescatore** (3), di giudizio promosso dal privato per essere mantenuto nel possesso di una zona di terreno occupata dal comune che, comparso in giudizio,

(1) *Pescatore*: Filos. e dottr. Giur. Vol. I lib. 3°, cap. 3°, pag. 355. 2. ediz.

(2) *Pisanelli*: Della competenz. II. n. 947 ediz. Galdi; C. *Console*: Op. cit. n. 449 e 559.

(3) Op. e loco citato.

rilevando la pristina proprietà della zona stessa e l'usurpazione fattane dal privato, eccepisse contro costui motivo di non ricevere perchè delle cose pubbliche non si dà possesso manutenibile e se il privato, a sua volta, controdeducesse che la destinazione ad uso pubblico del suolo — occupato forse altra volta da pristino a strada, — cessò in un modo legittimo, ricadendo così nella classe dei beni patrimoniali, non v'è chi non vegga come, in simili casi, le eccezioni del convenuto stiano a paralizzare ogni potere interdittale del pretore, il quale non potendo far a meno di veder stabilito in competente sede se il carattere di strada pubblica sussista o se ebbe a cessare, bene decide facendosi a disporre il rinvio delle parti puramente e semplicemente al petitorio, impregiudicato ogni loro diritto sul merito dell'interdetto.

Certamente il giudice del possessorio dovrà mettere somma diligenza per stabilire — pria di ogni altra cosa — se dalla conseguita prova non dovesse trattarsi di possessi avuti *sub diverso respectu*, anzichè di possessi *pro indiviso* ed *in solidum* per adottare l'uno o l'altro degli avanti descritti provvedimenti. Dappoichè, nella prima ipotesi, avutasi prova che Tizio avesse goduto del fondo in un modo (p. es. seminandolo o raccogliendone i prodotti del suolo) e Sempronio in un altro (conducendovi p. es. a pascere animali) riesce evidente trattarsi di possessi distinti ed indipendenti sui quali si dovrà impartir rispettivamente il mantenerli senza potersi far ricorso alle norme sopradette e che riguardano specialmente i possessi *pro indiviso* ed *in solidum*.

8. — *Efficacia delle presunzioni* — Riferimmo nei precedenti numeri come nei giudizi interdittali l'esistenza del possesso fosse il primo estremo del quale doveasi offrir la prova al giudice ed, attualmente, convien aggiungere come a conseguir simile prova possa arrivarsi altresì colle presunzioni.

Queste vengono definite dall'art. 1349 c. c. per "le conseguenze che la legge od il giudice deduce da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto," e vanno distinte in *presunzioni legali*, se stabilite dalla legge, ed in *presunzioni semplici*, se lasciate alla prudenza del giudice, suddividendosi, le prime, in *presunzioni legali assolute* (*juris et de jure*) per le quali non è ammessa alcuna prova in contrario; in *relative* (*juris tantum*), per le quali è ammessa *qualunque prova* in contrario, e *miste*, per le quali è ammessa *solo una specie di prova in contrario o solo in determinati casi* (1).

Ora l'art. 687 c. c. stabilisce una presunzione *juris tantum* in

(1) v. *Lessona*. Tratt. delle prove V. n. 56.

favore di tutti i possessori, dappoichè sancisce che si presuma che ciascuno possieda per sè stesso ed a titolo di proprietà quando non si provi che abbia cominciato a possedere in nome altrui, il che importa che nei giudizi interdittali, se una delle parti possa avvalersi di tal presunzione stessa bene però competa all'altra parte il diritto di distruggerla offrendo la prova del possesso *in nome altrui* avutone. In simili ipotesi, per stabilir l'origine del possesso si potrà rimontare anche al di là dell'anno e raggiuntasi la prova di essersi incominciato a possedere in nome altrui, per altra presunzione le gale, *juris tantum*, si presume sempre che il possesso sia continuato con lo stesso titolo.

Altra presunzione *juris tantum* si è quella dell'art. 691 c. c. per la quale s'intende che abbia goduto il possesso del tempo *intermedio* il possessore attuale che provi di aver posseduto in un tempo più remoto. Tale disposizione di legge, fondata sulla massima *probatis extremis, media praesumuntur*, rendesi efficace altresì nei giudizi interdittali a favore del possessore che pretendesse giustificare siffattamente il suo oltreannale possesso.

Circa la *durata* del tempo più remoto in cui siasi posseduto va osservato che, la legge, nulla statuendo sul riguardo non deve esser lecito all'interprete creare distinzioni di sorta, ritenendosi il possesso acquistato fin dall'istante in cui si è compiuto il primo atto diretto a ritenere od a godere la cosa a titolo di proprietario. I momenti quindi successivi a questo primo atto si riferiscono a quel *tempo intermedio* a riguardo del quale è dalla legge stabilita la presunzione. E' un errore adunque il ritenere che di alcuni di questi momenti successivi al primo atto di possesso, debba fornirsi la prova, dappoichè non può esservi obbligo di dimostrare quello che devesi ritenere come dimostrato in virtù della presunzione di legge. Se io pertanto provo che *attualmente possiedo* e che trent'anni fa, ho compiuto uno di quegli atti con cui si dimostra di possedere la cosa con animo di proprietario, io ho provato quanto basta per potermi valere della presunzione che dà come dimostrato il mio possesso durante il termine intermedio. Questa presunzione si applica eziandio in tema di possesso annuale richiesto per l'esercizio delle azioni possessorie, per la ragione che il disposto della legge è generale e non già limitato ad una data specie di possesso.

La prova contraria che la legge riserva a chi sostiene che nel tempo intermedio non si è posseduto, deve avere per scopo di dimostrare la discontinuità del possesso, intesa questa nel senso superiormente indicato. Laonde se si dimostra che nel tempo in-

termedio non si è compiuto qualche atto di possesso mentre vi era l'occasione e l'interesse di esercitarlo, questo solo non basta per porre in essere che il possesso nel tempo intermedio non si è esercitato, ma è d'uopo dimostrare eziandio o che il possessore non esercitando atti di possesso ebbe in animo di abbandonar il possesso stesso o che questo venne da altri esercitato (1).

Torna del pari applicabile, per la prova del possesso nei procedimenti interdittali, la presunzione stabilita dall'art. 692 c. c. per la quale solo l'esistenza del titolo serve a far presumere, dalla sua data, sia il possesso antico, quanto l'epoca del cominciamento del possesso stesso nei rapporti del possessore attuale pel quale il possesso antico è presunto solo alla predetta condizione.

E convien difatti riconoscere che nella pratica non possa reggere qualsivoglia critica contro la sanzione oggetto dell'articolo in esame, trattandosi di presunzione legale per la quale, il titolo stesso se non può giovare a *qualificare* il possesso, è sempre efficace per determinare il cominciamento del termine utile del possesso stesso agli scopi delle difese possessorie.

In conseguenza della presunzione stabilita dall'articolo suddetto si chiede del pari se possano equipararsi al titolo le opere permanenti ed apparenti indispensabili all'esercizio di atti di possesso. E condividendo anco sul riguardo l'opinione del *Ricci* rispondiamo: "che le presunzioni della legge sono di stretta interpretazione, inquantochè, senza un testo preciso, non si dà presunzione legale, quindi è che, in ordine alla medesima, ove il disposto della legge vien meno, non è lecito argomentare per via d'analogia. Però essendo il fatto del possesso dimostrabile col mezzo dei testimoni nulla vieta che la costruzione dell'opera che serve di mezzo all'esercizio del possesso, costituisca una presunzione *hominis*, sulla quale il giudice possa, come il può, a riguardo di qualsiasi altra congettura, fondare il suo convincimento morale, che il possesso cominci ad esercitarsi dal giorno in cui l'opera apparente si compiva „.

Infine lo stesso autore osserva che tanto la regola quanto l'eccezione stabilite dall'articolo in esame "si applicano indistintamente a qualsiasi possesso e quindi anco a quello *annale* che serve di fondamento all'esercizio delle azioni possessorie. Laonde essendo tenuto chi agisce coll'azione possessoria a dimostrare che il suo possesso è annale, non può esso dal possesso del giorno di oggi dedurre che lo stesso possesso era da lui esercitato un anno fa, ma è tenuto a fornire la prova del giorno in cui ha cominciato

(1) v. *Ricci* Dir. Civ. V. n. 65.

a possedere. Ove poi abbia un titolo, che giustifichi il suo possesso, e la data di esso rimonti un anno indietro al possesso d'oggi, basta questo solo per stabilire la presunzione che il possesso è annale, e per porre la prova del contrario a carico di chi impugna che, nonostante il titolo, il possesso non è annale.

(continua)

Giudice F. RIZZO

*
**

ABSURDUM EST PLUS JURIS HABERE EUM CUI LEGATUS SIT FUNDUS, QUAM HEREDEM, AUT IPSUM TESTATOREM SI VIVERET. (Ulp.) R. 160, § 2.

E' un assurdo che colui al quale fu legato un fondo abbia maggiore diritto dell'erede e dello stesso testatore se visse.

*
**

EA, QUAE DARI IMPOSSIBILIA SUNT, VEL QUAE IN RERUM NATURA NON SUNT, PRO NON ADIECTIS HABENTUR. (Ulp.) l. 135 D. de R. J. 50, 17.

(Nelle ultime volontà ed nelle stipulazioni) si considerano come non aggiunte quelle cose la cui tradizione è impossibile, nonchè quelle che non esistono.

*
**

LACUS EST QUOD PERPETUAM HABET AQUAM. (Ulp.) l. 1 § 3 D. ut in flumine 43, 14.

Lago è quello che ha sempre acqua.

*
**

EX MALITIA NEMO COMMODUM HABERE DEBET. R. J.

Dalla frode, nessuno deve trarre vantaggio.

*
**

NASCITURUS PRO IAM NATO HABETUR, SI DE EIUS COMMODO AGITUR. l. 231, de V. S. — (Pau.) l. 7, D. de statu hom. 1, 5.

Il nascituro si considera come nato quando si tratti del suo utile.

Giurisprudenza Civile e Commerciale

Corte di Appello di Napoli 2. Sezione

(18 novembre - 9 dicembre 1929)

CAMA *Presidente*

SOLARI *Estensore*

AVITABILE - AVITABILE

Esecuzione immobiliare - Opposizione a precetto - Quistioni di forma e di merito - Termine per appellare (articolo 703 c. p. c.).

Notificazione della sentenza -

Domicilio reale e domicilio elettivo - Validità della notifica.

Il termine per appellare avverso le sentenze nei procedimenti esecutivi, tra cui le opposizioni a precetto mobiliare e immobiliare, è unico di quindici giorni, sia che si tratti di quistioni di forma che di merito, per il quale il dibattito venga esteso alla natura dell'obbligazione, su che l'opposizione si fonda (1).

(1) La Corte di Appello ha bene deciso la quistione, elevandosi a la retta interpretazione della legge e ripudiando certe teoriche inattendibili, che pure affiorano talvolta ne le ardite, anzi audaci sofistiche dei dibattiti giudiziari. Ditemo brevi osservazioni a sostegno della tesi affermata da la Corte. Il legislatore, per eliminare intralci procedurali, che renderebbero interminabili i giudizi di esecuzione, e per rendere spedita l'esecuzione medesima, con la disposizione contenuta ne l'art. 702 C. P. C., ha notevolmente ridotto il numero delle sentenze suscettibili di appello, e con la disposizione contenuta ne l'articolo 703, ha accorciato i termini ordinari di procedura, fissando il principio che le sentenze suscettibili di appello debbano essere appellate nel termine di quindici giorni dalla notifica.

Non ci occupiamo della disposizione dell'art. 702 di evidente eccessività di rigore, ma de l'art. 703. Quali sentenze sono oggetto di queste due disposizioni? Lo dice il testo dell'art. 703: "L'appello da ogni altra sentenza ecc. ", Dunque, tutte le sentenze del giudizio esecutivo, inteso ad una marcia più celere del processo di esecuzione, sono comprese ne la generica dizione. Discettare tra sentenze di pura forma e sentenze che abbiano risolto una quistione di merito, significa forzare i cancelli del testo di legge, contro gli stessi presupposti razionali, che indussero il legislatore ad una disciplina speciale, libera da vana circoscrizione a base di formalità ed abusi ne la fissazione di termini. Ed è da notare che simili sentenze indirettamente riguardano anche i terzi, estranei a la processura, i quali sono paralizzati nel diritto di perseguire la tutela del proprio credito, e riteniamo, che, oltre al testo legislativo e alla *ratio* che lo suffunde, utilmente sovviene anche l'art. 4 delle preleggi, che vieta le interpretazioni estensive, là dove la disposizione è di carattere eccezionale, o che comunque restringa il libero esercizio di un diritto contro una norma generale. La eccezionalità e limitazione di diritto è evidente, in quanto gli articoli

Ai fini del termine per l'appello è valida la intima della sentenza al domicilio reale, nonostante l'avvenuta elezione di domicilio, specie se nella sentenza non risulti il domicilio elettivo, fatto questo che induce ad abbandono del domicilio precedentemente eletto (1).

(Omissis).

Che a norma del tassativo disposto dell'art. 703 c. p. c. sopra citato deve dichiararsi inammissibile il proposto appello. In vero dagli scritti appare come la sentenza, la

quale accoglieva la opposizione al precetto immobiliare, fu intimata a Florindo Avitabile il 12 maggio 1928, mentre l'appello fu da costui notificato ad Enrico Avitabile il 9 giugno di quell'anno, cioè oltre il termine dei quindici giorni voluti dalla legge. Erroneamente lo appellante sostiene che il suo gravame sia ammissibile in rito, perchè le eccezioni sollevate dall'opponente non riflettono punto la validità o meno della procedura esecutiva, ma quistioni puramente

702 e 703 stabiliscono la eccezione a la norma generale, che dichiara appellabili tutte le sentenze e fissa per l'appellabilità il termine di trenta giorni.

La scuola e talvolta la Giurisprudenza, vinte dal desiderio del nuovo, che meglio si denomina *snob*, spesso si danno ad esercitazioni dialettiche, che snaturano il concetto e modificano il testo di legge. *Il Mortara* (V. 4 n. 229) riassume i termini della divergenza e combatte efficacemente l'audace teorica degli innovatori, riscuotendo l'adesione della Giurisprudenza, che ormai può dirsi abbia realizzato concordia ed unicità di interpretazione, chiudendo definitivamente il ciclo delle discussioni puramente accademiche. Rileviamo che la Giurisprudenza ha ritenuto il termine di quindici giorni per l'appellabilità anche per le sentenze che decidono opposizioni a precetto mobiliare, mentre per queste poteva sorgere qualche dubbio, in quanto si potrebbe ritenere che dette sentenze non sono in giudizio esecutivo, perchè l'esecuzione mobiliare s'inizia col pignoramento e non col precetto, al contrario della procedura immobiliare, in cui il precetto inizia il processo esecutivo.

(Cass. Civ. 30 aprile 1928 *Cromaldi-Società Liebman*, *Giur. Ital.* I, 1, 1434, *Monit Trib.*, 88; Cass. Civ. 19 maggio 1928 *Del Monaco-Banca Previdenza*, *Giur. Ital.*, I, 1, 1025, *Foro Ital.* I, 452; *Giur. For.* 677; Cass. Civ. 29 febbraio 1928 *Cattaneo-Meroni*, *Giur. For.* 580; *Foro Subalp.* 348; Cass. Civ. 16 novembre 1927, *De Angelis-Banco di Roma*, *Giur. Ital.* I, 1, 72 (n); Cass. Civ. 392; *Riv. legisl. fiscale*, III. 234, *Foro Sic.* II, 14 - Cass. Civ. 9 gennaio 1928, *Società Anonima Lazione-Lelli* (sentenza n. 4 inedita).

(1) Anche questa massima è rispondente a la esatta interpretazione della legge. Agli effetti della decorrenza dei termini di gravame, la notifica è efficacemente eseguita al domicilio reale, anche se la speciale elezione risulti univocamente dagli atti del giudizio e da l'atto introduttivo alla sentenza. E ciò sul rilievo che l'articolo 367 C. P. C., lascia libero colui che procede all'intima di eseguirla al domicilio dichiarato o al domicilio reale, facendo solo obbligo della notifica al procuratore, ne la ipotesi che il domicilio non risulti chiaramente espresso. La Suprema Corte tanto ha ritenuto ne la ipotesi anche del caso più grave di decorrenza di termini per ricorrere. (Cass. Civ. 29 aprile 1927, *Biancabo-Forentis*, *Giurisprudenza di Torino*, 1280, *Foro Italiano*, I, 832; Cass. Civ. 27 aprile 1928, *Ascarelli - Dello Jacomo*, sent. 1831, inedita).

(s. m.)

di merito formanti obbietto di un giudizio di cognizione come quello svoltosi in ordine alla verifica della scrittura contenente gli effetti cambiarii e che perciò il termine per proporre appello sarebbe stato quello ordinario dei trenta giorni. In tal modo l'appellante viene a riproporre la antica ed agitata disputa in riguardo alla distinzione che dovrebbe farsi tra sentenze, nei giudizi di espropriazione, che trattano esclusivamente quistioni di forma e per le quali il termine del gravame sarebbe quello indicato nell'art. 703 c. p. c., e sentenze che si occupano anche di quistioni di merito e per le quali il termine dell'appello sarebbe il comune.

Ma oramai un simile dibattito è completamente cessato nel doppio campo della dottrina e della giurisprudenza, le quali concordemente opinano che il termine per appellare sia unico contro ogni pronunziato in materia di esecuzione mobiliare o immobiliare, cioè, di quindici giorni, giusta il disposto degli articoli 569 capoverso I°, e 703 c. p. c., i quali non fanno veruna distinzione, chè sarebbe al certo arbitraria da parte dell'interprete, dato specialmente il significato e la ragione evidente delle cennate sanzioni legislative, dettate dal lodevole intento di rendere più spedite le procedure esecutive nell'interesse delle parti litiganti.

Invano Florindo Avitabile, per sfuggire allo evidente motivo di

inammissibilità del suo gravame, sostiene che contro di lui non vi sia stato mai decorrenza di termini, perchè la sentenza da lui impugnata sarebbe stata notificata al suo domicilio reale, mentre egli ne avrebbe eletto altro presso il suo difensore in Salerno, giusta quanto risulterebbe dallo in causa della sentenza interlocutoria del 21 dicembre 1926. Innanzi tutto si rileva che dalla semplice lettura del suo atto di appello appare che egli esplicitamente riconosce di avere avuta intimata il 12 maggio 1928 la sentenza in Conca Marina e che contro la stessa egli si voleva gravare, ammettendo implicitamente per tal guisa che il termine per lo appello dovesse iniziarsi dal detto giorno della intima. Ma a prescindere da ciò ed anche prescindendo che a proposito della interpretazione dell'art. 367 c. p. c., è stato più volte autorevolmente ritenuto che ai fini del termine per lo appello sia valida la intima della sentenza al domicilio reale nonostante l'avvenuta elezione di domicilio, nel caso in esame della sentenza impugnata, non risulta punto che vi sia stata tale elezione, apparendo dalla stessa domiciliato l'Avitabile in Conca Marina.

A nulla mena l'elezione di domicilio avvenuta precedentemente, quando, dopo due anni e nella fase risolutiva del giudizio, non appare più fatto cenno di simile elezione, riportandosi nello in causa della sentenza impugnata il Florindo

Avitabile domiciliato in Conca, dovendosi logicamente ritenere che si sia voluto abbandonare il domicilio eletto.

Che dichiarandosi inammissibile l'appello l'appellante è tenuto alle spese di questo stadio del giudizio.

(*Omissis*).

Corte di Appello di Napoli 4. Sezione

(2 - 23 giugno 1930)

DE MARIA *Presidente*

MILANO *Estensore*

SAVIELLO - NAPOLI - CHIANCONE

Giudicato - Dispositivo - Motivazione - Contrasto - Prevalenza della motivazione.

Il giudicato è costituito non già dal dispositivo, ma dalle conside-

razioni contenute nella sentenza, anche se contrastanti col dispositivo (1).

(*Omissis*).

LA CORTE

Ha ritenuto in fatto: che con atto 3 maggio 1925, Chiancone Cav. Raffaele conveniva dinanzi il Tribunale di Salerno Saviello Juanita e Napoli Lorenzo, perchè fosse dichiarato simulato il rogito di vendita per notar Giannattasio del 25 marzo detto, interceduto tra i medesimi, di un fabbricato in Contrada Casa Bruno e di un fondo rustico in agro Orefici di Ogliara di Salerno, per sottrarsi al pagamento di un suo credito nascente da sentenza 13 marzo 1925

(1) Abbiamo tratta la massima dall'integrale esame della disputa, considerata nei suoi precisi termini prospettati all'esame della Corte. Se avessimo inteso ricavare la massima da la sentenza, la nostra fatica sarebbe stata inutilmente sciupata, perchè la sentenza che annotiamo è così confusionaria e così snaturatrice del fatto e delle quistioni svolte, che l'interprete non potrebbe da essa trarre, da un lato i precisi presupposti di fatto e da l'altro identificare le vere quistioni di diritto che formarono oggetto della disputa in grado di appello. Queste considerazioni ci convincono sempre più de l'errore fondamentale de l'istituto del giudice collegiale: il Collegio giudica in un modo e la sentenza, affidata al relatore, ragiona e decide in un altro, senza dire che talvolta la sentenza, pur se deliberata dal collegio, è opera esclusiva del relatore. Il Tribunale di Salerno disponeva prova testimoniale per accertare la sussistenza di un fatto dedotto, che avrebbe posto in essere un estremo essenziale di simulazione: nel corpo della sentenza, però, era detto che già erano acquisite al processo prove irrefutabili di simulazione; data esecuzione a tale sentenza, ammissiva di prova testimoniale, l'attore, che non solo nulla aveva realizzato con l'istruttoria, ma aveva porto occasione ai convenuti di combattere strenuamente ed efficientemente le presunzioni, che, nel primo stadio, avrebbero potuto impressionare il Tribunale, come impressionarono il relatore, che si era abbandonato a viete considerazioni, contrastanti con il dispositivo e la finalità che con la prova s'intendeva raggiungere, chiese al Tribunale l'accoglimento della domanda, in base a le considerazioni contenute nel corpo della sentenza, malgrado la prova gli fosse stata nettamente contraria. Il Tribunale, giustamente rilevando che per esso non potevano fare stato le considerazioni del corpo della sentenza, opera di mera responsabilità de l'estensore, esaminò la causa su la base del dispositivo, unico atto vincolativo del Collegio: di qui l'appello, di che la sentenza che

di questa Corte contro la Saviello, e ciò a distanza di soli 12 giorni dalla relativa pubblicazione, col rendersi insolvente.

Desumeva lo istante tale simulazione dalle circostanze specifiche del prezzo di vendita, inferiore al reale, della intimità familiare col finto compratore Napoli, della delegazione di pagamento di parte del prezzo a Napoli Matteo, voluto creditore e germano del compratore Napoli Lorenzo, senza che intervenisse nell'atto ed infine nell'essere rimasti i beni venduti nel reale possesso della Saviello.

Con tale dichiarazione, l'istante chiedeva la condanna solidale di essi Saviello e Napoli alle spese.

Sulla contestazione della lite,

l'adito Collegio, seconda sezione, dopo vagliati gli estremi di fatto sorreggenti la istanza Chiancone, con sentenza 27 dicembre 1927 - 10 gennaio 1928, sulla impugnativa dei convenuti, disponeva la prova orale sul fatto che Saviello, dopo il detto rogito, fosse rimasta nel pieno godimento dei beni venduti.

E dopo raccolto il mezzo, in linea diretta e contraria, riprodotta la causa da Chiancone, costui insisteva nell'accoglimento della sua domanda, che diceva provata, ed in via subordinata, in difetto delle ulteriori prove anche invocate, deferiva alla controparte Saviello - Napoli giuramento decisorio sul se vero che dopo l'istrumento di vendita Giannattasio,

annotiamo. In appello si è ridiscusso se fosse la decisione subordinata a le risultanze della prova, ovvero dovessero valere le affermazioni contenute nel corpo della sentenza, che lasciavano apertamente intravedere che il Tribunale fosse già convinto della esistenza degli estremi della simulazione.

La Corte di Appello — e qui dobbiamo dire che in appello si è verificato la stessa anomalia di che dinanzi al Tribunale, in quanto il relatore ha preso la mano a la Corte con la specifica opera di compilazione della sentenza — ha ritenuto che dovesse prevalere come definitiva decisione la motivazione e non già il dispositivo, malgrado il Tribunale, ne l'appellata sentenza, abbia chiaramente detto che il suo convincimento venne vincolato unicamente dal dispositivo, e non già da le considerazioni del corpo della sentenza, che ricadono ne la responsabilità esclusiva de l'estensore.

Con il sistema del giudice collegiale sorge la necessità che la statuizione venga deliberata dal Collegio, mentre la compilazione viene delegata al relatore. Ciò premesso, il relatore può scrivere quello che vuole, tradendo la legge e il mandato conferitogli dal Collegio, ma non sono le sue parole, le sue osservazioni ed argomentazioni, le sue teoriche e i suoi sentenziamenti, che costituiscono il giudicato. La motivazione della sentenza è opera meramente materiale de l'estensore, mentre la conclusione vincolativa del Collegio, la statuizione, è data unicamente dal dispositivo. È certo che il dispositivo è la risultante della discussione, e quindi la conclusione della decisione adottata, e normalmente tra motivazione e dispositivo non v'è contraddizione.

Ma se contraddizione si costituisce, e tale da stabilire un contrasto, un'antitesi, prevale il dispositivo ch'è opera del Collegio, e non la motivazione, in cui può essere erroneamente riflessa da l'estensore, per ragioni varie, la norma fissata dal Tribunale.

i beni alienati continuavano a rimanere nel possesso della venditrice. E su cotesta ulteriore contestazione della lite, decideva il detto Collegio con altra sentenza 20-29 novembre 1929 (VIII), che ammetteva senz'altro il deferito giuramento da prestarsi innanzi la detta sezione con riserva del merito e delle spese.

Contro tale sentenza notificata gli 8 dicembre 1929, in data 3 seguente gennaio appellava il Chiancone, a motivo che il Tribunale avrebbe dovuto non solo esaminare l'esito della prova, ma

disporre gli ulteriori mezzi istruttori da lui dedotti a sostegno della simulazione del rogito Giannattasio, anzichè ammettere il giuramento decisorio deferito solo in via subordinata.

Dai procuratori delle parti nella udienza del 16 scorso mese, si è concluso come sopra è cenno.

RITENUTO IN DIRITTO

Che ad informare la decisione della presente causa, bisogna tener presenti i criterii giuridici che prevalsero nella parziale definizione datavi con la interlocutoria del Tribunale di Salerno 27

Questo può desumersi dal congegno della prolazione delle sentenze, stabilito da l'art. 265 del Reg. G. G., pur se in pratica non sempre trova una rigida applicazione. Quivi infatti è disposto, che deliberata la sentenza, il presidente ne formula il dispositivo per iscritto e lo sottoscrive, consegnandolo al relatore delegato per estendere la sentenza, svolgendo evidentemente le quistioni e le argomentazioni; discusse dal Collegio, le quali debbono costituire l'antecedente logico della conclusione contenuta nel dispositivo. In base a l'art. 266 del Reg. citato, l'estensore dovrebbe consegnare la minuta della sentenza al presidente, per leggerla a tutto il collegio giudicante, ma questo in pratica non si osserva mai, sia per economia di tempo, che per fiducia ne l'estensore. Diversamente, non si avrebbero mai contraddizioni, in quanto esse sarebbero rilevate e corrette dal Collegio. Dunque, quando si verifica un contrasto tra la motivazione e il dispositivo, vi ha un difetto di motivazione, suscettibile di censura a mezzo di gravame, e se il gravame non viene proposto e la sentenza diviene giudicato, spiega la sua efficacia di giudicato il dispositivo.

Come argomento saldissimo a sostegno della nostra tesi, vi è il fatto logico che, se dovesse prevalere la motivazione sul dispositivo, nel senso che la statuzione fosse data da la motivazione, non vi sarebbe alcuna necessità di rinviare la decisione a l'esito di una istruttoria: ciò significa che il Collegio subordina a le risultanze de l'istruttoria il suo convincimento definitivo. E se l'istruttoria non coonestà e legittima l'assunto di chi la richiede, questi deve soccombere, salvo che non fornisca a conforto del suo assunto, rimasto deluso da l'istruttoria eseguita, novelle prove, *hic inde* desumibili. Secondo la teorica affermata da la Corte di Appello, la sentenza del Tribunale, che disponeva la prova, era già di per sè risolutiva della controversia, a causa delle considerazioni a le quali l'estensore si era abbandonato, e la prova, il Tribunale l'aveva disposta per perdere tempo e ingrossare le spese di giudizio.

E' nostro costume di annotare le sentenze con serenità e deferenza: questa sentenza, se più oltre c'indugiassimo a comentarla, forse ci farebbe deflettere dal nostro proposito. Ed è per questo che ci limitiamo a dire soltanto che la sentenza annotata è una congerie informe di inesatti elementi di fatto e di quistioni di diritto mal prospettate e malissimo risolte.

(s. m.)

dicembre 1927-10 gennaio 1928, e che quindi costituiscono la premessa necessaria dell'ulteriore suo svolgimento faciente capo al giudicato suddetto, e sia mestieri rian dare sulle affermazioni di diritto e di fatto già con lo stesso acquisite. Ed in prima il Collegio facevasi a rilevare, come quella del Chiancone fosse una vera e propria azione di dissimulazione, contro la validità del rogito Giannattasio in disamina, pur improntata essendo di un'apparenza di necessità la vendita al Napoli Lorenzo, e che una frode si fosse ordita ai suoi danni dalla debitrice Saviello, il che pone in evidenza la *causa simulandi* dell'atto contro il quale il terzo Chiancone poteva produrre ogni mezzo di prova, la quale deve trarsi da tutti gli elementi di convinzione psicologici più che materiali del fatto.

E passando alla disamina di costesti elementi già acquisiti e scaturenti *prima facie*, dagli atti e fatti svoltisi fra le parti, il Collegio riteneva palmare la *causa simulandi* nella Saviello, in quanto interessata a sottrarre le sue sostanze dall'azione dei creditori, perchè solo dodici giorni dopo la pubblicazione della sentenza di questa Corte recante la di lei condanna al pagamento di un capitale in favore del Chiancone, essa addive niva alla vendita al Napoli addì 25 marzo 1925, di tutti i suoi beni.

E le modalità concomitanti dell'atto: scelta di un notaio forestiero, registrazione in altro paese,

immediata trascrizione alla Conservatoria e scelta del compratore in persona di assoluta fiducia e non offerente dubbi sulla sua fedeltà, costituivano per sè altrettanti elementi atti ad integrare quello che costituisce secondo dottrina l'*haud agitur haud simulate concipitur*. Questi rilievi poi si elevavano ad argomenti salientissimi secondo il Collegio sulla causa ben cognita allo acquirente di salvare la Saviello dall'esecuzione coattiva del germano Matteo Napoli, il cui credito per circa lire diecimila risultava scaduto nel ventidue, quando la Saviello era in istato di fallimento, nè in quello il credito veniva insinuato per tema di impugnativa, nè, pur dopo un triennio, veniva messo in esecuzione, aspettandosi la pubblicazione della detta sentenza Chiancone per la intima del pre cetto mobiliare, a cui seguiva il giorno successivo la vendita Giannattasio, nella quale il voluto creditore esecutante non interveniva tampoco, come sarebbe stato logico, a quietanzare il pagamento del prezzo in prevalenza spettantegli e che gli sarebbe solo per il dippiù versato dal Lorenzo Napoli, col ritiro degli effetti, trascurando financo la normale garanzia dell'ipoteca legale da cui si dispensava.

Dalle quali univoche e convergenti presunzioni *hominis* (a senso dell'art. 1354 cod. civ.) traeva il Collegio la conseguenza che l'atto impugnato fosse stato ispirato unicamente a preservare i

beni della Saviello dall'imminente esecuzione del Chiancone. E poichè questi si diceva pronto altresì a dimostrare come il possesso degli immobili fosse sempre rimasto presso l'alienante, se dagli atti risultava il contrario, laddove la successiva alienazione del Napoli al Gennaro Russo raggiungeva il massimo dell'audacia, opinava il Tribunale che ad illuminare i fatti della causa di luce meridiana un tal mezzo fosse da disporre, nei quali sensi provvedeva con la citata sentenza, anzichè decidere in definitivo sul merito della istanza.

Oggi, dopo raccolta la prova, è tornata la causa al Tribunale, sull'ulteriore contestazione della lite in cui il Chiancone anzi tutto invocava ulteriori accertamenti, come il molto maggior valore degli immobili in ordine al voluto prezzo della vendita, nonchè una apposita perizia giudiziale da contrapporre a quella di parte esibita e dai confronti fra testimoni escussi un'ulteriore prova sui rapporti amichevoli dei testi con la Saviello e solo in subordine deferiva agli avversarii il giuramento decisorio sulla stessa unica posizione del possesso. Il Collegio si soffermava su quest'ultimo e lo disponeva senz'altro, in quanto non ostacolato da alcuna delle eccezioni onde all'art. 1334 capoverso cod. civ. e versante su di un estremo di fatto necessario alla definizione della lite.

Per la quale rilevava altresì la

sentenza impugnata come la precedente fosse andata troppo oltre nell'affermare la sussistenza della simulazione nei suoi considerando, quando riteneva pur necessaria l'ulteriore prova disposta.

Ora, la Corte, su cotesto punto capitale della causa non può seguire i primi giudici in ordine a tale valutazione, la quale tende erroneamente a togliere al giudicato in discorso quel sicuro valore che ha e che è rimasto fermo in base alla disamina completa e precisa dei fatti che inducevano il Collegio giudicante a ritenere già quasi raggiunta la *probatio* incombenente al Chiancone. E sul dedotto di costui che anche il possesso della cosa alienata fosse rimasto nelle mani della Saviello, quasi *ad abundantiam* dispose l'analoga prova. Compito pertanto dei primi giudici sarebbe stato solo quello in esito al suo raccoglimento, di vagliarne i risultamenti per avvisare se ed in quanto conducenti o se suscettivi d'integrazione cogli ulteriori mezzi offerti, senza discendere senz'altro all'ammissione del giuramento, solo in subordine deferito dall'appellante, quando, se pur non ostacolato dalla legge, poteva essere dubbio se con l'analoga risposta la lite fosse potuta rimanere decisa a norma dell'art. 2363 n. 1 citato cod., quando il punto di fatto da affermare o negare era solo uno degli elementi rimessi, insieme agli altri all'esame completo del magistrato nella definitiva pronunzia.

E così riguardata la situazione

processuale, osserva la Corte come a base della premessa interlocutoria il cui valore pel principio *tantum iudicatum quantum disputatum*, non può non rimanere saldo quale statuizione fra le parti, le sia ben consentito di trarre dal mezzo escusso la decisione ulteriore a base di tutti gli elementi acquisiti alla causa.

E senza pertanto soffermarsi sulle richieste di perizia e di ulteriori esami che ritiene non influenti al fine probatorio necessario alla causa, il Collegio ha ragione di trarre dalla prova stessa il perchè del voluto, sostituito possesso nella Saviello. Su di che in prima rileva come questo nel periodo non sospetto dal marzo (tempo di vendita) al maggio 1925 (data della citazione trascritta dal Chiancone) per la sua brevità ed imprecisione non potè affermare in modo attendibile a prò della Saviello. E che il congedo per finita locazione al colono dell'Angelo fu intimato solo il 13 marzo 1926, naturalmente a cura del nuovo proprietario Napoli, come costui doveva fino all'uscita riscuotere l'estaglio, laddove altri atti dominicali, in fuori di quelli strettamente giuridici avvedutamente compiuti, non risultano essersi fatti dal nuovo proprietario. Ma la spiegazione più efficiente del *post factum* nel periodo giudiziale 25-27, la si ha nella sollecita ulteriore alienazione del Napoli al Gennaro Russo, che se, pur vera nella sua finalità per costui, rileva

un implicito accordo dei coniugi Saviello-Galdi e del Napoli Lorenzo per far passare ben presto in mano aliena gli immobili stessi, pur in vista dell'evizione che si prospettava in atto dal nuovo acquirente.

E ciò, a suggello di tutti gli elementi precostituiti ed ampiamente valutati dalla prima sentenza e punto invalidati e scossi dalla prova contraria fatta raccogliere dalla Saviello, fuori i termini del capitolo giudiziale e quindi inoppugnabili *aliunde*, e troppo leggermente, va pur detto, fatta versare su argomento estraneo al fatto del possesso mantenuto o meno nella Saviello, unicamente discutibile.

Che pertanto, con tutta serenità e pienezza, crede la Corte poter dichiarare senz'altro la simulazione del rogito indiscussa nei rapporti così della Saviello che del Napoli Lorenzo, dato che per costui milita la piena consapevolezza, sia per la non accettata veridicità del credito di Matteo Napoli rimasto sempre inerte ed estraneo e sia per avere compiuto con la Saviello tutta l'orditura ed inscenatura sovra tratteggiata, anche non può non subirne le conseguenze di conserva con la stessa.

Che, colla riforma della sentenza impugnata, le spese dell'intero giudizio devono far carico, ma per capi, ad essi Saviello e Napoli con la attribuzione invocata rispettivamente dai procuratori Barrella e Conforti per l'anticipo fattone.

(*Omissis*)

Tribunale Civile di Milano 1. Sezione

(18-24 marzo 1930)

GIUA Pres. TRAMONTE Estens

MOSCARIELLO - SCAGLIA

**Spese giudiziarie - Liquidazione
- Maggiori compensi dovuti
al proprio patrono - Elementi
di valutazione - Nome, auto-
rità, anzianità del patrono,
importanza della causa, rile-
vanza delle quistioni trattate.**

*La misura dell'onorario del pro-
fessionista non va intesa soltanto
in un gretto criterio di tempo,
ma va calcolata in relazione al
nome del professionista, alla sua*

*anzianità che si traduce in espe-
rienza, all'attività spiegata, alla
natura della controversia, alla
qualità delle persone, al risultato
conseguito, alle difficoltà incon-
trate, a tutto quel complesso di
circostanze che non possono essere
minutamente e singolarmente va-
lutate (1).*

(Omissis)

Con atto di citazione del 31 ottobre 1930, l'avv. Moscarriello convenne in giudizio avanti questo Tribunale lo Scaglia, qui residente già suo cliente e chiese il pagamento della somma di L. 69398.40, quale importo di parcella per le

(1) Abbiamo pubblicata questa sentenza del Tribunale di Milano, non perchè in essa vi siano quistioni di diritto di speciale menzione, ma per la importanza che essa assume nei rapporti della classe degli avvocati, tanto vilipesi da l'anonima critica di folle o conventicole inconsapevoli o maligne, e che spesso è tanto maltrattata dagli stessi organi professionali, che, ne le liquidazioni dei compensi, adottano criteri di così miserevole ristrettezza, non fatti certo per elevare la funzione de l'avvocato. Questa sentenza è altamente ammonitrice: agli organi professionali, che liquidano compensi di fame; ai magistrati, che danno la loro sanzione legittimatrice ai pareri delle R. Commissioni; a quegli avvocati che contrastano al collega un degno compenso; ai clienti abulici o ingrati, che dopo aver sfruttata l'opera del proprio patrono, mettono in moto tutte le risorse, che ad essi concede il nostro vecchio codice di rito civile, per falciadiare i compensi e dilazionare il pagamento, quando non si ricorra finanche a le volgari insinuazioni, a le diffamazioni e a le calunnie.

L'opera del professionista non deve valutarsi soltanto per quella che in effetti è la prestazione, perchè se talvolta un semplice parere orale o la compilazione di un atto protestativo richiedono pochi minuti di tempo, quest'opera, a l'apparenza insignificante, è il prodotto dello studio e de l'esperienza di decenni. Le cause presentano caratteristiche diverse e multiformi, ne la loro molteplice varietà: alcune sono di valore limitato, ma involgono quistioni di diritto di notevole importanza e forse addirittura nuove. In tal caso tener conto soltanto del lieve valore della disputa e non del grande valore delle quistioni trattate è un errore grossolano. Il valore del professionista, l'autorità del nome sono coefficienti ugualmente importanti, non perchè il nome e il valore esercitino influenza su l'animo dei magistrati, che guardano in faccia a le cause, e non a le parti e ai patroni, ma perchè più facilmente e più speditamente riescono a realizzare quegli elementi di discussione, che offerti al magistrato, sono da questi più accuratamente esaminati, offrendo in tal modo maggiori probabilità di vittoria. Lo stesso è a dirsi per l'anzianità del patrono, perchè l'anzianità riassume una maggiore esperienza, idonea ed

prestazioni professionali date a suo favore dal 29-3 al 30-12-1929, riflettente la legale assistenza di di una serie di dolorose vicende iniziate col di lui internamento in un manicomio provocato dal figlio e continuate finora con la sentenza di questo Tribunale che respinse l'istanza d'interdizione e di inabilitazione e spiegò ad illustrazione della sua opera che questa si svolse col provvedere alla assistenza di psichiatri privati, che potessero correggere il responso manicomiale pregiudizievole per il proprio cliente, col seguire, coadiuvare, vigilare l'opera degli amministratori provvisori, per ottenere la dimissione definitiva del cliente dal Manicomio, coll'assi-

sterlo e difenderlo nella causa d'interdizione, col provocare il procedimento penale relativo, col vigilare continuamente onde tenere lontane le insidie e gli obliqui disegni avversari, col dare una consulenza continua per tutte le necessità del cliente fino a trascurare interessi della clientela e gli altri interessi propri. Aggiunse a chiarimento della misura degli onorarî di avvocato che questi gli erano stati promessi dal suo cliente in una cifra anche più alta, ma che poi, scelta la via di una liquidazione rimessa alla Commissione Reale degli avvocati, il cliente l'accettò, promettendo una dichiarazione scritta al riguardo ed un primo acconto immediato di lire 15900.

evitare errori procedurali e sostanziali, che talvolta incidono in forma inesorabile su la lite, o a rilevare in profitto del proprio difeso, errori procedurali o deficienze difensive della parte avversa. Il valore ingente della causa deve essere tenuto ugualmente presente, anche se ad esso non si contrapponga uno speciale impiego defensionale, perchè quanto più notevole è il valore della causa, tanto più essa può ferire gli interessi economici del cliente, che eliminato il grave danno della pretesa contro di lui avanzata, non deve lesinare su l'opera dell'avvocato, per contrastare la retribuzione, la quale è sempre lieve cosa, di fronte al pericolo corso.

Il Tribunale di Milano, valutando questo complesso di considerazioni, si è indotto ad affermare l'esatto principio che l'opera professionale va riguardata e valutata a la stregua di tutti i coefficienti del processo, subiettivi ed obiettivi, e tenuto conto di quello che si vede e di quello che non si vede ne la estrinsecazione del mandato conferito al patrono e ne l'esercizio della funzione di questi. Le attuali vigenti tariffe, pur innovando le antiche, non considerano tante accessorie prestazioni, che ineriscono a perdita di tempo e a disborso di spese irripetibili. Le faticose istruttorie, per esempio, non sono mai sufficientemente retribuite a tenore di tariffa; così tutto il lavoro di assistenza a la causa.

Se si considerasse, infine, lo stato di agitazione de l'anima de l'avvocato nell'ansia, talvolta spasmodica, dell'attesa, e il dolore per una ingiusta sconfitta, tutti dovrebbero convenire che non è mai degnamente indennizzata l'opera del difensore, che anima e corpo, cuore e mente, tempo e danaro, mette a servizio del proprio cliente, antepoendo apesse volte gli interessi di costui ai proprii, per conseguire l'auspicata vittoria.

La sentenza del Tribunale di Milano, che noi pubblichiamo per farla conoscere a tutti i magistrati ed avvocati d'Italia, e il parere della R. Commissione degli

Costituitesi le parti in causa, l'attore ha insistito nelle domande ed ha dedotto prove per interrogatorio e per testi, dirette ad accertare il suo assunto. Il convenuto ha chiesto che l'attore debba proporre in un solo giudizio tutte le ragioni di credito verso di lui in dipendenza e per l'effetto del mandato professionale ricevuto, che questa causa venga discussa congiuntamente con quella di convalida di sequestro ottenuto a garanzia di siffatti crediti professionali, che l'importo delle consulenze venga quanto meno ridotto anche in relazione degli accordi ricevuti dall'attore per complessive lire 195333,75 e degli incassi effettuati e che fu autorizzato a trattenere. La causa è stata trattata all'udienza del 27-2-930 nella quale i procuratori delle parti hanno concluso rispettivamente nel modo innanzi trascritto.

DIRITTO

Nonostante le spiegazioni e i rilievi in via pregiudiziale e di merito esposti dal nuovo patrono del convenuto, le richieste del medesimo non possono essere accolte

dal collegio, perchè difettano di base giuridica. L'opera professionale di un avvocato a favore del suo cliente, può riflettere prestazioni continuative o periodiche varie e generiche che si riassumono nella consulenza e che specie per le grandi aziende commerciali possono essere anche quotidiane, ovvero può riflettere prestazioni riguardanti singoli affari e controversie indipendenti fra loro e da ogni altra opera. E mentre per le prime di solito la liquidazione delle competenze viene fatta mediante pagamento di una somma complessiva a fine di anno o a periodi più brevi e normalmente e preventivamente fissata, per la seconda invece riguarda la definizione dei singoli affari, mediante il pagamento dei relativi compensi, di volta in volta convenuti e distinti l'uno dall'altro, tranne una diversa volontà manifestata dalle parti. Ma, sia per le une che per le altre, non è mai possibile, come invece pretenderebbe il convenuto, nella specie, riunire insieme le ragioni di credito per farle valere a mandato esaurito, giacchè trattan-

avvocati di Milano, nel mezzogiorno d'Italia forse desteranno scandalo, perchè da noi un compenso di L. 60000 è un mito, e se interpellassimo avvocati meridionali di fama nazionale e mondiale, Scialoia, Ianfolla, Bruschetti, Marciano, De Nicola, De Marsico, e, violando le tombe illustri, Pessina, Correrà, Gianturco, Amore, Rosano e cento altri colossi del Foro, che hanno portata a le cime della grandezza, la nobiltà della funzione de l'avvocato, questi illustri maestri direbbero certamente che i compensi loro liquidati e pagati sono valse solo a consentire che la vita si svolgesse con dignità associata al lavoro diuturno e imprescindibile.

Il Tribunale di Milano, come molti altri tribunali del settentrione d'Italia, disdegnano la lesina, che auspichiamo sia anche nel mezzogiorno posta tra i ferri vecchi di un passato che ci deve riguardare solo per evocare quei Grandi che si elevano, per virtù proprie o privilegio divino, ai vertici della gloria. (s. m.)

dosi di un mandato continuativo, questo potrebbe durare anche fino alla morte dell'avvocato. E non può ammettersi che una liquidazione di competenze professionali si porti tanto lontano dalla prestazione e per un tempo incerto. Se pertanto l'avv. Moscariello ha prestato la sua opera allo Scaglia, sia per quanto esposto nella specifica di cui è oggetto questa causa, sia per altre cause e per altri affari, egli ha spiegato la sua attività in virtù di tanti mandati diversi, per ciascuno dei quali può chiedere, con giudizio separato e distinto dagli altri, il corrispettivo della singola prestazione. Altrettanto deve dirsi per la riunione di questa causa con quella di convalida di sequestro.

Nessuna ragione di connessione esiste tra le due cause e nessun motivo d'opportunità si riscontra perchè la liquidazione di una parcella sia messa in relazione con un sequestro conservativo diretto a cautelare il creditore di queste e di altre somme. Quanto alla deduzione della parcella di acconti da imputarsi alla stessa per una somma non inferiore a L. 19583,75, il Collegio osserva che in atti non solo non esiste alcuna prova di siffatti pagamenti in acconto per questo oggetto, comunque contestato dall'avv. Moscariello, ma anzi vi è la prova del contrario nella stessa deduzione fatta dal convenuto nel suo primo capitolo nel quale si vorrebbe dimostrare che gli acconti riflettono

le varie pratiche giudiziarie e di assistenza affidate all'avv. Moscariello. Inutili sono pertanto le dedotte prove del convenuto, perchè i fatti che si vorrebbero così dimostrare, o sono ammessi, ovvero non hanno alcuna influenza sulla decisione a nulla importando per esempio, che atti e documenti della causa d'interdizione si trovino presso l'avv. Moscariello. Nel merito delle istanze attrici, rileva il Collegio che sulle promesse di lauti compensi fatti dallo Scaglia al suo legale e sull'accettazione della liquidazione rimessa dalla R. Commissione degli avvocati non è il caso di fermarsi, in considerazione appunto dello stato d'angoscia nel quale egli indubbiamente, in conseguenza del suo internamento in un manicomio che non gli lasciava la libertà e serenità necessaria per contrarre obbligazioni che in sicura coscienza possano ritenersi valide. Inutili pertanto si ravvisano le prove orali dedotte all'uopo nei primi nove capitoli, non essendo influenti sulla ragione del decidere, ed inutili sono pure le successive prove testimoniali, dedotte allo scopo di spiegare tutta l'attività spiegata dall'avv. Moscariello a favore del suo cliente, giacchè tale attività risulta pienamente provata dagli atti di causa, che mettono il collegio in grado di esaminarla e valutarla alla stessa stregua della commissione Reale, il cui giudizio, se in verità non obbliga il Collegio, che è libero di valutare e di ap-

prezzare l'opera spiegata dall'avvocato, può nella specie essere pienamente confermato, perchè rispondente a criteri di equa valutazione.

La misura dell'onorario del professionista non va fatta soltanto in un gretto criterio di tempo, ma va calcolata in relazione al nome del professionista, alla sua anzianità che si traduce in esperienza, all'attività spiegata, alla natura della controversia, alla qualità delle persone, al risultato conseguito, alle difficoltà incontrate, a tutto quel complesso di circostanze che non possono essere minutamente e singolarmente valutate.

E nella specie, se è vero che bisogna esaminare quanta parte dell'esito favorevole nella causa d'interdizione sia dovuta alla abilità del patrono e quanto ancora sia dovuta alla diligenza ed alla abnegazione dei medici e delle altre persone che tutte concorsero al risultato finale, è vero pure che non è soltanto l'attività che direttamente ha concorso all'esito favorevole di questa causa, ciò che deve essere valutato e compensato, ma tutta l'opera d'assistenza prestata dall'avvocato al suo cliente, comunque quest'opera abbia concorso al risultato finale. Non soltanto la trattazione di questioni complesse di diritto e l'esame minuto di documenti sono meritevoli di larghi compensi, potendo alle volte certe situazioni dolorose di fatto rinchiudere, come nella specie, tutta un'assistenza con-

tinua, snervante, vigile, pronta, che importa l'abbandono quasi di ogni altra pratica e di ogni altro interesse proprio.

Non si può mettere in dubbio che, nell'azione d'interdizione promossa dal figlio contro un padre ricco, per disporre della sostanza, che s'inizia col provocare l'interamento in Manicomio del padre, al legale incaricato dell'assistenza di quest'ultimo, incombono doveri e si presentano difficoltà di gran lunga superiori a quelle che provengono dalle comuni controversie, nelle quali non sono impegnati ed in lotta tra di loro sentimenti umani ed istinti bestiali.

Valutati perciò tutti gli elementi rilevabili dagli atti, e tenuto conto della natura specialissima della prestazione professionale dell'avv. Moscardiello e del modo con cui fu prestata, il collegio ritiene equa la liquidazione proposta dalla commissione reale e ritiene pertanto di confermarla, dichiarando dovuto all'attore l'onorario di avvocato nella misura di L. 60000 e le spese e competenze di procuratore nella misura di L. 9000.

E poichè non ricorrono gli estremi per rateizzare i pagamenti, deve respingersi la relativa istanza del convenuto. Alle spese deve essere condannato il convenuto soccumbente. E poichè ricorrono gli estremi dovuti dalla legge trattandosi di domanda fondata su mandato scritto, può autorizzarsi la provvisoria esecuzione della sentenza.

(*Omissis*).

Tribunale Civile di Salerno - I. Sezione

DI GENNARO *Presidente*

VICECONTE *Relatore*

CATINO-CURATORE VENTRE
e VILLANI

**Società di fatto — Rapporto di
coadiuvazione — Elemento
obiettivo e subiettivo — Con-
corso.**

**Fallimento — Società di fatto —
Estensione ai socii — Preventivo
fallimento della società.**

*Nel rapporto di coadiuvazione
a l'altrui commercio non può*

*identificarsi la società di fatto, i
cui estremi obiettivi devono sboc-
care nell'altro subiettivo dell'afec-
tio sociatis, nel quale culmina la
volontà delle parti di stringersi in
vincoli sociali con tutte le conse-
guenze da questi derivabili (1).*

*Il fallimento dei singoli com-
ponenti di una società irregolare
dev' essere preceduto dal falli-
mento di questa: il fallimento
della società produce il fallimento
dei socii illimitatamente respon-
sabili che la compongono, e mai
il fallimento di un altro socio, se
non sia stato dichiarato il falli-
mento della società (2).*

(1) L'enuciiazione del principio trova il suo fondamento in tutti gli atti della vita sociale, in cui spesso le apparenze possono tradire la verità ascosa e gli osservatori non debbono limitarsi, ne l'esame, a la superficie, ma debbono approfondire la sostanza, cioè il valore vero, la intima essenza delle cose.

Il rapporto di società si concreta, più che nel fatto di due o più persone che si uniscono per lo svolgimento di una determinata impresa, ne la intenzione di associarsi per svolgere un'attività organizzata a scopo di realizzare una speculazione commerciale, da cui i singoli partecipi si ripromettono un profitto, un vantaggio, un lucro. Non ogni riunione di persone che spiegano un'attività, esprime un vincolo sociale, come non ogni associazione d'individui costituisce una società commerciale. Due o più persone associate possono obiettivamente indurre al concetto di società, ma questa si desume non dal fatto materiale della riunione, ma da la volontà, espressa o tacita, di unirsi in società a comune vantaggio, anche se i vantaggi, che i componenti la società si ripromettono, siano in grado e proporzione diversi, correlativi al contributo che ciascuno apporta a la società. Dunque, è la volontà — *affectio societatis* — che stringe il rapporto sociale, che bisogna riguardare, e non già l'atto materiale della unione. Coadiuvare un commerciante non equivale a partecipazione a la società con conseguente partecipazione a l'accollo delle perdite e al riparto degli utili aziendali. Se ci fermassimo soltanto al fatto obiettivo, dovremmo ineluttabilmente pervenire a l'assurdo giuridico che anche gl'impiegati ed operai, che codiuvano il loro datore di lavoro, sarebbero da considerarsi suoi socii e forse con maggiore ragione, ove si consideri che la coadiuvazione di questi elementi essenziali di produzione è indispensabile mezzo per lo svolgimento de l'attività sociale.

La moglie che coadiuva il marito nel commercio di costui, non può, perciò solo, considerarsi unita al marito in rapporto sociale, sia perchè da tale opera di coadiuvazione non ritrae un diretto personale lucro e sia perchè l'attività che svolge inerisce al concetto della *società familiare*, diversa da la *società commerciale*, ne la quale prima tutti i componenti della famiglia debbono partecipare

(Omissis).

DIRITTO

Le due cause devono essere decise con unica sentenza. Esse sono intimamente legate, costituendo la dichiarazione di fallimento il presupposto essenziale della contestazione della creditoria ipotecaria pretesa dal Catino. In questa fase contenziosa si è chiarita la situazione della sig.ra Villani rapporto al commercio esercitato dal marito. Costui (è pacifico) commerciava nell'acquisto di animali da macello, che, oltre a rivenderli vivi, smerciava anche nella sua beccheria con vendita a dettaglio, alla quale attendeva, in-

sieme con lui, la moglie signora Antonietta Villani. Questa, secondo le attestazioni del Commissario Prefettizio del Comune di Vietri sul Mare, coadiuvava il marito nella gestione della beccheria; in questa coadiuvazione (è l'unico elemento accertato nella processura fallimentare) non può identificarsi la società di fatto, i cui estremi obiettivi devono sboccare nell'altro subbiettivo dell'*affectio societatis*, nel quale culmina la volontà delle parti di stringersi in vincoli sociali con tutte le conseguenze da questi derivabili. Dalla accertata coadiuvazione rapporto alla gestione della

per dovere morale e legale, e non già per assolvere ad un obbligo che scaturisca da la vita commerciale, o da la costituzione di un contratto. La moglie è sempre associata al marito, in dipendenza del vincolo coniugale, ma non segue le sorti del marito commerciante, se al vincolo coniugale non si aggiunga quello commerciale, cioè la volontà di entrambi di associarsi per lo svolgimento in comune di un determinato atto di commercio, poco monta se il lucro sia trattenuto solo dal marito, perchè questi, sino a quando rimane in vita il rapporto coniugale, è il capo di famiglia e al godimento del suo patrimonio partecipa anche la moglie. Se diversamente si opinasse, si dovrebbe ritenere che al matrimonio del commerciante segue una fusione di interessi dei coniugi a fine commerciale e la moglie, per il semplice fatto del matrimonio, diviene commerciante, perchè socia del marito, sol perchè la moglie, per economia di spese, solleva il marito dal peso di preporre al suo commercio un impiegato. Se la coadiuvazione tra persone estranee può essere indice di una probabile costituzione di società di fatto, le probabilità diminuiscono quando la coadiuvazione viene esercitata da la moglie. Nè può esser elemento di prova idonea a stabilire il rapporto di società, l'obbligazione che la moglie assume al posto o in concorso del marito; perchè tale assunzione di obbligazione non è la confessione o la espressione del rapporto sociale costituito, ma l'attestazione di una necessità familiare, che induce la moglie a intervenire in aiuto del marito,

In simili rapporti, dunque, bisogna approfondire la volontà delle parti, e solo allora può ritenersi il vincolo sociale, quando i rapporti siano tali, che, se al posto della moglie vi fosse un estraneo, si avrebbe una posizione di fatto e di diritto configurativa della società commerciale.

Questa sentenza valga ad ammonire avvocati e giudici, che con troppo semplicismo, promuovono e dichiarano estensioni di fallimento a terzi, dei quali non considerano il grave danno, purtroppo irrisarcibile, che loro procurano. E dire che frequentemente l'estensione del fallimento colpisce il terzo, inconsapevole della

beccheria, non può senza prova, desumersi la esistenza, fra coadiuvato e coadiuvante, del vincolo di società. A dimostrazione della sussistenza di questo vincolo, si è esibito un elenco di protesti per cambiali firmate dal Ventre e dalla moglie, ma questa duplicità di firme su cambiali non può essere dimostrativa che di un vincolo solidale di obbligazione cambiaria, non di un vincolo sociale tra i firmatari. La prova della esistenza di questo vincolo potrebbe essere ribadita dalla situazione di fatto della solidarietà del vincolo cambiario, ma da questo non può arguirsi la esistenza del vincolo suddetto. Considera, poi, in punto di diritto il Tribunale, che dal principio codificato nell'art. 847 del codice di commercio, che "il fallimento di una società in nome

collettivo (quella ipotizzata sussistente tra Ventre e Villani) e in accomandita produce il fallimento dei socii responsabili senza limitazione,, si desume che il fallimento dei singoli componenti della società debba essere preceduto dal fallimento di questa. Il fallimento della società produce il fallimento dei socii illimitatamente responsabili che la compongono, mai il fallimento di un altro socio, se non sia stato dichiarato il fallimento della società. Coerentemente a questo principio, sempre riaffermato dalla giurisprudenza, nel progetto del nuovo codice di commercio, nell'articolo 877 si è creduto codificare la *regula iuris* desunta dall'articolo sopra citato del codice vigente, disponendosi che in nessun caso può estendersi il fallimento di un sin-

trama che si ordisce ai suoi danni, ne le oscure confabulazioni e mistificazioni retrospettive di ana procedura fallimentare in corso. Questa facoltà di dichiarare ed estendere fallimenti è anomalia spirituale, è aberrazione; occorre che si vada con cautela e si metta il terzo in condizione di potersi difendere, sì che il fallimento non piombi come la folgore sul suo capo per dissolverne economia ed onorabilità, che rimangono sempre notevolmente lese, pur se segua una revoca di fallimento, che rimane postumo rattoppo, sarcitura di sdruccio, che non ridà mai l'integrità anteriore.

(2) Anche questa massima dettata dal Tribunale ci pare rispondente a la esatta interpretazione della legge.

La società commerciale — se irregolare è da equipararsi a quella in nome collettivo, anche se le obbligazioni private tra i socii ineriscano ad altra configurazione sociale — è un ente commerciale diverso da le persone dei singoli componenti, cioè dei socii. Dichiarato il fallimento de l'ente si ha l'automatica estensione di fallimento dei socii de la società, sia questa in nome collettivo o in accomandita, per il chiaro disposto de l'art. 847 c. di comm, e ciò perchè l'ente così costituito, si sostanzia ne le persone dei singoli socii; ma se l'ente abbia diversa costituzione — società anonima — il fallimento de l'ente non trae seco il fallimento dei socii (azionisti), perchè le obbligazioni da costoro assunte sono a responsabilità limitata, cioè relative al solo importo delle azioni sottoscritte. Stabilito il principio che il fallimento delle società in nome collettivo o in accomandita — regolari o irregolari poco monta — conduce al fallimento dei singoli socii, può verificarsi anche

golo commerciante a terzi, se prima non è provata l'esistenza e dichiarato il fallimento della società per cui il terzo dovrebbe rispondere quale socio illimitatamente responsabile. L'estensione del fallimento *Ventre Giovanni* (singolo commerciante) a *Villani Antonietta* (terzo), doveva essere preceduta dalla provata esistenza della società e dal fallimento di questa. Nel difetto l'estensione è senza presupposto giuridico. Dal citato art. 847 del vigente codice di commercio, si evince l'altra inderogabile condizione che deve, in via di massima, sussistere per il fallimento dei socii che il socio a cui si vuole estendere la dichiarazione fallimentare, risulti responsabile senza limitazione. Per le società irregolari (art. 98) contraggono responsabilità senza

limitazione coloro che operano in nome della società, onde nelle società irregolari a carattere collettivo, la estensione del fallimento della società ai singoli socii ha come presupposto la dimostrazione che il socio abbia nei singoli affari operato in nome della società e nel difetto della prova di tale presupposto, non è giuridicamente possibile estendere il fallimento al socio di fatto. Nella specie, se pure fosse provata l'esistenza della società di fatto tra *Ventre e Villani*, occorre provare di avere la sig.ra *Villani* operato in nome della società. Questa specifica prova non è stata fatta e non si è neppure tentata. Il fallimento di *Villani* dev'essere, perciò, revocato. Questa decisione assorbe l'altra della contestazione della ipoteca del *Catino*, la cui

l'inverso, che il fallimento dei socii tragga seco il fallimento della società, se i socii siano stati dichiarati contemporaneamente falliti, e per la stessa ragione creditoria, che inerisca al rapporto sociale. Se, invece, il socio è dichiarato fallito come individuo, cioè come commerciante autonomo, non può estendersi il fallimento a l'altro socio, perchè questi può correre il rischio del fallimento solo in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società. Da ciò consegue, che, per dichiararsi il fallimento del consocio, deve dichiararsi prima il fallimento della società, e per dichiararsi il fallimento della società, occorre di questa prima stabilire la esistenza. Se l'estensione del fallimento al socio, in sostanza, s'integra nella dichiarazione di fallimento della società, e in apparenza sembra che non abbia alcuna utilità pratica la escussione fallimentare preventiva della società, noi riteniamo che la discettazione, mentre risponde ad una più esatta interpretazione della legge (art. 847 c. di com.), mette il consocio in condizione di poter sempre combattere la supposta esistenza della società, quando questa venga escussa. E come bene ha detto il Tribunale, il precetto fermato dal legislatore ne l'art. 847, è ribadito da l'art. 877 del progetto del nuovo codice di commercio. Noi riteniamo che la disposizione de l'art. 847 c. di com. tragga i motivi della speciale statuizione nel principio generale fermato ne l'art. 106 c. di com., in cui è detto che l'azione verso i socii illimitatamente responsabili della società può esercitarsi solo dopo l'escussione della società. Questo principio generale non poteva essere vulnerato ne l'istituto del fallimento, senza che venisse specificamente dedotta la deroga. (s. m.)

consistenza aveva come presupposto lo stato fallimentare, eliminato con la deliberata revoca. Attesochè il curatore del fallimento Ventre deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio, e dell'onorario di diteda.

(*Omissis*).

Tribunale di Salerno 1. Sezione

(12 aprile 1929)

DI GENNARO *Presidente*

CACCIAPUOTI *Estensore*

PALMIERI - PALMIERI

Eredità - Rinunzia - Trasmissione del diritto agli eredi - Ammessibilità - Condizioni.

La facoltà di revocare la rinunzia all'eredità si trasmette all'erede del rinunziante, chiamato a succedergli "iure proprio", a titolo universale, purchè concorrano le condizioni indicate nell'art. 950 cod. civ. (1).

(*Omissis*).

La rinunzia all'eredità è irrevocabile per principio d'ordine

generale, poggiato sul rilievo che il rinunziante, dovendo considerarsi, per prescrizione esplicita di legge, come se non fosse stato mai chiamato a succedere, va equiparato a qualsiasi persona estranea all'eredità e non può disvolere ciò che volle. Contrasta in vero colla logica giuridica il ritorno in vita della qualità di erede di cui l'interessato si sia volontariamente e regolarmente spogliato coll'atto unilaterale di rinunzia. Il principio però non costituisce un imperativo categorico assoluto ed inderogabile. La rinunzia, oltre ad essere inesistente per cause di carattere generale od annullabile per dolo o violenza, può essere revocata in uno dei seguenti casi, costituenti eccezioni alla regola generale: che si riferisca all'eredità di persona vivente — che sia compiuta in pregiudizio delle ragioni dei creditori del "de cuius", — che coesistano queste due essenziali condizioni; che il diritto di accettare l'eredità non sia ancora prescritto e che altri eredi non

(1) La soluzione prescelta dal Tribunale a dirimere la controversia ci pare di evidente esattezza. Tutta la quistione si risolve, in perfetta rispondenza al disposto di legge, nel principio che l'erede a titolo universale, assumendo la posizione giuridica del *de cuius*, di questi diviene titolare di tutti i diritti. Come il *de cuius*, così i suoi eredi, possono accettare un'eredità non ancora accettata, rinunziare a tale eredità, sempre che facciano in tempo e non abbiano fatto atti che inducano a decadenza del diritto alla rinunzia, e possono revocare la rinunzia, quando essa non abbia quesito diritti agli altri partecipi dell'eredità. Gli eredi si sostituiscono al *de cuius*, di cui continuano la personalità giuridica, ai fini del godimento dei diritti patrimoniali. Come i beni così i diritti si trasmettono dal *de cuius* all'erede; tra i diritti vi è pure quello di accettare un'eredità o rinunziarvi o infine di revocare la rinunzia già fatta, così come poteva agire il *de cuius*. Riteniamo che la precisione del disposto di legge non debba offrire esca a dispute: in ogni modo, il Tribunale ha deciso con copiose argomentazioni, desunte da la legge e dai principii generali di diritto.

(s. m.)

l'abbiano comunque accettata. Quest'ultima eccezione, ispirata da ragioni di interesse privato, non contrastanti coll'interesse pubblico, è fondata su criteri armonizzanti di equità ed utilità sociale, facili ad intuirsi, ma anche sotto il riflesso prettamente giuridico, non va considerata come un'anomalia. Quando nessun erede, a seguito della rinuncia, prende nella successione il posto spettante al rinunziante, è giusto che sia tutelato e favorito l'interesse di costui a riesaminare la portata della decisione già presa entro il limite di tempo del termine prescrizionale e sia coperto dalla sanzione di validità il mutamento radicale ch'egli, "melius re perpensa", apporti nella linea di condotta rispetto all'eredità ancora disponibile, perchè in tale caso "res est adhuc integra", in quanto che è ancora incerta la condizione giuridica del patrimonio ereditario per la mancata accettazione dell'eredità da parte di qualsiasi erede e conseguentemente la ritrattazione del rinunziante rispetto all'eredità ancora vacante non viene a ledere alcun diritto quesito.

Cotesta facoltà di revoca della rinuncia, qualora non sia esercitata in vita del rinunziante, si trasmette a quelli che gli succedono "iure proprio", a titolo universale. Trattasi in vero d'una facoltà, che per la sua essenziale natura non s'estingue col cessare della vita fisica dal suo titolare, ma gli sopravvive, facendo parte della

sfera di diritti e facoltà trasmissibili agli eredi per la sua fisonomia prettamente patrimoniale. Questa trasmissione di facoltà, è in armonia coi principii basilari del diritto successorio, in virtù dei quali l'erede subentra realmente nella posizione giuridica del suo autore, lo rappresenta, ne continua la personalità giuridica ed anzi si considera che formi col trasmittente una persona sola. Ne consegue che all'erede spetta tutto il complesso di diritti e facoltà di cui il "de cuius", era investito, con esclusione soltanto di quelli che, per essere inerenti in senso stretto alla persona di lui, s'estinguono collo spegnersi della sua attività fisica ed intellettuale. In questa ultima categoria, non può comprendersi il diritto di ritrattare la rinuncia all'eredità, perchè per la sua natura intrinseca e sostanziale incide sull'interesse patrimoniale, risolvendosi in utilità o perdita. Per altro niuna apprezzabile ragione giuridica sussiste per giustificare il veto all'erede trasmissionario d'esercitare la facoltà di revoca, spettante al trasmittente.

Il concetto di non fare permanere a lungo incerta la sorte dei beni ereditarii non è argomento convincente, perchè, sempre che non si ecceda il termine di prescrizione e non si ferisca il diritto dei chiamati a succedere per la rinuncia del primo erede, la posizione giuridica in cui viene a trovarsi quest'ultimo rispetto

alla revoca della rinuncia è identica a quella del suo immediato dante causa.

Sarebbe davvero ingiustificata l'anomalia di consentire che l'accettazione dell'eredità sia compiuta da qualunque avente diritto, anche alla vigilia del decorso del trentennio, e di vietare tale accettazione all'erede del rinunziante sotto lo specioso pretesto di non protrarre a lungo la condizione d'incertezza dell'eredità vacante.

Le due facoltà di accettare e rinunciare sono parallele e coeve, aventi identità di punto di partenza ed affinità di svolgimento, ed in quest'ultima è insita quella inscindibile di revoca: onde una disparità di trattamento giuridico sarebbe inammissibile. Il caso di revocabilità fissato nell'art. 950 cod. civ., sconosciuto in diritto romano, fu inserito nel diritto (art. 700 del cod. napoleonico) e, dopo essere stato riprodotto nei codici italiani preesistenti, è stato trasfuso nel nostro sistema legi-

slativo mediante la disposizione dell'art. 950, identica sostanzialmente a quella contenuta nello art. 790, da cui ha origine.

Orbene, la scuola francese è concorde nel ritenere che il diritto di revocare la rinuncia appartiene, oltre che all'erede, ai suoi creditori ed ai suoi cessionarii e si trasmette egualmente agli eredi dell'erede, sempre che la rinuncia non abbia raggiunti interi i suoi effetti e non siasi superato il termine di prescrizione.

Adunque il silenzio della nostra legge civile sulla trasmissibilità all'erede della facoltà di ritrattare la rinuncia all'eredità, fatta dal suo autore, non può avere altra interpretazione che quella del riconoscimento di tale facoltà come corollario logico e giuridico delle norme generali e speciali fissate in ordine all'accettazione e rinuncia dell'eredità ed anche pel processo di derivazione dell'art. 950 dal codice francese. (Omissis).

ABSENS ABSENTIS CURATOR ESSE NEQUIT. Inst., De Curat.

L'assente non può essere curatore dell'assente.

*
**

QUI EXTRA CONTINENTIA URBIS EST, ABEST. Ulp. l. 173 § 1 D. de V. S. 50, 16.

Chi è fuori dei circondari della città è assente.

*
**

INTEREST HOMINIS HOMINEM BENEFICIO AFFICI. l. 7 de servis exportandis.

E' bello che l'uomo si renda benefico verso il suo simile.

Giurisprudenza del Lavoro

Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro

(8 luglio 1930)

DI GENNARO Pres.

SQUILLACI Est.

DE AUGUSTINIS - CAIAFA

Mezzi istruttori - Poteri del giudice per la fissazione dei termini - Applicabilità in difetto delle norme del cod. di proc. civ. - (Art. 11 R. D. 26 febbraio 1928 n. 491.

Nel procedimento per le controversie individuali del lavoro, ove il giudice non abbia fissato, ai sensi dell'art. 11 del R. D. 26 febbraio 1928 n. 471, i modi ed i termini per l'espletamento dei mezzi istruttori, questi vanno regolati dal cod. di proc. civ. (1).

(Omissis)

Visto il verbale di prova del 25 giugno 1930 relativo alla causa tra la ditta Caiafa Gaetano e figlio ed Alfonso De Augustinis. Intesa la relazione del giudice delegato cav. Vincenzo Squillaci. Sull'incidente sollevato dal Procuratore del Segretario provinciale dell'Unione dei Sindacati Fascisti del Commercio di Salerno, in rappresentanza del sig. Rag. Alfonso De Augustinis, il Collegio osserva, L'art. 11 R. D. 26 febbraio 1928 n. 471, mentre dispone che il Collegio ed il Pretore, ordinando, quando ne sia il caso, anche di ufficio, i mezzi istruttori che ritenga necessari, stabilisca i modi ed i termini per l'espletamento dei mezzi istruttori ordinati, nulla

(1) La massima affermata dal Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, con questo suo chiaro pronunziato, non può non essere ritenuta più che giusta. Nel silenzio del R. D. 26 febbraio 1928 n. 471, è giuridicamente indiscutibile la necessità di osservare le norme tassative della legge di rito. Ed invero il citato R. D. che sopprime giurie di proviviri e commissioni con funzioni giurisdizionali in materia d'impiego privato, regola per esclusive ragioni di celerità il funzionamento della Magistratura del Lavoro, con l'indubbio intendimento legislativo di demandare al Giudice ordinario vertenze già di cognizione speciale, sopprimendo in via definitiva organi giurisdicenti di natura giurisdizionale indecisa. E' perciò evidente, in perfetto adempimento dei costanti criteri d'interpretazione della legge, che, nel silenzio del R. D. in parola, specie per quanto riguarda gravi incidenti di rito, bisogna dar ricorso alle norme generali del cod. di proc. civ. Altrimenti il citato R. D., che attribuisce al Giudice ordinario la competenza in materia di lavoro con poche speciali norme derogatrici per ragioni funzionali (es. eventuale nomina degli arbitri) e di celerità (es. impossibilità di rinvii, ecc.) a quelle generali di procedura, creerebbe — data la sua limitazione casistica del rito — pericolose deroghe alle guarentigie giudiziali ed inevitabili arbitrii dell'interprete. La massima affermata dal Tribunale trova conforto nell'art. 101 del R. D. 1. luglio 1926 nu-

dispone per il caso che l'Autorità Giudiziaria non abbia stabilito il modo ed il termine di espletamento del mezzo istruttorio.

Nel silenzio della legge, l'interprete deve riferirsi alle norme processuali comuni, perchè vi concorre piena ed intera gravità di ragioni, ed il Giudice del Lavoro non costituisce una giurisdizione speciale, ma un organo della giurisdizione ordinaria, cui sono state attribuite nuove funzioni. Inoltre l'art. 101 del Regolamento 1. luglio 1926 n. 1130 espressamente stabilisce che per il procedimento in materia di rapporti collettivi del lavoro, dove la Legge 3 aprile 1926 e le norme di attuazione non dispongano, si applica il codice di proc. civ. - La mancanza di espresso rinvio alle norme comuni, anche in materia di controversie individuali del lavoro, non può essere interpretata come conseguenza del noto principio "*ubi lex voluit ecc.*", perchè la evidente analogia non può essere

esclusa, e perchè, non applicandosi la norma codificata, si creerebbero diversi ed arbitrari modi di espletamento dei mezzi istruttori con danno delle parti e della giustizia. Ora, la Ditta Caiafa ha notificato al procuratore della controparte la lista dei testi, soltanto nel giorno prima dell'udienza fissata per l'esame, violando così la norma dell'art. 234 del cod. di proc. civ. Non può pertanto pretendere che sia fatta l'escussione dei testimoni indicati, in quanto la inosservanza del termine di notifica della lista è a pena di nullità. (Omissis)

Tribunale di Salerno Sezione Lavoro

(31 luglio 1930)

DI GENNARO Pres.

SQUILLACI Est.

CAMPOLONGO c. SOCIETÀ ITALIANA
PER CONDOTTE D'ACQUA

Licenziamento in tronco - Assoluzione per insufficienza di

mero 1130. In detto articolo si dichiara applicabile, in tema di controversie collettive (nelle quali, data la specialità della materia, il legislatore fu costretto a ricorrere ad esplicito richiamo), nel silenzio della legge speciale, il cod. di procedura civile. Ma anche nello stesso R. D. del 26 febbraio 1928 n. 471, il Legislatore ha fatto dei richiami al codice di rito comune: Art. 3, art. 7. Nè può dirsi che, ove questi abbia voluto fare rinvio al codice di procedura, lo ha disposto tassativamente, giacchè nei due casi citati (articoli 3 e 7) il rinvio in parola gli veniva imposto, per il primo, dalla speciale costruzione funzionale e, per il secondo, dalla deroga specifica insita nella legge speciale stessa. Quando il Legislatore ha taciuto in materia di raccoglimento dei mezzi istruttori, di formazione della sentenza, ecc., implicitamente ha voluto che fosse applicato il codice di rito; diversamente, o avrebbe completato la legge speciale, o avrebbe abrogato in maniera esplicita nullità e perentorietà di ogni genere, piuttosto che limitarsi a stabilire la improrogabilità (art. 10 ultimo cap.) di soli alcuni termini, nell'interesse di assicurare la massima celerità al giudizio.

Enrico Leo

prove - Non costituisce giusta causa di licenziamento.

L'assoluzione per insufficienza dall'imputazione di un reato contro la proprietà, ferendo la fiducia del datore di lavoro verso il suo dipendente, non costituisce giusta causa per il licenziamento senza indennità (1).

(Omissis)

FATTO

Il sig. Franco Saporito, Segretario dell'Unione dei Sindacati Fascisti della Industria della Provincia di Salerno, con ricorso del maggio u. s., in rappresentanza dell'operaio sig. Salvatore Campo-

longo, esponeva che detto Campolongo è stato per nove anni alla Società Italiana per Condotte di Acqua, in qualità di posatore di tubi, con la mercede mensile di L. 837,00; che nel 20 agosto 1929 a seguito di denuncia della Società, è stato arrestato e quindi processato sotto l'imputazione di correatà nel furto qualificato e continuato di acqua, commesso da Capacchione Filippo; che la 3. Sezione del Tribunale, con sentenza confermata in appello, lo ha assolto per insufficienza di prove e la Società non l'ha riammesso in servizio. Chiedeva, ciò premesso, che la Società fosse condannata

(1) Il Tribunale di Salerno, con questa sua perspicua massima, ha sancito il principio che la giusta causa di licenziamento non può ravvisarsi in un'assoluzione per insufficienza di prove. Il che sembra giustissimo. Invero, l'assoluzione con formula dubitativa non può costituire *sic et simpliciter* giusta causa di licenziamento. La giusta causa non è a confondersi con il motivo del licenziamento del prestatore d'opera.

Nel caso portato all'esame del Tribunale, la Società Italiana per Condotte d'Acqua credette, siccome il suo dipendente Campolongo era stato assolto con formula dubitativa e non piena, di avere un serio motivo di licenziamento; ma il serio motivo di licenziamento, non potendo essere identificato con la giusta causa, non priva il licenziato dal diritto alle indennità.

E' indiscutibile che il diritto all'indennizzo derivante dal difetto di una giusta causa di licenziamento, faccia astrazione dall'esistenza o meno dell'opinione di essa nel datore di lavoro che dimise il proprio dipendente. La giusta causa deve essere materialmente, oggettivamente dimostrata. Per contro, nella specie, si sarebbe voluto far passare per giusta causa un'assoluzione per insufficienza di prove, arrivando all'assurdo di voler dare per accertato ciò che il Magistrato aveva dichiarato essere non accertabile. La Società resistente avrebbe dovuto dinanzi alla Sezione del Lavoro, se le fosse stato lecito, riproporre l'esame dei fatti già da essa, in qualità di parte civile, proposto al Magistrato penale, ai fini della dimostrazione della giusta causa del licenziamento. Non le poteva bastare, siccome in effetti non le bastò, la dimostrazione di avere l'opinione che la giusta causa di licenziamento vi era stata, per sentirsi dire che legittimamente aveva licenziato in tronco il proprio dipendente, se detta sua opinione non era stata confortata da alcuna prova. La giusta causa, giustificatrice del licenziamento in tronco, occorre sia guardata nella sua materialità obiettiva, e quindi non può essere invocata dal datore di Lavoro l'opinione della sussistenza di essa.

Enrico Leo

a pagargli 10 mensilità di stipendio non percepite in lire 8.370,00, il doppio stipendio di Natale in L. 837; 9 mensilità per indennità di licenziamento in L. 6533; 2 mensilità a titolo di mancato preavviso in L. 2511; in totale Lire 19.251,00 una agli interessi legali. Nell'udienza preliminare davanti il sig. Presidente, l'istante insisteva per l'accoglimento della domanda. La convenuta deduceva l'inammissibilità della domanda stessa, della quale, in ogni caso, chiedeva il rigetto, concorrendovi la giusta causa di licenziamento.

DIRITTO

Il contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalla Società convenuta, regolarmente depositato e pubblicato nel n. 38 del 9 novembre del Foglio Annunzi Legali della Provincia di Salerno, non contiene alcuna norma circa la quistione in esame. Occorre pertanto avere riguardo al principio generale, contenuto nella dichiarazione XVII della Carta del Lavoro per la quale "nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento, senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio", ovvero al principio sancito dall'art. 9 del R. D. L. 13 novembre 1924 n. 1825, secondo il quale non è dovuta disdetta nè indennità nel caso che una delle due parti dia giusta causa alla risoluzione immediata del rap-

porto impiegatizio per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso. In applicazione delle indicate norme, la giusta causa di licenziamento per liberare il datore di lavoro dall'obbligo della corresponsione delle indennità deve essere fondata su elementi obiettivi, valutabili dal Magistrato. Diversamente i prestatori d'opera sarebbero alla mercè dei datori di lavoro, che per liberarsi di essi, senza pagare le indennità, potrebbero sempre alligare la fiducia venuta meno (Corte Appello Napoli 20 dicembre 1929 — Trapani c. Colaizzo). Ora, il Campolongo è stato licenziato dalla Società convenuta soltanto per il sospetto che egli siasi reso partecipe del furto di acqua commesso in suo danno dal Capacchione. Ma per la sentenza del Tribunale il sospetto di reità sorto a carico del Campolongo a causa della chiamata di correo da parte di Capacchione, a seguito della persistente ritrattazione di lui, in mancanza di altre prove, non è stato ritenuto sufficiente a legittimare la condanna di esso Campolongo, in quanto non è da escludersi che altri, invece di lui, abbia potuto provvedere la chiave di arresto della diramazione principale dell'acqua, necessaria per eseguire la applicazione del tubo abusivo. Il dubbio del Tribunale sulla partecipazione delittuosa di Campolongo è stato poi, come ha rilevato

la Corte, suffragato dai chiarimenti forniti in sede di appello dalla parte civile, ingegnere Giua Giuseppe, avendo costui dichiarato di non potere escludere che gli innesti in frode sul tubo di derivazione dell'acqua fossero potuto essere praticati anche da operai estranei alla Società, mediante chiavi adatte a chiudere la saracinesca. Oltre il sospetto, desunto dalla primitiva accusa del Capacchione, di poi costantemente e recisamente ritrattata, nessun elemento offre il procedimento penale per ritenere che il Campolongo abbia dato causa a licenziamento e che questo si sia verificato per sua colpa.

Quel sospetto non può neppure ritenersi grave, sia per la dichiarazione dell'Ing. Giua, e sia perchè Capacchione, attribuendo al Campolongo l'esecuzione dell'in-

nesto del tubo, riteneva di dare al suo fatto carattere di liceità in quanto sarebbe stato compiuto senza dolo da operaio della Società. Comunque, quel sospetto di per sè solo non può, specie a seguito della valutazione fattane dal Tribunale e dalla Corte, essere considerato come causa legittima del lamentato licenziamento. Imperocchè esso non costituisce che un vago dubbio di colpevolezza dell'operaio, alla quale non dà valore la rinuncia all'appello da costui proposto contro la sentenza del Tribunale, avendo sulla stessa, anche nei suoi riguardi, la Corte portato il proprio esame, a seguito dell'appello del P. M. E' dunque da ammettersi il diritto del Campolongo alle indennità di preavviso e di anzianità.

(Omissis)

DAMNUM PATI VIDETUR, QUI COMMODUM AMITTIT, QUOD CONSEQUI POTERAT. Ulp. l. 2 § 11 D. ne quid in loco 43, 8.

E' considerato che soffra danno chi perde un guadagno che poteva conseguire.

*
**

CAPITIS MINUTIO EST STATUS PERMUTATIO. Gaius. l. 1 D. de capite min. 4, 5.

Diminuzione di capo è il cambiamento della condizione di una persona (perdita della libertà, della famiglia, dei diritti civili, ecc.).

*
**

CASUM ADVERSAMQUE FORTUNAM SPECTARE HOMINIS, NEQUE CIVILE NEQUE NATURALE EST: l. 83 § 5 de V. O.

Non è civile nè naturale che si voglia fare speculazione sul caso e sull'avversa fortuna di un uomo.

Giurisprudenza Sociale

Commissione arbitrale di Salerno di prima istanza per le assicurazioni sociali
(23 Luglio 1930)

CACCIAPUOTI Pres. Estens.

LANDI - CASSA NAZIONALE

Condizione per la revoca della pensione per invalidità.

Per potersi "iure", revocare la pensione per invalidità, già assegnata al prestatore d'opera assicurato, è necessario che questi, per un miglioramento realizzatosi nelle sue condizioni di salute, possa utilizzare le sue reali energie lavorative nell'immensa palestra del lavoro, senza alcuno sforzo superiore alle sue possibilità organiche valorizzabili ed in misura tale da spostare in senso inverso quel criterio di proporzione tra mino-

razione di forze ed entità di guadagno, che è alla base del regime della pensione d'invalidità (1).

(Omissis)

OSSERVA IN FATTO

Landi Aniello, fu Alfonso, nato nel 1881, coniugato con prole, esercitò, con decorrenza dal 1913, le attribuzioni di Ufficiale Esattoriale in Mercato S. Severino, con retribuzione mensile di L. 450 nell'ultimo quinquennio. Nel Luglio 1928, ritenendo di non essere più adatto, pel suo stato di salute, al disimpegno di quelle attribuzioni, cessò di prestare servizio e nel mese successivo chiese alla Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali, per la sua qualità di assicurato dal 1910, la liquidazione della pen-

(1) Siamo sinceramente ammirati della sentenza della Commissione, non solo per l'esatta risoluzione della disputa, ma anche, e più, per la profusione delle argomentazioni addotte a sostegno della tesi prescelta. Noi non siamo eccessivamente simpatizzanti per le magistrature speciali, perchè pensiamo che lo spezzettamento della funzione giurisdizionale, con creazione di speciali organi, spesso incapaci o inconsapevoli, nuoce a la funzione della Giustizia, intesa ne la sua ampia concezione integrale. Però, quando le magistrature speciali sono presiedute da giudici ordinarii, tolti dal saldo organismo de l'autorità giudiziaria, bene esse sono compatibili con la funzione integrale della Giustizia e bene adempiono a la loro funzione, pur se questa s'incarna ne l'opera prevalente del Presidente-magistrato.

La legislazione sociale ha sempre un fondamento di provvidente ausilio per i lavoratori, che per varie cause, vedono minorate le loro condizioni, organiche e funzionali, che implicano diminuzione di capacità lavorativa; ed è per questo, per lo spirito che informa la legge e le finalità che intende di conseguire, che essa dev'essere applicata, con benevola interpretazione, a favore di quanti sono vittima della ferrea legge dell'età e dei malanni, che accompagnano l'umana progenie nel faticoso cammino della vita. La pensione, pur se magra, interviene, non già a reintegrare il patrimonio economico del lavoratore, sminuito ne la sua potenzialità lavorativa, ma a porgere un soccorso, che spesso si risolve in una derisione; e quando la

sione per invalidità. A sostegno presentò un certificato redatto dal Dott. Brescia Morra Luigi ed attestante ch'esso Landi era affetto da deperimento generale organico, catarro dei grossi bronchi, dispepsia, debolezza agli arti, alla vista ed all'udito, rallentamento notevole del ricambio, accessi ricorrenti di cardiopalma e punta d'ernia inguinale bilaterale. Il Prof. Guglielmi, fiduciario di quest'istituto di previdenza sociale, nell'eseguire la visita medico - legale di controllo nel 15 Gennaio 1929, a seguito delle contestazioni compiute, risultanti dal verbale, ritenne che il Landi fosse affetto da notevole deperimento organico ed oligoemia, nevrastenia depressiva, catarro bronchiale iniziale, dispepsia ed ernia contenibile e fosse idoneo a lavori manuali leggeri e sedentari, con sospensioni frequenti a scopo di cura e riposo, ed espresse l'avviso ch'era sperabile nel termine di due anni un miglioramento in misura utile con

cure generali ricostituenti e buona alimentazione. A seguito delle risultanze della visita, nel marzo 1929 fu liquidata al Landi la pensione per invalidità nell'importo mensile di L. 106,15, con decorrenza dal 1° Agosto 1928.

Intanto il Landi colla stessa decorrenza riuscì a conseguire la nomina ad Usciere o fattorino dell' Agenzia di Mercato S. Severino del Banco di Napoli, coll'assegno mensile lordo di L. 300. Sottoposto a visita di revisione nel 26 Novembre 1929 dallo stesso Prof. Guglielmi, fu giudicato idoneo a lavori d'ordine e di concetto normali ed a lavori manuali medii, anche in piedi ed in luoghi chiusi, perchè si riscontrò notevole miglioramento nello stato generale. Avendo il detto sanitario concluso per la cessazione dello stato di temporanea invalidità, l'istituto predetto ebbe a revocare la pensione.

Il Comitato Esecutivo della Cassa, investito della cognizione del ricorso del Landi, confermò la

capacità lavorativa è ridotta in forma notevole e con carattere permanente, pur se miglioramento in prosieguo si realizzi, non per questo quella elemosina di pensione dev'essere revocata. Se permangono le condizioni, che consigliarono la pensione, poco monta che, ciò malgrado, il lavoratore abbia trovato modo come guadagnare una mercede: debbono riflettersi le condizioni di salute del lavoratore, perchè possa revocarsi la pensione, e non già i mutamenti economici, sia pure a causa di nuovo impiego di opera retribuita, perchè ben può darsi che l'opera abbia carattere temporaneo e la retribuzione non sia corrispondente a l'opera effettivamente prestata, ma generosa concessione del nuovo datore di lavoro.

Dal complesso quadro diagnostico dello stesso consulente sanitario della Cassa Nazionale e da la profusa sintomatologia, *hic inde*, accertata da la Commissione, trovava già motivi di resistenza la disposta revoca, pur se il parere del consulente sanitario della cassa sia contrastante con i presupposti tecnico-sanitarii da lui confermati. La Commissione poteva anche prescindere da l'accertamento peritale, ma tale accertamento, disposto ed eseguito, ha confermato i presupposti di legge, che hanno presidiata la direttiva della commissione ne la interpretazione ed applicazione della legge speciale. (s. m.)

decisione di revoca ed a seguito di ciò, costui, con ricorso del 10 Giugno ultimo, chiese che questa Commissione arbitrale gli avesse ripristinato l'assegno per invalidità.

Nell'udienza del 2 Luglio, fissata per la discussione del ricorso, la commissione ritenne necessari ulteriori accertamenti tecnico-legali ed affidò al perito Dott. Pizone Michele l'incarico di assodare, tenendo presenti i dati risultanti dagli atti generici acquisiti al procedimento, se la capacità di guadagno del Landi fosse ridotta a meno di un terzo del guadagno normale, abituale; in modo da doversi ritenere invalido ai sensi di legge.

Il mezzo istruttorio è stato espletato nell'udienza del 23 detto mese ed il perito, a seguito delle constatazioni attinte dalla visita, ha riferito che il Landi presenta note spiccate di deperimento organico, con notevole ipotrofia muscolare, è affetto da catarro bronchiale cronico, bilaterale, con arteriosclerosi diffusa ed ipertrofia cardiaca (il primo tono è formato ed il secondo sull'aorta è molto accentuato), ed ha capacità di guadagno inferiore ad un terzo della capacità precedente ed idoneità soltanto a lavori leggeri, preferibilmente sedentanei. A seguito delle risposte del perito, il Landi ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed il rappresentante della Cassa Nazionale ne ha invece chiesto il rigetto in base alle constatazioni mediche risultanti dal

verbale di visita di revisione. Si è tentata infruttuosamente la definizione bonaria della vertenza.

OSSERVA IN DIRITTO

E' utile fissare i principii d'ordine generale attinenti sia al concetto tecnico - legale d'incapacità al lavoro ed al guadagno, sia alla revoca del provvedimento di concessione della pensione per invalidità.

La legge sull'invalidità, mentre attribuisce non lieve peso influente alle lesioni fisiche ed alle alterazioni funzionali, determinanti riduzione notevole della normale ed abituale capacità di lavoro e di guadagno, tiene il massimo conto dei fattori di natura soggettiva, che incidono sulle condizioni generali e speciali dell'organismo del soggetto di legge, anche in riferimento alla sua età, per determinare la maggiore o minore attitudine di lui a sfruttare convenientemente le residue energie lavorative, mediante la rieducazione funzionale o l'orientamento verso forme di attività affini o diverse rispetto all'attività precedentemente esplicata e consone alle condizioni fisiche ed intellettuali di lui.

Il legislatore quindi nel sistema giuridico adottato per disciplinare l'istituto della pensione d'invalidità, si è riferito all'incapacità generica a guadagnare oltre un dato limite, senza dare dominante peso all'attitudine del prestatore d'opera minorato all'esercizio dell'identica occupazione già disimpegnata. Conseguentemente, per gra-

duare la residua capacità lavorativa di lui, ha attribuita influenza decisiva alla sua utilizzazione sul mercato del lavoro in misura corrispondente alle forze fisiche disponibili e per qualsiasi impiego di attività, conforme alle attitudini ed abitudini di lui, e, qualora il rendimento economico proporzionato all'entità dello sforzo lavorativo consentito dallo stato di salute, raggiunga o superi il terzo dell'abituale e normale guadagno, non esiste o viene a cessare quella specifica incapacità che rende l'assicurato meritevole della tutela di legge. Riconosciutosi nei casi singoli, al lume dell'indicato criterio direttivo, il diritto a percepire la pensione per invalidità nel prestatore d'opera assicurato, si può e si deve pervenire alla soluzione di revocargli la pensione già assegnata soltanto quando per un miglioramento effettivamente realizzatosi nelle condizioni di salute, generali e speciali, dell'assicurato, questi, senza compiere alcuno sforzo superiore alle sue reali energie lavorative, sia in grado di utilizzarle nell'immensa palestra del proficuo lavoro in misura tale da spostare in senso inverso quel criterio di proporzione tra minorazione di forze ed entità di guadagno ch'è alla base di tutto il regime della pensione d'invalidità. Ne consegue, che per addivenirsi "iure", alla revoca dell'assegno di pensione, ha importanza preminente il fattore tecnico, risolvendosi nell'indagine, sulla poten-

zialità della energia fisica per le esigenze del lavoro al tempo della revoca in rapporto all'entità delle energie valorizzabili all'epoca della concessione di pensione.

Questo confronto delle condizioni organiche del soggetto di legge nei due distinti tratti di tempo, riveste la massima importanza, perchè, se, tenendo presenti tutti i dati generatori dell'attribuita pensione, si constata che il pensionato nell'intervallo di tempo per effetto di cure ricostituenti abbia conseguito un effettivo progresso nello stato di salute e nel rendimento di lavoro, in modo da non avere più bisogno della protezione della legge, accordata solo ai minorati, s'impone per necessità di cose il provvedimento di revoca e, se invece le condizioni fisiche siano peggiorate o rimaste invariate o siano mutate in senso benefico in proporzione insignificante, deve mantenersi salda la decisione racchiudente il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità. Non si contesta che per stabilire l'attitudine del pensionato ad impiegare utilmente la sua attività in qualsiasi forma di lavoro, sia indice di non trascurabile importanza il rendimento economico della nuova occupazione prescelta; ma l'importanza del coefficiente della nuova retribuzione conseguita resta eliminata, se viene accertato che il soggetto di legge, invece di limitarsi a quel minimo di attività lavorativa consentita dall'efficienza delle sue forze or-

ganiche, abbia imposto alla macchina fisica uno sforzo superiore alle energie veramente disponibili e siasi così assoggettato ad un logorio eccessivo per stato di salute, realizzando da un lato un aumento non duraturo di guadagno e dall'altro lato il sicuro pregiudizio del bene supremo della salute. In questa condizione speciale di cose, l'assicurato pensionato è, sia pure inconsapevolmente, artefice della sua rovina ed abbrevia sensibilmente il ciclo di sua vita per l'inevitabile, più rapido esaurimento dell'energie utilizzabili e non si può dal dato del salario, che non si rispecchia il grado di reale capacità lavorativa, ritrarsi l'erronea illazione dell'eliminazione dello stato d'incapacità, che invece può essere ancora più accentuata rispetto al tempo in cui si eseguirono gli accertamenti medico-legali che condussero all'assegnazione della pensione.

Chiarite le norme direttive da applicarsi, devesi, nel caso che ne occupa, riconoscere l'illegittimità, dal punto di vista sostanziale, del provvedimento di revoca della pensione, già accordata al Landi per la ritenuta sua incapacità al lavoro. La relazione per la visita eseguita dal Prof. Guglielmi nel 15 Gennaio 1929 per incarico della Cassa Nazionale sulla assicurato Landi, pur senza tenere alcun conto del certificato del Dott. Brescia Morra, alligato all'istanza per pensione, contiene un'abbondante messe di dati tecnici rivelatori, con carat-

teri di evidenza dello stato d'incapacità al lavoro nel Landi. Basterà richiamare le seguenti linee del quadro d'insieme: dimagrimento progressivo, poca resistenza al lavoro, dolori nelle articolazioni, facili ansie respiratorie, colorito pallido, stato di nutrizione cattivo, pannicolo adiposo scarso, psiche depressa, balbuzie spasmodica, andatura lenta, pressione arteriosa diminuita, respiro aspro agli apici con ipofonesi. Da queste gravi premesse trassero alimento queste conclusioni, sì chiare da non meritare commento: notevole deperimento organico ed oligoemia, nevrastenia depressiva: catarro bronchiale iniziale: attitudine scarsa per lavori intellettuali: idoneità a lavori manuali leggeri sedentanei e con sospensioni frequenti a scopo di cura e di riposo. Corollario logico e giuridico di coteste conclusioni pienamente giustificate dagli accertamenti tecnici, fu la concessione della pensione per invalidità.

E' degno di speciale rilievo che lo stesso Prof. Guglielmi ritenne col suo primo verbale, che soltanto tra due anni si poteva sperare un miglioramento in misura utile, perchè avvenne invece che a distanza di appena dieci mesi e pochi giorni, lo stesso sanitario nella visita di controllo opinò essere cessato, come per incantesimo, lo stato d'invalidità. La differenza sostanziale tra i due accertamenti non riesce a spiegarsi per l'assai breve elasso di tempo, insufficiente, anche se siansi compiute adatte cure ricosti-

tuenti con superalimentazione, a determinare un notevole miglioramento nello stato generale in contrasto col notevole deperimento organico già riscontrato, a fare apparire discreto lo stato di nutrizione già cattivo, a trasformare la psiche depressa in notevole miglioramento del tono emotivo, la balbuzie spasmodica in linguaggio normale, l'andatura lenta in andatura normale ed a determinare l'attitudine ai lavori intellettivi normali ed a lavori manuali medi anche in piedi ed in luoghi chiusi in contrasto con la preesistente attitudine scarsa per la prima specie di lavori e colla precedente idoneità all'altra specie di lavori soltanto leggeri, sedentanei ed interrotti di frequente da periodi di cura e riposo. Fu appunto la profonda divergenza tra i risultati delle due visite, seguite a distanza di meno di un anno, che determinò la necessità d'indagini tecniche devolute al perito Dott. Pizone, che in presenza dei sanitari componenti di questa Commissione, ebbe ad assodare quanto si è già riferito nell'esposizione del fatto ed adottò la conclusione della capacità di guadagno inferiore nel Landi ad

un terzo di quella preesistente con idoneità soltanto pei lavori manuali leggeri.

Appare evidente, per le gravissime constatazioni del perito, che lo stato di salute rispetto al tempo della concessione della pensione, invece di migliorare, ha subito una fase di arresto e fors'anche di sensibile peggioramento e quindi viene a mancare il presupposto necessario per legittimare la revoca di pensione.

Non influisce a mutare la decisione il fatto che il Landi dall'Agosto 1928 per il servizio di uciere in un dato ufficio guadagna circa L. 300 mensili; perchè per le sue ben scarse residue energie lavorative è fatto al di là dello sforzo consentitogli dal pessimo stato di salute e con sicuro danno della sua efficienza organica. Dovendosi ritenere il Landi tuttora invalido ai sensi di legge, non può restare in vita la revoca della pensione e questa deve essere ripristinata con decorrenza dal tempo della seguita revoca.

L'onere delle spese del procedimento va posto a carico della parte soccombente.

(Omissis)

INVITO BENEFICIUM NON DATUR. Pau. l. 69 D. de R. J. 50, 17
Non si dà beneficio ad alcuno, suo malgrado.

*
**

FACTUM LEX NON SENTENTIAM NOTAT. l. 43 § 12. de ritu nupt.
La legge colpisce il fatto e non l'intenzione.

Giurisprudenza Penale

Tribunale Penale di Salerno - 4. Sezione

(16 ottobre 1930)

BONAGURA *Presid.*

SEVERINO *Est.*

GENTILE *P. M.*

Imputato CALIFANO

Imputabilità - Incomunicabilità senza concorso attivo - Responsabilità penale dei genitori e tutori per fatti delittuosi dei dipendenti - Inammissibilità a diritto costituito circa i delitti - Ammissibilità soltanto per le contravvenzioni.

Pel vigente diritto l'uomo non risponde se non dei fatti che hanno diretta origine dalla propria personalità; non risponde dei fatti delittuosi commessi dai proprii soggetti e dipendenti neppure a titolo di colpa: - ne risponde soltanto in via civile (1).

Unica eccezione a questo principio si ha, a diritto costituito, in tema di contravvenzioni (2).

In linea teorica non si discosta una colpa penale nella mancata vigilanza su persone irresponsabili pei fatti delittuosi da queste compiuti (3).

(1-2-3) Possiamo tratteggiare in unica nota le massime fermate dal Tribunale.

Il principio fondamentale, in materia di responsabilità penale e di imputabilità è fissato da l'art. 45 c. p.: ciascuno risponde penalmente, in tema di delitti, per un fatto proprio, perchè il delitto inerisce a la persona de l'agente e la pena è diretta a punire e correggere la condotta del delinquente. Sarebbe abnorme, oltre che giuridicamente moralmente, ritenere responsabile, e quindi suscettibile di pena, colui il quale nessun delitto abbia commesso. La legge penale dev'essere interpretata per quello che dispone e le eccezioni o deroghe debbono essere specificamente stautite. Il precetto legislativo fondamentale, di che a l'art. 45, subisce deroga in materia contravvenzionale, in base a le precise disposizioni derogative contenute ne l'art. 60 a le condizioni quivi stabilite.

L'art. 314 c. p. non apporta deroga a l'art. 45, ma configura solo l'ipotesi di un fatto proprio, positivo o negativo, da cui scaturisce l'evento dannoso, che costituisce delitto. Esso si riferisce sopra tutto agl'impiegati o agenti ferroviarii, che per imprudenza o negligenza o imperizia, o per inosservanza a disposizioni regolamentari, abbiano dato causa a l'evento, e non pure nel rapporto dei privati, estranei a l'Amministrazione ferroviaria, i quali rispondono, in base a l'art. 45 o a l'art. 60 in tema di delitti, o di contravvenzioni.

I genitori, i tutori, i datori di lavoro ecc., sono responsabili civilmente, a norma de l'art. 1153 c. c., del fatto altrui, trattisi di delitto o di qualunque altro fatto generatore di danno.

Ciò premesso, pensiamo che bensì sia apposto il Tribunale, risolvendo, in coerenza a tali presupposti giuridici, le quistioni proposte e opportunamente rilevando che le decisioni del Pretore e de l'Istruttore possono solo aver riferimento a teo-riche di diritto, che non furono accolte dal patrio legislatore ne la compilazione del Codice penale. (s. m.)

(*Omissis*).

FATTO

Il capo stazione della Circumvesuviana in S. Valentino Torio denunciò ai Carabinieri che il 30 ottobre 1928, da mano ignota, era stato posto sulla rotaia della ferrovia un pezzetto di ferro della lunghezza di 12 centimetri, così che il treno passandovi sopra aveva riportato sfasciamento dello schiacciapietre e contorsione della sbarra di ferro di protezione dell'automotrice.

In seguito ad appostamento del giorno successivo, i Carabinieri potevano constatare che alcuni ragazzi si divertivano a porre alcuni sassi nello stesso punto ove era stata trovata la piastra. Denunziarono perciò i fratelli Pezzella Vincenzo e Giovanni e Vastola Nicola ed Emilio.

Il Giudice Istruttore dichiarò non doversi procedere contro Pezzella Vincenzo e Giovanni e Vastola Nicola ed Emilio, perchè i primi due e il quarto erano minori degli anni nove, ed il terzo, minore degli anni quattordici, aveva agito senza discernimento. Però rinviò al giudizio del Pretore Pezzella Castrese e Califano Felicia, genitori di Vincenzo e Giovanni Pezzella, pel delitto di cui all'art. 314 cod. penale per avere per negligenza nel loro dovere di custodia verso i figli minori, fatto sorgere il pericolo di un danno sulla Ferrovia Circumvesuviana. Non fu preso alcun provvedimento nei riguardi

dei genitori dei minori Vastola, perchè il padre era detenuto e la madre in quel giorno erasi recata ad assistere al dibattimento della causa riguardante il marito.

Il pretore di Sarno, con sentenza del 7 marzo 1930, mandò assolto Pezzella Castrese perchè, recandosi al lavoro, aveva lasciati i figli in custodia della moglie, e condannò questa a mesi tre di reclusione e lire 50 di multa, condonati, per aver lasciati i figli incustoditi, e aver fatto così sorgere, per le ragazzate di questi, pericolo di disastro su una strada ferrata. Contro questa sentenza appellò Califano Felicia perchè il fatto non costituiva reato.

DIRITTO

E' principio generale di diritto penale sancito nelle codificazioni napoleoniche e post-napoleoniche e quindi anche dal codice penale italiano del 1889, tuttora vigente, che l'uomo non risponde se non dei fatti che sono emanazione diretta della propria personalità; la imputabilità e la pena vengono attribuiti ad esso, in quanto soggetto cosciente e volente, e quindi per ogni fatto lesivo che dalla sua coscienza e dalla sua volontà abbiano origine (art. 45); non si risponde per fatti altrui se non si sia ad essi contribuito moralmente o fisicamente, in modo principale ovvero secondario (articoli 63 e 64) e quindi si risponde anche in tali evenienze, del fatto proprio; — la convivenza non è forma di concorso. — Accanto

a questo principio il patrio legislatore altro ne sancì, e con apparenza di eccezionalità, in tema di contravvenzioni (art. 60), statuendo che nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, vigilanza o direzione, la pena si applica anche a coloro che sono rivestiti di tali attributi, quando non seppero impedire la contravvenzione a disposizioni che erano tenuti a fare osservare. Questa norma non sancisce nè un concorso principale, nè un concorso secondario: riconosce una responsabilità a sè stante, fondata sulla mancata vigilanza, e quindi sulla colpa. Ma a quale responsabilità vanno incontro coloro che hanno dovere di vigilanza su altri individui, quando questi commettono un delitto, doloso o colposo che sia, come nel fatto che è oggetto della presente causa? La dottrina risponde che non v'ha altra responsabilità che quella civile, vale a dire per danni, responsabilità che è sancita presso di noi nell'art. 1153 del codice civile. E difatti la volontarietà individuale è l'elemento primordiale e fondamentale della imputabilità per ogni specie di reato; la umana personalità è autonoma e distinta non solo dalle cose e dai bruti, ma da tutte le altre umane personalità. Non appena l'uomo si stacca dall'alveo materno, diventa soggetto di diritto, sebbene la intera capacità giuridica non gli verrà riconosciuta se non con l'avverarsi di certi fatti e certe con-

dizioni. Però, se è vero che le persone soggette alla altrui potestà conservano la propria individualità e sono ritenute responsabili penali pei fatti da loro compiuti, senza che questa penale responsabilità si possa riverberare in coloro che devono invigilarli, è pur vero d'altro canto che sonovi esseri umani sforniti di ogni discernimento e benanche pericolosi, come i piccoli e gli alienati, dai quali la legge penale rimuove ogni responsabilità. Ora, se non si può fare risalire alle persone incaricate di vigilare la penale responsabilità delle persone a loro soggette, neppure a titolo di colpa, quando queste abbiano discernimento e quindi propria personalità e imputabilità, non si può negare in via di principio che non sussista in quelle persone una responsabilità penale, colposa per negligenza, pei delitti compiuti da chi, sfornito di discernimento e di coscienza, sia soggetto alla loro vigilanza. Nè si dica che è questa responsabilità soltanto civile: la delimitazione tra colpa penale e colpa civile deve essere fatta, non in base a criteri empirici, ma in rapporto alla qualità del diritto leso, il quale per la sua poeriorità, come i diritti inerenti all'umana integrità, richiede una difesa non privatistica, ma sociale. E quando, ad opera di bambini o di alienati, avvenga un fatto che, se commesso da persone volenti e coscienti, noi puniremmo come delitto, giusto sa-

rebbe che le persone che dovevano invigilarle ne rispondano a titolo di colpa, poichè piccoli e dementi se sono in rapporto ai loro tutori (intesa questa parola in senso generico) esseri attivi, sono d'altro canto privi di coscienza personale, e quindi al pari di forze brute che essi devono sapere regolare, guidare, infrenare, così come gli animali di cui l'uomo si serve e che comunque detiene; — di tal che la personalità dei tutori viene a porsi, nei fatti commessi dai loro vigilati irresponsabili in primo piano e i fatti stessi si riconnettono ad essi come effetto a causa. Del resto ogni giorno i magistrati dichiarano in colpa penale coloro i cui animali invigilati cagionano o le lesioni o la morte di uomini o gli incendi dei loro abitati, o comunque pericoli ai loro mezzi di trasporto; eppure anche per questi fatti si potrebbe osservare che il codice civile stabilisce una responsabilità civile (art. 1154) alla pari di quella pei fatti dovuti a persone dipendenti (art. 1153). In breve, la responsabilità penale dei tutori dovrebbe sussistere, per alcuni fatti delittuosi commessi dai loro dipendenti sino a che in questi non faccia apparizione il discernimento, e dovrebbe residuare soltanto quella civile, quando questo sia già formato; così che quei tali delitti avrebbero sempre la penale sanzione, o per responsabilità immediata (dolosa o colposa) o per responsabilità

mediata (colposa semplicemente).

A questi criteri, forse intuiti vagamente, si era ispirato l'Istruttore nel rinviare a giudizio, e il Pretore nel condannare Califano Felicia, che, mentre il marito era al lavoro, lasciò i suoi piccoli incoscienti senza guida, applicandosi ad altro lavoro fuori casa, e dando modo a quelli di recarsi ai binari e attentare all'incolumità dei viaggiatori.

Ma tant'è: la legge come è scritta esclude ogni responsabilità penale pei tutori, e Califano Felicia, la quale potrebbe essere condannata se i figli più che di un delitto si fossero resi colpevoli di una contravvenzione, deve essere assolta perchè il fatto non costituisce reato.

(Omissis)

Tribunale Penale di Salerno - IV Sezione

(22 settembre 1930)

BRAIDA *Presidente Est.*

DE NIGRIS *P. M.*

Imp. PELLEGRINO ARISTODEMO

Pubblico ufficiale - Vice Seg. Federale - Oltraggio - Esistenza.

Pubblico ufficiale - Ufficiale M. V. S. N.

Pubblico spettacolo - Vendita biglietti-Soprannumero - Contravvenzione - Imputabilità.

I Vice Segretari Federali del P. N. F. sono pubblici ufficiali e quindi chi li offenda, a causa o ne l'atto de l'esercizio delle loro fun-*

zioni, commette il reato di oltraggio (1).

Gli ufficiali della M. V. S. N. sono pubblici ufficiali (2).

E' responsabile della contravvenzione per vendita di biglietti superiori ai posti disponibili nei pubblici spettacoli colui che materialmente è addetto a la vendita e non già il proprietario gestore del pubblico spettacolo (3).

(Omissis)

La sera del 19 settembre 1930, alle ore 21, il Vice Segretario Federale del P. N. F. per la Provincia di Salerno e Centurione Comandante la Prima Compagnia del Battaglione Camice Nere, Avv. Giovanni Negri, il Dott. Messina Enrico di Alberto, Ispettore di

Zona e Capomanipolo, il Capitano Bilotta Amato, Ispettore di Zona, l'avv. Iannicelli Raffaele componente il Direttorio di Salerno ed altri si recarono al Circo Pellegrini sito in questa Città alla Spiaggia S. Teresa e chiesti i biglietti per i primi posti, fu loro risposto che erano liberi solamente i riservati, onde ritirarono i relativi biglietti, pagandoli al prezzo di lire sette ognuno. Entrati nell'interno del Circo, i predetti chiesero di essere accompagnati ai posti riservati, e da una donna adatta a quel servizio furono loro indicati dei posti liberi presso i quali si portarono, ma nel momento che stavano per sedere, accorse un impiegato del Circo medesimo, il quale, con modi poco urbani, li

(1) Che il Segretario Federale sia pubblico ufficiale è cosa che non può revocarsi in dubbio: esso riveste una pubblica funzione e la nomina viene fatta con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato ai sensi dello art. 19 della L. 14 dicembre 1929 N. 2093, che modifica la legge 9 dicembre 1928 N. 2093 sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo. Pertanto rientra nella categoria prevista dal N. 1. de l'art. 207 C. P. Il V. Segretario riteniamo che possa considerarsi pubblico ufficiale, solo quando, come ne la fattispecie, sostituisca il Segretario, perchè la carica di V. Segretario ha carattere amministrativo più che altro, se è vero che viene nominato dal Direttorio e non con provvedimento legislativo.

Purtuttavia permane il dubbio, in considerazione che la legge non autorizza il Seg. Federale a delegare i suoi poteri e la delega, che in effetti si verifica, deve intendersi limitata agli affari di amministrazione interna, e non estendersi a la pubblica funzione che permane sempre nel Segretario Federale.

La sentenza del Tribunale, su questo punto, è stata monca ed equivoca, mentre si sarebbe desiderata una maggiore chiarezza e precisione. Ma tant'è, le frasi ed espressioni nebulose od equivoche son fatte per coprire le esitazioni spirituali ed intellettuali.

(2) Oramai non vi è dubbio su la qualità di pubblici ufficiali negli ufficiali della M. V. S. N., tenuto conto delle specifiche loro funzioni di tutela de l'ordine pubblico, oltre che della salvaguardia della rivoluzione fascista, mezzo violento, ma legittimo di riorganizzazione e assestamento nazionale. E' giurisprudenza concorde e costante, che, poichè la milizia volontaria di sicurezza nazionale concorre con gli altri corpi armati dello Stato al mantenimento de l'ordine pubblico interno, e fa

mandò via di là, dicendo che quei posti erano riservati alle Autorità, e persistette nell'impedir loro di rimanere in quel luogo, malgrado l'avv. Negri avesse dichiarato la sua qualità di Vice Segretario Federale, in diritto di sedere fra le autorità per la precaria assenza del Segretario Federale. Allora tutti andarono via, uscendo dalla porta posteriore che era stata loro indicata come uscita, e nell'allontanarsi, commentando l'accaduto, uno di loro pronunziò l'espressione "che porcherie", riferendosi al disservizio ed alla maniera poco urbana con la quale erano stati trattati.

A questo, improvvisamente sbucò da una tenda il proprietario del Circo, Pellegrini Aristodemo

fu Angelo, con altri tre o quattro individui addetti al Circo, ed agitando un frustino in atteggiamento minaccioso, continuò a dire "porcherie sono loro, vadano via, che bella gente".

Alcuni della comitiva fecero osservare che la espressione "che porcheria", non si riferiva allo spettacolo, che non era neanche incominciato, ma al disservizio interno ed al modo scortese come erano stati trattati, pur essendovi tra loro delle persone rivestite di pubblica autorità e ufficiali della Milizia; ma il Pellegrini persistette nel suo atteggiamento e nelle sue espressioni, e poichè anche da parte di alcuni della comitiva, si incominciava a manifestare un certo risentimento, l'av-

parte della forza pubblica, che esplica opera direttamente coercitiva contro coloro che trasgrediscono a disposizioni di legge, regolamenti o ordini legalmente emanati da l'autorità, i militi sono agenti della forza pubblica, ai sensi del N. 1 de l'art. 194, mentre gli ufficiali rientrano ne la categoria prevista dal N. 2. Come i militi sono assimilati ai RR. carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza, così gli ufficiali della milizia sono da assimilarai agli ufficiali dei RR. carabinieri e agli altri pubblici ufficiali, che non esercitano direttamente una forza costrittiva.

(3) Questa massima ci sembra inesatta, poichè la responsabilità nel funzionamento del pubblico spettacolo risale e va imputata unicamente al proprietario gestore, che sovrintende a l'esercizio e della risultanza economica del fatto contravenuto si avvantaggia, e non già a l'impiegato addetto a la vendita, il quale è un dipendente del proprietario, del quale esegue gli ordini ricevuti. D'altra parte non bisogna dimenticare che siamo in tema di contravvenzione e la contravvenzione, come prevista da la legge di P. S., colpisce direttamente il proprietario. E ciò a prescindere che, in ogni caso, la responsabilità si sarebbe dovnta imputare sempre al proprietario, cioè a colui dal quale il contravventore materiale dipende, in omaggio al disposto de l'art. 60 c. p., trattandosi di contravvenzione a disposizione che il proprietario direttore era tenuto a far osservare e che con la propria diligenza poteva evitare.

*

**

Bisogna riconoscere che il Tribunale ha dovuto fare uno sforzo ben grave per addivenire ad un atto generoso di punizione: se a tanto è stato indotto da la considerazione che generosi furono gli ufficiali oltraggiati, che non si costituirono parte civile e che misere e pietose erano le condizioni economiche de l'imputato, padre di numerosa prole, diciamo che il Tribunale ha fatto bene ad ispirarsi a criterii

vocato Negri, allo scopo di evitare un possibile conflitto e per evitare turbamento dell'ordine pubblico, che poteva avere gravi conseguenze dato l'affollamento nel Circo ed il panico che potevasi verificare negli spettatori, si accostò al Pellegrini e declinava la propria qualità di Vice Segretario Federale e di Ufficiale della Milizia V. S. N., invitandolo a smetterla, anche in considerazione che aveva da fare con persone rivestite di autorità, ma il Pellegrini, anzichè calmarsi, continuò ad insolentire col medesimo tono, dicendo tra l'altro: "Io me la batto del Segretario Federale, noi siamo gente dura; ma che autorità, che belle autorità,."

A seguito di che, il Pellegrini venne denunciato all'Autorità di

P. S. e tratto immediatamente in arresto. Portata la cosa a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria, il Pellegrini è stato citato per direttissima innanzi questo Tribunale per rispondere di oltraggio a pubblici ufficiali ai termini dell'articolo 194 n. 2 del C. P., nonchè di contravvenzione all'art. 7 del Regolamento Prefettizio 14 maggio 1926 sugli spettacoli teatrali, in relazione all'art. 16 del T. U. della Legge di P. S. 6 Novembre 1926 n. 1848 per avere venduto biglietti per posti a sedere nel Circo in numero superiore alle sedie disponibili.

L'imputato Pellegrini, sia nell'interrogatorio scritto che in quello reso in dibattimento, si è protestato innocente, negando di avere pronunziato le frasi oltraggiose a

di mitezza e non di rigore, pur se la mitezza della pena contrasti con l'affermazione fatta dal Tribunale che il fatto rivestiva carattere di eccezionale gravità. Se il fatto è grave, occorre che la pena sia corrispondente; diversamente, le considerazioni contrastano con la decisione e lo spirito della legge penale viene violato in pieno nei presupposti del sistema adottato dal nostro diritto punitivo.

In diritto, poi, riteniamo che il Tribunale abbia profondamente errato, applicando la disposizione de l'art. 196, ritenendo cioè la contingenza de l'atto de l'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale nei pubblici ufficiali che erano andati a godersi lo spettacolo e non pure ad esercitare funzioni di pubblici ufficiali, mentre da la stessa esposizione dei fatti contenuta ne la sentenza e da le considerazioni della motivazione, emerge chiaro e preciso che la offesa era diretta a la pubblica funzione rivestita dal Vice Segretario del Partito e dagli ufficiali della milizia, e non già a l'esercizio in atto della funzione.

In ogni modo, pur se mite la sentenza, nei considerandi e ne l'applicazione della pena, valga ad ammonire che nessuno deve mai osare di offendere comunque i gerarchi del partito fascista e gli ufficiali della milizia, che al sacro ideale della patria offrono disinteressatamente la loro opera risanatrice, come in tempo di guerra offrivano ed offriranno il braccio armato per la difesa degli intangibili diritti della Nazione. Se, come lo stesso Tribunale ha affermato, il Pellegrini era responsabile, perchè indiscutibilmente veri i fatti a lui addebitati, il Tribunale non ai sarebbe dovuto avvalere di palliativi e pannicelli caldi, ma infliggere, al disopra di tutte le considerazioni, una pena corporale, che sarebbe valsa da un lato ad ammonire

lui addebitate e mentre nell'interrogatorio scritto aveva ammesso che l'avv. Negri e gli altri avevano dichiarato la loro qualità, in dibattimento ha negato anche tale circostanza; e dichiarando altresì che vi erano altri posti oltre quelli riservati all'autorità, che ad ogni modo egli ignorava quello che fosse avvenuto ad opera del personale da lui dipendente, trovandosi egli in quel momento nel proprio camerino a comporsi per dare inizio allo spettacolo, che egli è di sentimenti fascisti e non avrebbe mai offeso il Fascio e coloro che vi appartengono.

DIRITTO

Ora, che l'avvocato Negri si sia qualificato col Pellegrini per Vice Segretario Federale del Partito Nazionale Fascista e per Ufficiale della M. V. S. N. e come tale abbia cercato indurre il Pellegrini a smettere il suo fare offensivo e minaccioso e che ciò malgrado il Pellegrini abbia pronunciato le frasi che gli si attribuiscono, è risultato provato in modo chiaro, pieno e sicuro dalle deposizioni rese in udienza e dal Negri e dalle altre

persone sopra nominate che si trovavano insieme con lui.

Che il fatto commesso dal Pellegrini costituisce il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale a termini dell'art. 194 del C. P. non può essere messo in dubbio e difatti non lo ha messo in dubbio neanche la difesa stessa dell'imputato, stante che, e non è neanche da discutersi, i gerarchi del P. N. F. e gli ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente sono, per le vigenti disposizioni legislative, pubblici ufficiali; il Negri ed il Messina agirono nella contingenza in oggetto presso il Pellegrini quali ufficiali della Milizia in servizio permanente nell'interesse ed a tutela dell'ordine pubblico, come era loro dovere e come avrebbe dovuto agire un ufficiale dei RR. CC. od un funzionario della P. S.; le frasi pronunziate dal Pellegrini sono manifestamente offensive del decoro e della dignità dei predetti pubblici ufficiali contro cui furono rivolte.

Senonchè non può disconoscersi che manca la prova che il Pelle-

e da l'altro a dare una legittima soddisfazione a quei generosi, gerarchi ed ufficiali, che non seguirono gli impulsi dei loro animi indignati, imponendosi quei freni inibitorii, che il duce da l'alto auspica per il mantenimento de l'equilibrio morale e giuridico dello Stato e per la valorizzazione dei magnifici ideali della rivoluzione fascista. Non vi era necessità che si facesse una specifica indagine sul se l'imputato fosse antifascista per assestargli una buona dose di pena. Noi riteniamo che siano antifascisti non solo quelli che fanno professione di sistematica negazione dell'idealità e realtà fascista, ma gli stessi tesserati, se eventualmente ve ne siano, i quali si mettono in contrasto con la legge, che oggi s'incarna nel Regime Fascista e contro i comandamenti e gl'insegnamenti del partito, provengano essi dal Gerarca massimo o da l'ultimo dirigente del più lontano paese della periferia della circoscrizione nazionale. (s. m.)

grini abbia inteso offendere gli stessi a causa delle loro funzioni, dato che egli agì sotto l'impulso del risentimento per la frase "che porcherie,, da lui sentita pronunciare come sopra dal gruppo del quale essi pubblici ufficiali Negri e Messina facevano parte e non risulta che il Pellegrini sia di sentimenti antifascisti, onde gli compete la diminuzione della pena di cui all'art. 196 C. P., proprio pel caso ivi previsto che l'oltraggio a pubblico ufficiale avvenga nell'esercizio pubblico delle sue funzioni e non a causa delle medesime. Quanto alla contravvenzione poi il Tribunale osserva essere certo che alla vendita dei biglietti all'ingresso del circo era addetto altro personale, e non risulta che il Pellegrini fosse a conoscenza dell'acquisto dei biglietti da parte dell'avv. Negri e degli altri che erano con questi, e dell'esaurimento di tutti i posti a sedere, onde deve dall'imputazione essere assoluto.

Conseguentemente, affermata la responsabilità del Pellegrini solo quanto al delitto di oltraggio ai sensi di cui innanzi e tenendo

conto di tutte le circostanze del fatto, il quale è senza dubbio grave, stimasi giusto ed equo infliggere ad esso Pellegrini la pena di lire duemila di multa, partendo da lire tremila e questa somma diminuendo di un terzo ai sensi del su citato art. 196 del C. P.

Attesochè la condanna delle spese processuali segue la dichiarazione di colpeabilità.

(*Omissis*)

Tribunale Penale di Salerno Sez. Feriele

(9 aprile 1930)

BRAYDA *Presidente*

CAPACCIO *Estensore*

LORDI *P. M.*

Imputata PALERMO

Ingiuria - Invito con frasi ingiuriose - Minaccia - Condizione di essa.

Costituisce reato d'ingiuria anche il rivolgere parole offensive in forma di preghiera a desistere da un comportamento tale che quelle parole offensive qualificano (1).

Costituisce reato di minaccia l'avviso di reagire al comportamento illegittimo che dà causa a la minaccia (2).

(1-2) Con un po' di sforzo abbiamo ricacciato le massime da la sentenza che annotiamo. La raccomandazione a non essere sgarbato, a non essere disonesto, ecc., non può costituire reato d'ingiuria, sopra tutto perchè difetta l'*animus iniurandi*, in quanto le espressioni adoperate non sono dirette ad ingiuriare, ma a correggere. In materia d'ingiuria si è scritto anche troppo e i giudicati giurisprudenziali hanno eccessivamente forzati i cancelli del disposto di legge. L'ingiuria può aversi, è vero, ne la forma indiretta, ne la forma d'esitazione, e può estrinsecarsi in mille altre varietà, spesso da l'agente escogitate per tentare di esimersi da responsabilità; ma non è la forma, nè la stessa parola che imprime il carattere del reato d'ingiuria.

L'indagine dev'essere sopra tutto diretta ad accertare la volontà de l'agente e la consapevolezza che la parola adoperata possa essere ingiuriosa. Nel caso in esame,

(*Omissis*)

Il Pretore di Amalfi, con sentenza del 9 aprile 1930, dichiarò Palermo Lucibello Luisa colpevole di ingiurie in offesa di Luigi Lucibello mediante scritto a lui diretto, nonchè di minacce in danno dello stesso, commesse in Amalfi il 19 febbraio 1930 e condannò essa Palermo a Lire Cento di multa.

Contro tale sentenza la condannata Palermo produsse tempestivamente appello il giorno dieci detto aprile, adducendo a motivi che il Pretore avrebbe dovuto assolverla dall'imputazione d'ingiuria per improcedibilità dell'azione e subordinatamente per inesistenza di reato e dalla imputazione di minaccia per inesistenza di reato, più subordinatamente ancora a-

vrebbe dovuto assolverla da entrambe le imputazioni per insufficienza di prove.

Occorre rilevare che tra la Palermo ed il di lei marito Fusco Leopoldo da una parte ed il Luigi Lucibello dall'altra vi era del rancore per quistioni di proprietà che avevano dato luogo anche a giudizi civili di indole possessoria e che perduravano ancora. In relazione a tali questioni, il 19 febbraio 1930, la Palermo scrisse al Lucibello una lettera, nella quale tra l'altro leggesi: " Mio marito non so come si decise a scriverti l'ultima lettera amichevole ed appaurita cercando di definire le nostre secolari vertenze. Tu l'hai ricevuta o fai il f.....? Ed ora ti permetti ancora di tirarlo in mezzo quale scassinatore? Ti ho

la Palermo, lungi da l'ingiuriare, sia pure in forma indiretta, esercitava il diritto di ammonire un suo parente, che non desisteva sentendosi sicuro della impunità per i vincoli di parentela, da l'usare rappresaglie e sevizie. Il Tribunale, negl' gendo completamente l'indagine vera sul dolo, ha ritenuto di poter riandare i precedenti, che culminarono nei fatti della causa, con un processo d'analisi e di critica eccessivamente unilaterale, valorizzando quelli che potevano apparire elementi induttivi di dolo. Ma al disopra della stessa quistione di diritto, non si spiega il rigore del Tribunale, tenuto conto del litigio tra parenti e de l'assenza della parte civile. L'opera del magistrato dev'essere innanzi tutto opera di conciliazione e di pacificazione: se tale funzione non si esercita quando manca il contrasto, dobbiamo ritenere che il tentativo, quando le parti in contesa sono l'una contro l'altra armate, è una formalità priva di contenuto, anzi è una ipocrisia, cioè un adempimento formale, e non pure sostanziale, della preminente volontà del legislatore, che commette ai giudici il mandato di pacificare le parti per una finalità altamente sociale e morale.

Ugualmente nei rapporti del reato di minaccia, ha rotondamente sbagliato il Tribunale, afflitto solo da inesplicabile rigorismo. La minaccia, ammonisce la legge, art. 156, perchè possa costituire reato, dev'essere ingiusta, cioè arbitraria manifestazione di determinazione volitiva ad arrecare altrui un danno. Se la minaccia è subordinata al fatto illegittimo altrui, cioè diretta a prevenire chi intende mettersi in uno stato di illegittimità, che dà diritto non solo a minacciare, ma anche ad esercitare il sacro diritto della legittima difesa, tale specie di minaccia, che così

detto e ti ripeto; l'arco è troppo teso, non essere tu a farlo scoccare il quale arco spingerà più di una freccia, la prima sarà forse per me; tu morrai certamente e chi lo sa quale stranezza. Lasciamolo dunque in pace... e veniamo ai fatti nostri: Ho scassato io, la responsabilità è mia, tutto quanto mi si appartiene: seguito a scassinare, poi non faccio entrare più il colono e se vieni qua non faccio compromettere mio marito, mi comprometto io perchè abusi non ne sopporto, nè estranei contadini devono entrare in casa nostra,, e più oltre; "Senti, non essere cammorrista, metti un po' di giudizio, sii più sereno nel pensare ed accetta i consigli di Leopoldo e i miei con una composizione benevola fraterna e decisiva ecc. ,, e più oltre ancora: "Poi vedi quanto sei disgraziato, a parità di prezzo perchè vendere ad un estraneo e non a me ,, Infine: "Fai il tuo comodo, Iddio te la mandi buona,,.

Ricevuta tale lettera il Luci-

bello con esposto del 27 detto febbraio confermato innanzi al Pretore di Amalfi il giorno 8 marzo, sparse querela contro la Palermo ed il marito Fusco per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla cosa e contro la sola Palermo per ingiurie e minacce, riportandosi per questi due reati al contenuto della lettera 19 febbraio 1930, innanzi trascritta che esibì a quel magistrato restando alligata alla querela.

Il Pretore compilò la rubrica nel decreto di citazione nei termini esposti in principio della presente, cioè: "ingiurie con scritto in danno di Lucibello Luigi e minacce in danno dello stesso ,,; in udienza la Palermo accettò la contestazione senza nessuna osservazione in contrario, dichiarando fra l'altro: "Confesso il reato di ingiurie per avere rivolta al Lucibello Luigi le espressioni: "f..... e cammorrista, di cui nella lettera 19 febbraio 1930 e confesso inoltre la imputazione di minacce vaghe per avere rivolto allo stesso

letterariamente si denomina, non costituisce reato. Dal complesso delle circostanze, riferite da lo stesso tribunale, si desume in forma chiara, precisa ed inequivoca che la presunta minaccia della Palermo poteva essere diretta ad offendere il querelante ne la ipotesi che costui si fosse messo in istato di illegittimità, cioè con l'azione positiva fatta intravedere, avesse provocato la reazione della Palermo. La reazione a l'altrui offesa non costituisce materia di reato, perchè essa rientra nel concetto delle risorse interiori de l'uomo di respingere, ne la difesa della propria persona o delle proprie sostanze, l'altrui arbitrio. Chi si mette fuori lo stato di legittimità, cioè fuori l'orbita dei suoi diritti, non può invocare la tutela della legge: e il querelante, checchè ne pensi il Tribunale, si era messo in tali condizioni che legittimavano la reazione del querelato.

Abbiamo riportata per intero la sentenza, appunto perchè i lettori potessero controllare la serenità della nostra critica, mentre non sarebbe stata bastevole la conoscenza della sola parte motiva della sentenza. (s. m.)

con la medesima lettera le espressioni se vieni qua non faccio compromettere mio marito, mi comprometto io: Tali parole le ho rivolto unicamente perchè i Lucibello se la pigliano sempre con mio marito „; indi il Pretore dichiarò la colpevolezza della Palermo in base a tale materiale pronunziando la condanna di cui sopra.

Orbene, in ordine al motivo dell'improcedibilità dedotto dall'appellante Palermo quanto all'ingiuria, e che il suo difensore ha spiegato in questa sede basarsi sul fatto che nel decreto di citazione non erano state indicate specificamente le frasi in cui consiste l'ingiuria incriminata, il Collegio osserva che avendo la Palermo accettata la contestazione senza alcuna opposizione e date le sue discolpe, nei termini sopra tracciti, una eccezione che in sostanza costituisce impugnativa del decreto di citazione è tardiva e quindi inammissibile a norma dell'articolo 140 del C.P.P. in relazione agli art. 355 N. 2 e 363 stesso Codice.

In ordine agli altri motivi poi il Collegio osserva che le frasi incriminate come materiale di ingiuria sono pel loro significato tali da offendere il decoro della persona contro cui vengano rivolte, nè la Palermo le usò con intenzione che non fosse quella di offendere, date le circostanze in cui furono usate ed i precedenti di

inimicizia tra le parti come è stato sopra esposto e dato tutto il tenore della lettera improntato a risentimento ed a cattivi apprezzamenti verso l'offeso Lucibello, come pure l'espressione incriminata come materiale del delitto di una ingiusta vendetta, giacchè si prometteva un danno alla persona nel caso che esso Lucibello si fosse recato sul posto per la tutela del suo diritto che si riteneva manomesso dal marito della imputata; che nella specie non sussiste il delitto di minaccia, perchè questa condizione è subordinata al fatto del Lucibello, non sussistendo il delitto solo quando la minaccia sia giusta, cioè intesa, a difendere il diritto del minacciante da una violazione attuale o possibile da parte del minacciato e non come nella specie; quando sia fatta in previsione del caso che il minacciato voglia far cosa che sia nel diritto di fare.

Quindi il primo Giudice ben valutò le risultanze processuali e fece buon uso della legge nel ritenere la Palermo colpevole di entrambi detti delitti a norma degli art. 395 e 156 del C. P.; onde infondato è l'appello contro la sentenza di quel magistrato, la quale conseguentemente merita piena conferma.

Attesochè mantenendosi ferma la colpevolezza dell'appellante questa deve essere condannata alle spese del giudizio di appello.

(Omissis)

Giurisprudenza Amministrativa

Giunta Prov. Amministrativa di Salerno
(8-23 agosto 1930)

FALCETTI Pres.

RUGGI D'ARAGONA Estens.

FERRONE-AMMINISTRAZIONE PRO-
VINCIALE DI SALERNO

**Nomina ad assistente dell'Ufficio
Tecnico Provinciale, revocata dal Consiglio di Stato -
Conseguenze.**

*L'Amministrazione provinciale
deve eseguire la decisione del
Consiglio di Stato che, annullan-*

*do la deliberazione di nomina del
secondo graduato, vi sostituisce
l'invalido di guerra; non potendo
il sostituto far valere alcun diritto
quesito.*

*(Art. 4, 17 e 19 testo unico
legge sulla G. P. A. 26 giugno
1924. (1).*

(Omissis)

FATTO

Ritenuto che il 16 marzo 1926

L'Amministrazione Provinciale di
Salerno bandiva un concorso per
titoli ed esami a due posti di as-

(1) I motivi della decisione su riportata offrono occasione a rilievi di una certa importanza. Il Consiglio di Stato, con la decisione riportata a pag. 257 del fascicolo precedente, annullava la deliberazione 23 aprile 1927 nella parte che riguarda la nomina del 2° assistente tecnico, dichiarando il relativo posto spettare allo invalido di guerra. Tale decisione, a tenore dell'art. 87 del regolamento di procedura 17 agosto 1907 n. 642, fu comunicata all'amministrazione provinciale di Salerno per la esecuzione. Qui però giova avvertire, con l'autorità del Prof. Orlando, che lo scopo della competenza essendo di annullare l'atto illegittimo, esso è raggiunto col solo fatto della dichiarazione di nullità. Quanto possa avvenire in seguito, sempre circa l'annullamento, potrà costituire una serie di opportune emarginazioni e di altre formalità burocratiche; il che non si potrà mai dire esecuzione della decisione, ma una conseguenza di essa. Senonchè l'art. 45 del testo unico 26 giugno 1924 n. 1054, relativo allo annullamento dell'atto per vizio di illegittimità, fa salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, e, posto in relazione con l'art. 88 del citato regolamento di procedura, parrebbe contraddire alle superiori osservazioni, in quanto l'esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa. Ma non è così. Annullato l'atto, non vi è per questa parte da eseguire nulla; la decisione è comunicata al Ministro e tutto finisce qui.

Altra e diversa è la questione dei provvedimenti che dovranno seguire l'annullamento. Vi è necessità in quanto la decisione deve integrarsi; vi è libertà in quanto la pubblica amministrazione conserva un certo potere di apprezzamento circa il miglior modo di provvedere a quegli atti cui l'annullamento deve dar luogo.

Nella relazione Costa al Senato del Regno del 22 novembre 1887 è scritto a al riguardo che, annullato il provvedimento illegittimo, l'autorità amministrativa rimane libera di rinnovare o non l'atto o provvedimento annullato, deliberando con

sistente tecnico, facendo nel bando espressa menzione dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921 N. 1312, estesa agli enti locali con R. D. 24 settembre 1923 N. 2073 e che la nomina acquistava carattere di stabilità dopo un periodo di prova di 2 anni in mancanza di licenziamento sei mesi prima dello scadere del biennio di prova.

Il ricorrente partecipò al concorso e con deliberazione 23 aprile 1927 N. 604, fu nominato assistente presso l'Ufficio Tecnico Provinciale. Con ricorso notificato il 2 settembre 1927, il ricorrente Lambertini Vito impugnò il risultato del concorso, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla nomina ad uno dei due posti messi a concorso, quale minorato di guerra. Con decisione 28 dicembre 1929 - 15 febbraio 1930, la V. Sezione del Consiglio di

Stato accolse il predetto ricorso e, annullando la deliberazione 23 aprile 1927 nella parte riguardante la nomina del secondo assistente tecnico in persona del ricorrente Terrone, dichiarò che il relativo posto dovesse spettare al Lambertini, quale invalido di guerra, in base alla legge 21 agosto 1921. N. 1312. Il Consiglio di Stato ordinò che detta decisione, notificata all'Amministr. Provinciale il 13 marzo scorso, fosse eseguita dall'Autorità Amministrativa ed in conseguenza con deliberazione del 15 marzo scorso, il Commissario Prefettizio reggente l'Amministrazione Provinciale dispose che fosse assunto in servizio quale assistente tecnico provinciale il Lambertini Vito al posto occupato dal ricorrente Terrone e licenziarsi in conseguenza il Terrone.

quella pienezza di poteri che le spettano per legge e le garantiscono completa libertà di azione.

Ed il prof. Orlando conferma che l'annullamento dell'atto non spossa l'amministrazione di qualsiasi competenza a ripeterlo. Ma l'amministrazione provinciale di Salerno ha creduto che l'ordine di eseguire la decisione le inibisse ogni altro potere di giusta e legittima riparazione, e qui è il grave errore, per quello che abbiamo esposto superiormente.

Non meno errata è l'adesione della Giunta Provinciale Amministrativa al criterio burocratico della esecuzione pura e semplice della decisione. E di fatti, sotto l'impero del testo unico 2 giugno 1889 n. 6166 e della legge 1. maggio 1890 n. 6837, fu esaminato il caso in cui il terzo avrebbe fondato sull'atto impugnato un suo privato diritto, e si ritenne che l'atto vien meno anche in rapporto a questo. Se un diritto fu leso, si cercherà se e quale riparazione esso possa e debba avere, cioè il terzo farà valere il suo diritto in base all'art. 2 della legge sul contenzioso. Ma tale soluzione, pur accettabile vigenti i successivi testi unici 17 agosto 1907 n.ri 638 e 639, non corrisponde più allo stato della legislazione attuale. Difatti, per i nuovi testi unici delle leggi sul Consiglio di Stato e sulla G. P. A. in sede giurisdizionale 26 giugno 1924 n.ri 1054 e 1058, nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato e della G. P. A., essi conoscono anche di tutte le questioni relative a diritti. Il che importa che si deve distinguere l'atto e il

Avverso tale provvedimento comunicato con lettera del 17 marzo N. 2995 del sig. Commissario Prefettizio Reggente la detta Amministrazione Provinciale, il Terrone, in data 2 aprile scorso, ha prodotto ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa, chiedendo la sospensione del provvedimento di licenziamento e la reintegra in servizio e deducendo la mancanza di notifica al ricorrente della decisione del Consiglio di Stato e la colpa dell'Amministrazione Provinciale a non tener conto a tempo del diritto del Lamberti al posto, recando così un danno gravissimo al Terrone, nel mentre che il suo stato giuridico non poteva essere vulnerato nè dalla decisione del Consiglio di Stato, nè dall'Amministrazione Provinciale, perchè il Terrone non poteva subire la conseguenza di violazioni

di legge lesive del diritto del terzo ed aveva acquistata la stabilità al posto. L'Amministrazione Provinciale chiede che il predetto ricorso sia respinto, deducendo che col licenziare il Terrone non si è fatto che dare esecuzione ad un provvedimento della superiore Autorità Amministrativa; che è impossibile di provvedere nei riguardi del Terrone con l'assegnarlo ad uno dei posti disponibili, i quali devono essere assegnati in seguito a concorso; che infine l'essere divenuto stabile nel posto per scaduto triennio di prova, non fa nascere al Terrone alcun diritto, allorchè la nomina stessa è stata inficiata dal Consiglio di Stato. In merito alla richiesta di soprassessoria, questo Consesso, con Decreto del 26 marzo scorso, riconoscendo non concorrere le gravi ragioni dell'art. 11 del Te-

rapporto amministrativo dalle sue conseguenze patrimoniali. Sul primo è piena ed esclusiva la competenza delle sezioni giurisdizionali e della G. P. A. anche se l'atto od il rapporto abbiano contenuto puramente patrimoniale. Sulle ulteriori conseguenze patrimoniali, che la pronuncia di tali giurisdizioni possa avere sull'atto o rapporto, giudica il giudice ordinario.

Così, per ciò che concerne il rapporto d'impiego, la G. P. A. giudica con piena ed esclusiva competenza sulla esistenza del rapporto e su tutti i diritti e doveri che immediatamente ne derivano, anche se di contenuto esclusivamente patrimoniale. Doveva quindi la G. P. A. esaminare i diritti e doveri che derivano dal rapporto d'impiego, perfezionatosi in base ad un concorso legalmente vinto ed alla stabilità acquistata dopo due anni, in difetto del preavviso di licenziamento, Doveva pur considerare che il Terrone fu inquadrato nella tabella organica del personale, dove sono segnati ben cinque posti di assistente tecnico. Ecco le materie deferite alla esclusiva giurisdizione della G. P. A., per l'art. 4 della legge (questioni derivanti dal rapporto d'impiego) nelle quali essa conosce anche di tutte le questioni relative a diritti (art. 5). Dichiarato poi illegittimo l'atto od il fatto della pubblica amministrazione di fronte ai doveri che essa ha verso gli impiegati, le ulteriori conseguenze patrimoniali che si vogliono dedurre da questa dichiarazione di illegittimità (principalmente il risarcimento dei danni) si dovranno chiedere al giudice ordinario. (avv. Gennaro Greco)

sto Unico 26 giugno 1924, ha respinto la domanda.

DIRITTO

Considerato in diritto che l'Amministrazione Provinciale di Salerno, allorchè con deliberazione 23 aprile 1927, nominò ai due posti vacanti di assistenza all'ufficio tecnico i due primi graduati della Commissione giudicatrice, cioè il Luciano Edmondo ed il ricorrente Terrone Vincenzo, non fece che attenersi strettamente, e doveva farlo, alle indicazioni della Commissione giudicatrice, tanto più che dalla stessa non era stata fatta alcuna speciale segnalazione nei riguardi del Lamberti Vito, che la Commissione giudicatrice aveva classificato al quinto posto.

Relativamente al Lamberti la Amministrazione Provinciale e per essa la Commissione giudicatrice aveva considerato che tale concorrente non aveva prodotto i documenti tassativamente indicati al bando di concorso nei riguardi del certificato sanitario e degli atti comprovanti la pensione, e il posto di assistente tecnico, messo a concorso, non poteva considerarsi ultimo di ruolo, perchè ad esso precedeva quello di Ufficiale d'ordine. Avendo il Consiglio di Stato ritenuto invece che al Lamberti dovesse spettare il secondo posto di assistente tecnico, perchè tale posto doveva essere ritenuto ultimo di ruolo, e dato che il Lamberti aveva ottenuto la idoneità e quindi a suo favore concorrevano tutte le condizioni pre-

viste dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921 N. 1312 ed in conseguenza posta nel nulla la deliberazione 23 aprile 1927 nella parte riguardante la nomina del Terrone e dichiarato il posto relativo di spettanza del Lamberti, non poteva l'Amministrazione Provinciale non prestare obbedienza al pronunziato del Consiglio di Stato. Il provvedimento quindi del Commissario Straordinario dell'Amministrazione Provinciale reso il 15 marzo scorso, col quale dandosi esecuzione all'ordine superiore si assumeva in servizio il Lamberti al posto del Terrone licenziando quest'ultimo, non può essere censurabile, essendo esso atto amministrativo di pura e semplice esecuzione di ordine superiore. Oltre a ciò, la decisione del Consiglio di Stato doveva essere eseguita in pendenza di ogni eventuale gravame da parte degli interessati e quindi la mancata notifica della stessa al ricorrente non può valere ad infirmare il provvedimento commissariale.

La difesa del Terrone deduce ancora che il licenziamento non è stato una conseguenza, necessaria della decisione del Consiglio di Stato, ovvero della chiamata in servizio del Lamberti, in quanto che il Terrone poteva essere chiamato ad occupare uno dei posti attualmente disponibile di assistente tecnico. L'eccezione non regge, in quanto che il Terrone aveva partecipato ad un concorso per due posti, che era stato esau-

rito con la nomina dei due riconosciuti più meritevoli. Il Terrone, quindi, non poteva essere assunto ad altri eventuali posti che posteriormente al concorso si sono resi disponibili.

Con la nomina il Terrone acquistò quindi soltanto il diritto a coprire il secondo dei posti messo a concorso con deliberazione 16 marzo 1926.

Messo nel nulla tale diritto, la Amministrazione Provinciale non poteva avere la facoltà, dopo di avere sostituito il Lamberti, al posto del Terrone, di mantenere in servizio quest'ultimo, facendogli occupare uno dei posti di assistente tecnico, resosi disponibile posteriormente, perchè disposizioni tassative fanno divieto alle amministrazioni di far luogo a conferimenti di posti se non in seguito all'espletamento di regolare concorso bandito per l'occupazione con nomina stabile ai posti stessi. E nemmeno il Terrone può accampare comunque diritto al posto, perchè, scorso il biennio di prova, egli aveva acquistata la stabilità. A prescindere che l'Amministrazione Provinciale non poteva interrompere la stabilità del Terrone, se non per motivi stabiliti dalla legge,

il ricorrente non può in ogni caso far nascere a suo favore diritto ad occupare il posto per essere divenuto stabile, poichè l'annullamento della deliberazione 23 aprile 1927 riguardava la sua nomina e questa dovendosi ad ogni effetto considerare come non avvenuta, ogni avvenimento successivo, e fra questi è da porsi la stabilità, non può in conseguenza essere produttivo di effetti giuridici. Considerato da ultimo che ogni considerazione di colpa dell'Amministrazione, ammesso che ve ne sia stata, e di valutazione di danno conseguente esula dal giudizio di questo Consesso, come del resto riconosce la difesa del ricorrente. Ritenuto che per detti motivi il ricorso non può essere accolto e che le spese devono seguire la soccombenza.

Visti gli articoli 1, 17 e 19 del testo unico delle leggi sulla Giunta Amministrativa in sede giurisdizionale del 26 giugno 1924.

DECIDE

di respingere il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del presente giudizio e di quello di soprassessoria.

(Omissis)

FACTUM CUIQUE SUUM, NON ADVERSARIO NOCERE DEBET. Paul. l. 155 pr. D. de R. J. 50, 17.

Il fatto proprio deve recar pregiudizio a cui spetta, non all'avversario.

AMENITÀ GIUDIZIARIE

Il titolo semipieno

Sì, così egli, il cav. Minorano, denominò la cambiale: Titolo semipieno, ovvero sia, diciamo noi, semivuoto, come una cucurbita o la stessa zucca del geniale autore, se è vero che una cosa che è semipiena deve essere necessariamente semivuota.

Egli era giudice al tribunale di Peperno ed era famoso per le sue originalità. Andava a la pesca delle più strane ipotesi e figurazioni, perchè — egli diceva — il giudice deve recare ne le decisioni una impronta sua personale, per evitare che la funzione del giudice si esaurisca in una infeconda opera di catalogamento o di plagio. E ne smaltiva di così grosse che ancora oggi si raccontano negli ambulacri del vecchio tribunale o nella sala del buffet, festante di tutte le ciarle e le rumorose risa degli avvocati che attendono impazienti l'apertura delle udienze, specie ne le accidiose ore dei pomeriggi estivi.

Egli dunque era un tipo originale ed ameno: Aveva qualche altra cospicua virtù, come quella di carezzare i colleghi con anonimi al ministero o ai superiori più prossimi, ma di queste virtù ci occuperemo in..... separata sede. Al temperamento originale rispondevano il fisico e gli atteggiamenti. Per esempio, quando egli era per cavarne una delle sue dal suo cervello, aveva il vezzo, che in alcuni desta nausea, di puntare, ora l'indice, ora il mignolo, nelle narici, come se volesse turare violentemente quel ribelle orificio. Ed allora veniva fuori qualche originalità, che taluno riteneva fosse da lui smaltita per pigliare in giro il prossimo, mentre era il prossimo che pigliava in giro lui. Ma torniamo al titolo semipieno. Si era ne l'epoca in cui sulla cambiale fiorivano le quistioni sollevate dagl'interpreti e primeggiava quella che tanta fortuna ebbe, del rapporto fondamentale. Il cav. Minorano, che come abbiamo detto innanzi, andava a la questua delle originalità, compresse il suo cervello, per creare una teorica, che potesse avere la stessa fortuna di quella del rapporto fondamentale.

In tal caso il merito distinto sarebbe venuto subito fuori e si sarebbe di sbalzo elevato ne le superiori sfere della carriera, facendo ai suoi colleghi, che non tanto lo digerivano, quel caratteristico gesto della mano aperta ed oscillante sul pollice, adagiato come perno sulla punta del naso.

L'avv. Santargento, uomo di profonda cultura e illustre rinomanza, in base ad un precetto cambiario immobiliare, aveva, ne l'interesse del suo cliente, promossa la subastazione dei beni del debitore. Il debitore, al cui orecchio non era pervenuta la teorica del titolo semipieno, la quale sorse proprio in quella occasione, pensò bene di mantenersi contumace. La causa, introdotta a decisione, capitò ne le mani, o meglio tra i piedi del cav. Minorano, nominato relatore. La sentenza si fece attendere un pezzo, mentre l'avv. Santargento non si sapeva spiegare tanto inconsueto indugio, come non sapeva spiegarsi la riservatezza del relatore, che, di passaggio, mentre si recava, con tocco e toga a l'udienza, si era limitato a dire che la cosa non era da prendersi con troppo semplicismo. Può darsi, pensava Santargento, che il giudice abbia equivocato. E rimase in attesa.

Il parto fu laborioso, e conseguentemente il neonato venne a la luce tutto bitorzolo e deforme. L'anormalità della creatura destò l'ilarità generale.

Il tribunale così ragionò: L'esecuzione immobiliare è autorizzata in base a sentenza; la cambiale non è sentenza, ma è parificata a la sentenza; la cambiale è venuta fuori con il cod. di Comm., mentre non poteva essere preveduta dal c. p. c., che è anteriore.

Pertanto, la cambiale, se è da parificarsi alla sentenza, non è la sentenza, della quale non ha tutti gli elementi. La cambiale quindi è una semisentenza, un titolo semipieno.

La conseguenza di tutto questo ragionamento fu la dichiarazione d'inammissibilità della domanda e la condanna a rivalere il debitore..... contumace delle spese e compenso del giudizio.

Allorchè l'avv. Santargento lesse questa mostruosa sentenza parlava solo: Sembrava che delirasse.

Recentemente, riandando l'epoca, cui questo episodio si riferisce e commentando i rapidi ascensi del cav. Minorano, così concludeva l'avv. Santargento: - Se con queste note caratteristiche il cav. Minorano ha fatto carriera, dobbiamo ritenere che la fortuna gli elargisce i suoi privilegi. E allora sarebbe opportuno che modificasse il suo cognome da Minor-ano in Maior.....

Abuso di autorità

S. E. Cherubino Pario ha rapidamente raggiunto le più alte vette della carriera. Egli aveva tutti i requisiti del magistrato italiano: ingegno, onestà, fierezza, operosità. Si direbbe che già il suo nome fosse prenunzio di auspicate fortune. Del Cherubino aveva il senso della giustizia; del marmo, omonimo del cognome, la salda struttura del carattere.

Iniziò, come pretore la sua carriera ne la città di Fortezza. Quella città che ancor oggi, mantenutasi pressocchè immutata, sembrava veramente una fortezza inespugnabile, situata sul pianoro di un'alta montagna, con le basse case biancheggianti al sole. Città forte, perchè forti i suoi abitanti, temprati al freddo e al gelo quasi perenne e ai diacci nemi che su quell'altura flagellano con le posenti ali gli abitatori.

Il Pretore Pario doveva in un mattino rigido d'inverno eseguire, in rimota contrada, una ispezione giudiziaria, per un assassinio consumatosi. Poichè le cure de l'ufficio non gli consentivano di allontanarsi, dispose che l'accesso venisse eseguito dal pretore aggiunto Tommaso Sgambati, il quale, per tempo, insieme al cancelliere, si avviò al posteggio delle carrozze, denominato la Taverna. Quivi giunti — Meno male — esclamarono il pretore Sgambati ed il Cancelliere; — vi è una carrozza che fa al caso nostro.

Ma il vetturale, che stava ripulendo le bardature dei cavalli, già ligati a la carrozza, disilluse i rappresentanti della giustizia.

— La carrozza, signor pretore, è stata noleggiata dal presidente della deputazione — disse il vetturale.

— A noi occorrono due soli posti — rispose il pretore. — Potete domandare il permesso al presidente, se non gli dispiace la nostra compagnia.

Il vetturale, soffiando ne le mani, e queste stropicciando per acquistare un po' di calore, a la proposta del pretore si allontanò, facendo poco dopo ritorno, per comunicare che il presidente desiderava rimanere solo ne l'ampia carrozza.

L'accesso giudiziale non poteva eseguirsi, perchè molto distante la località, perchè il rigore dell'inverno, che quella mattina faceva sentire una tormenta che mozzava l'alito, non consentiva un lungo cammino a piedi, tanto più che vi era da attraversare un bosco, dove talvolta i lupi e i cinghiali, scendendo da le caverne e gli anfratti delle inaccesse balze montane, davano spesso l'assalto a le diligenze. Il pretore Sgambati e il Cancelliere fecero ritorno in Pretura, riferendo ogni cosa al Pretore dirigente Pario. Questi, abbozzando un tenue sorriso, che voleva essere di scherno e di noncuranza, rispose che ci sarebbe stato modo come indurre il presidente a cedere. Scrisse una lettera d'ufficio su carta intestata e con tanto di timbro al presidente, rivolgendogli una preghiera, perchè coadiuvasse la giustizia ne l'adempimento d'un dovere indilazionabile. Poco dopo tornò l'usciera, recando il messaggio orale con che il Presidente, un po' infastidito, partecipava che aveva noleggiata tutta per sè la carrozza, perchè amava rimaner solo con i suoi gravosi pensieri.

— Non c'è da sconfidarsi, amici miei. — disse il pretore, che tutta la sua stizza per l'atto incivile del presidente soffocava ne l'abituale tenue sorriso di noncuranza. — Recatevi a prendere possesso de la carrozza che nessun presidente, di nessuna deputazione vi toglierà mai. — Poi, tracciato un ordine di sequestro, consegnò il foglio a l'usciera per portarlo al Comando dei carabinieri. Il pretore Sgambati e il cancelliere, ossequiato il Pretore, dal quale ebbero tutte le istruzioni del caso, tornarono al posteggio.

La carrozza era bella e pronta. Due giganteschi carabinieri, ne le loro divise di servizio, con le immancabili lucerne e bandoliere, avevano già preso possesso de la carrozza, seduti in serpa.

Il vetturino parlava sommesso con il presidente, che smaltiva le sue proteste nei concitati gesti, che rivelavano tutta la sua rabbiosa escandescenza.

Ma il pretore Sgambati, cedendo a l'impulso del suo animo nobilissimo, rivolto al presidente, gli disse: — Si accomodi, presidente, vi è posto anche per lei. — Ma l'irascibile presidente, che in quel gesto cortese ravvisò addirittura una beffa, gridando all'arbitrio, a l'abuso d'autorità e a tante altre cose, tutto corrucciato e rosso in viso si allontanava, mentre uno schiocco di frusta dava il segnale della partenza della carrozza, che si allontanava lungo la strada serpeggiante.

*
**

Per vari giorni si discusse del fatto nel Caffè della Pergola, l'unico ritrovo, ove tutti convenivano a trascorrere le ore sonnolenti delle brumose e rigide sere invernali. In verità, quasi tutti ammiravano il gesto energico del pretore Pario, e gli avversarii politici del presidente ne traevano motivo per rinvigorire la lotta già ingaggiata ne le prossime adunanze del Consiglio Provinciale.

Il pretore Pario, nel vedere il presidente, continuava a scappellarsi con quella deferenza austera che rifugge dal servilismo; ma il presidente evitava l'incontro, che gli ricordava la beffa subita.

Una sera al Caffè della Pergola si discuteva animatamente su la battaglia che l'opposizione aveva con inaudita gagliardia mossa al presidente. La seduta del Consiglio Provinciale, continuava rumorosa e foriera di eventi. Alcuni riferirono del tramutamento del pretore Pario; però, rettificando la notizia, il pretore Sgambati, che sorbiva la sua tazza di caffè in un angolo de l'ampia sala, disse che il pretore era stato promosso Consigliere di appello; difatti il Ministro Guardasigilli, che s'era dovuto occupare de l'incidente, oc- corso al presidente della Deputazione, per contentare i soliti depu-

tati seccatori, trovò modo come premiare un degnissimo funzionario, che aveva compiuto tutto il suo dovere. E il pretore Pario del paese di Fortezza spiccò il primo volo per la gloriosa meta della sua carriera.

Non passarono che pochi minuti e una folla si riversava nel caffè, commentando le dimissioni del Presidente della Deputazione, schiacciato dal peso delle accuse che da tutti i settori de l'Assemblea Provinciale si erano a lui rivolte, per biasimare i suoi continui atti di tirannia.

Il Pretore Pario, che era solito anche lui di passare un'ora di vertita nel Caffè Pergola, venne complimentato per la promozione dai suoi superiori del Tribunale e della Corte di appello, e con espressione significativa da quanti avevan mosso o auspicato battaglia al presidente.

La mortificante generosità

L'avvocato Fiorini era al colmo della gioia. Sentiva che l'ebbrezza gli pervadeva l'animo di esuberanti dolcezze. Egli, che di solito, quando svolgeva nel suo ufficio l'attività professionale, si astraeva da ogni altra cura che potesse distrarlo, e tutto compreso del suo ministero, diveniva di una austera rigidità, quella mattina era gaio e sorridente quasi che continuasse il godimento che aveva mutato il suo umore.

Le due dattilografe, giovinette agili e spensierate, non sapevano spiegarsi la ragione di questo repentino mutamento de l'avvocato, e ad ogni allegra trovata di costui, scambiandosi uno sguardo di maliziosa intelligenza, prendevano parte a la gaia conversazione, dando sfogo al loro temperamento di chiacchierine irrequiete; e quando si recavano ne la stanza del vecchio segretario — che quasi per ironia in gergo si chiama giovine di studio, anche se su di lui pesino sessanta o settanta anni sonati con gli inevitabili acciacchi, cui non vale a correggere la giovinezza dell'ufficio — si abbandonavano a scherzi giovanili con lui, che mostrava di non sdegnarli del tutto, pur se serbasse l'abituale austerità, che gli faceva assumere la posa dell'uomo sdegnoso ed autorevole.

— Eh, ai miei bei tempi, care mie, non si facevano chiacchiere, ma fatti. La gioventù di oggi va dietro ai palloni e si esalta a vedere un calcio ben tirato. Che gusto! Che vanto! Tempi mutati, età di chiacchiere e di.... palloni — così egli mormorava riandando la sua gioventù.

— E già — commentava la bruna, dando uno sguardo signifi-

cativo a la compagna. — La vostra, don Gesualdo, era l'età delle palle, e forse, per questo ne raccontate spesso.

E le due giovinette davano in rumorosi scoppii di risa festanti.

— Ed ora, caro don Gesualdo, siete divenuto un vulcano spento — soggiunse la bionda.

A questa uscita, le ragazze risero del più gaio riso, che cresceva man mano che s'avvedevano che don Gesualdo, ferito nel suo amor proprio di vecchio gaudente, si rannuolava in viso.

— Vulcano spento. — egli ripeté con stizza mal celata — Vulcano spento.... ma sono i più pericolosi quando si destano, — egli in atteggiamento di trionfo, aggiunse.

— Il difficile sta nel ridestarsi — commentarono, bene a proposito le due giovinette, che avevano compreso il significato della trovata di don Gesualdo.

Don Gesualdo non si scosse e continuò a premere la penna sul foglio che gli era dinanzi senza interrompere il lavoro. Si aprì la porta d'entrata e la gaiezza finì come per incanto. Erano clienti che riprendevano il corso interrotto delle consultazioni con l'avvocato. Le dattilografe presero subito posto ne lo studio dinanzi a le macchine.

*
**

Mentre l'avvocato Fiorini scriveva rapidamente su di un candido foglio, comparve don Gesualdo ad annunziare un signore.

— Che entri, — rispose l'avvocato, senza interrompere il suo lavoro. Subito dopo comparve un uomo quarantenne, vestito di nero. — Lutto stretto, causa ereditaria. — Pensò l'avv. Fiorini.

Quell'uomo, reso elegante dal contrasto della camicia e i polsini bianchissimi con il nero de l'abito, si fece innanzi con passo misurato, ritto ne la persona asciutta e il cappello in mano. Aveva un pallore nel viso, che esprimeva il dolore come per una recente sventura, ma l'occhio vivo e scintillante.

Dopo i convenevoli d'uso, egli sedette di fronte a l'avvocato, girando nervosamente ne le mani il cappello, che teneva, per la falda. — Dunque, — disse l'avvocato a lui rivolto, come per concludere il lavoro preliminare di preparazione, e venire a la conversazione — trattasi certamente di causa ereditaria. E' da poco che la sventura vi ha colpito?

— Da tre giorni appena, signor avvocato.

— Avete perduto vostro padre?

— No, mio padre non lo conobbi mai. — Disse il signor Bevilacqua, così egli si chiamava.

— E allora è vostra madre?

— Neppure, la perdetti, povera donna or sono quindici anni.

— E chi, allora?

— Mia moglie.

L'avvocato Fiorini, notando tanta compunzione in quell'uomo, rimase colpito e sul suo volto si manifestarono i segni d'una profonda commozione. Comprendeva il dolore di colui che gli accennava della sua sventura con parole che s'alternavano ai sospiri e che rivelavano l'interna angoscia.

— Ma non è morta — soggiunse con alterato sembiante il signor Bevilacqua — ella è viva — e i suoi occhi ebbero bagliori d'ira e di disprezzo mal contenuti.

— E il lutto? — mormorò sorpreso l'avvocato, che quasi non capiva più nulla.

— E' dolore che passa ogni dolore portare il lutto di persona viva. Ecco... — egli s'interruppe, volgendo lo sguardo intorno come per dire che vi erano orecchie indiscrete. L'avvocato comprese, guardò le dattilografie, e queste s'allontanarono, chiudendo l'uscio dietro di sé.

Quando rimasero soli, riprese a dire quell'uomo: — Ecco; sono un marito tradito. Mia moglie era bella quando la sposai, e mi fu sempre fedele. Ora, che non è più giovine, pur se piacente ancora, è caduta nei lacci d'un ganimede. Avrei dovuto ucciderla....

— Il delitto talvolta si giustifica e i nostri giurati perdonano — commentò l'avvocato.

— Ed uccidere anche lui — soggiunse il disgraziato con un cipiglio sì severo e terrificante, che questa volta mozzò ne l'avvocato la parola su le labbra.

— Ma lui non lo conosco ancora; nè lei me lo ha detto; ho solo dei vaghi sospetti. Ma io non voglio rischiare la mia libertà, voglio querelarmi. Come si chiama in termine legale questo delitto, signor avvocato? — continuò scandendo le parole.

— Diamine, adulterio — rispose l'avvocato sorpreso della domanda.

— E posso querelarmi?

— Sicuramente.

— Ma le prove?

— Oh, le prove verranno fuori forse da lo stesso interrogatorio degli imputati. E poi, in attesa di conoscere tutti i particolari, occorre impedire che decorrano i termini di prescrizione.

— Oh, bene, — disse il cliente — vorrete, signor avvocato, stendere la querela.

— Sì, subitamente — disse l'avvocato, pigliando un foglio di carta — lasceremo un rigo in bianco e vi apporrete voi stesso il nome de l'adultero.

— Di quel disgraziato — commentò il cliente.....

— Che perturbò la vostra quiete.

Stesa la querela, e consegnato il foglio al cliente, questi, levandosi in piedi e, stendendo la mano a l'avvocato gli disse:

— Voi mi difenderete con l'abituale vostro fervore.

— Certo.

— La flagellerete con la vostra parola mordace.

— Lui e lei — aggiunse l'avvocato.

— Specie lui, quel disgraziato, al quale i quarant'anni suonati di una folle in amore non fecero venire i brividi della ripugnanza.

— Ebbe un bell'ardimento — soggiunse con un pallido sorriso l'avvocato Fiorini.

— Dunque, ci siamo intesi, sarete il mio difensore.

Così ebbe fine la conversazione.

Ma l'avvocato Fiorini, ripensando ai quarant'anni marcati dal signor Bevilacqua, a la bellezza sfiorita di lei, pur se ancor piacente, a la data recente de l'avvenimento, agli strani fulgori de l'occhio del marito, che rivelavano un segreto non palesato, e a la insistenza ne l'invito al patrocinio, rimase alquanto pensoso.

— Ma via, — disse tra sè come a conclusione di un ragionamento interiore — la commedia non poteva portarsi a tal punto — e risollevato ne lo spirito, data una fregatina a le mani, riprese più celere il ritmo del suo lavoro.

*
**

Il giovedì successivo, l'avvocato Fiorini si recò in tribunale. Mentre s'intratteneva nel buffet a discorrere con i colleghi, in attesa de l'apertura de l'udienza, un usciere gli annunciò che il sostituto, Cav. Ventrella, lo attendeva nel suo ufficio, per urgenti comunicazioni.

— Bene, bene, forse vuole parlarmi della requisitoria dell'assassino al Ponte di ferro. — Si congedò dagli amici e corse difilato nel gabinetto del Cav. Ventrella.

— Dunque, Cavaliere, avete studiato il processo. Che ve ne pare?

— Eh, la cosa è grave, avvocato, e non ci farete certo una bella figura.

L'avvocato Fiorini, sorpreso, rimase un istante muto, volgendo uno sguardo insistente al Sostituto, quasi per interrogarlo sul mistero di quelle parole.

— Comprimerete che un avvocato come voi non ne uscirà bene. Darete il vostro nome in pasto a la morbosa curiosità del pubblico pettegolo, ai commenti malevoli degli invidiosi e dei tristi.

— Ma, Cavaliere, che cosa c'entra tutto questo con il processo?

— Oh, se c'entra.... leggete — e gli squadernò dinanzi un piccolo processo.

Il Cav. Ventrella, uomo alquanto melenso e viscido, che richiama alla mente Uria Heep che Dickens tolse a soggetto nel suo Davide Copperfield, mostrava, contro il significato delle parole da lui proferte, come un'interna soddisfazione, ne l'atto che allungava il suo braccio stecchito per porgere il processo. L'avvocato Fiorini, dato uno sguardo al foglio e rilevati i suoi caratteri, tutto comprese. Non si preoccupò di leggere più oltre e, levandosi da sedere, con voce accigliata, disse: — Ma questo è un ricatto. —

— Sarebbe il secondo, allora — commentò il Cav. Ventrella che era a conoscenza d'un altro infortunio toccato al povero Fiorini; e disse ciò con un'inflessione di voce sarcastica ed ipocrita. — Ma non mi pare — egli continuò. E in ciò dire, con una flemma da rabbrivire, allungando indietro il braccio, premette un campanello elettrico.

— Fate entrare la signora che attende — disse ad un segretario, che a lo squillo del campanello comparve nel vano d'una porta dischiusa. Da quella stessa porta poco dopo si profilò una signora ben vestita e quasi elegante.

— E' lei! — mormorò sorpreso l'avvocato Fiorini.

— L'avvocato Fiorini! — disse sommessamente la signora entrando.

— Vi siete riconosciuti — disse in tono di trionfo il Cav. Ventrella, abbozzando sul labbro quel sorriso beffardo che fa tremare quanti hanno la disgrazia di capitare nel suo ufficio.

Il Cav. Ventrella contestò a la signora il reato, ma lei, pur dando in lagrime, si mise su la negativa.

— Via, voialtre donne credete d'intenerire con le lagrime. Vedremo se sosterrete lo sguardo del disgraziato marito. — Una nuova toccata al pulsante del campanello, la comparizione de l'usciera e l'invito a fare entrare il sig. Bevilacqua furono tutt'uno.

Il sig. Bevilacqua si avanzò in preda ad una indicibile indignazione. Ritto ne la sua alta statura, col passo cadenzato, si fece innanzi. Guardò lui e lei con cipiglio di giustiziere, e poi, volto al sostituto, disse con voce pacata di rassegnazione: — Signor Cavaliere, non insisto ne la querela. Questo signore mi fa compassione. Ho voluto dargli la mortificazione che merita. Non si perde la testa con una vecchia. E' questo il vero delitto commesso, ma ha l'attenuante, come voi dite, ne la incorreggibile sua miopia. Lei può liberamente continuare per la china in che si è avventurata. Io andrò lontano di qui; e a quanti mi domanderanno di lei, accennerò al nero del mio vestito.

*
**

L'usciera della seconda sezione annunciava che l'udienza era aperta. Al Seggio del Pubblico Ministero sedeva inesorabile il Cav. Ventrella,

Chiamatasi la causa, in cui era difensore l'avv. Fiorini, questi non si vedeva — E non verrà — diceva sommessamente il Cav. Ventrella.

— L'avvocato Fiorini era qui, poc'anzi — diceva al presidente il difensore di parte civile.

— Lo si cerchi — gridava il presidente a l'usciera. In questo mentre compariva un procuratore ed annunciava che l'avvocato Fiorini era stato costretto a ritirarsi per un improvviso accesso di febbre.

— Anzi un febrone. — aggiunse sarcasticamente il cav. Ventrella. E la causa fu differita.

*
**

L'avvocato Fiorini l'aveva conosciuta in tranvai; s'erano intesi, e dopo una breve corte, che vale sempre a rendere più gradita la conquista, si erano dato appuntamento. Tutto era corso ne la maggiore riservatezza. Egli rimase sorpreso quando in forma così crudele si sentì moralmente schiaffeggiato da quel marito, prima inesorabile e poi generoso.

— Questa disavventura vale più de l'altra a correggermi dei facili impulsi a l'amore proibito. Avrei preferito pagare qualunque somma e non sentire la mortificante beffa. Parola d'onore, darò un addio a la vita scapigliata. — Con questi propositi e con l'animo afflitto da tristi presentimenti, l'avv. Fiorini giurava di cambiar vita.

S. M. IL NOVELLIERE

CUM SEMEL ADITA EST HEREDITAS, OMNIS DEFUNCTI VOLUNTAS RATA CONSTITUITUR, Pap. 1. 55 § 2 D. ad Scum. Trebell. 36, 1.

Una volta adita l'eredità, è ratificata interamente la volontà del testatore.

*
**

HEREDITAS NON HEREDIS PERSONAM, SED DEFUNCTI SUSTINET.
Ulp. 1, 34 de acquir. rer. dom. 41, 1.

L'eredità non rappresenta la persona dell'erede, ma quella del defunto che l'ha lasciata.

CRONACHE SINDACALI

Circolare n. 4

Roma, 21 ottobre 1930-VIII.

Ai Segretari e Commissari dei Sindacati dipendenti

L'anno IX dell'Era Fascista si schiude con la pubblicazione del nuovo Codice Penale e di quello di Procedura Penale che entreranno in vigore il 1. luglio p. v.

A noi, avvocati di professione e di fede, non deve sfuggire il grande avvenimento che trova la sua fonte immediata e diretta nei nuovi concetti giuridici e sociali del Fascismo, per cui si è operata la più profonda trasformazione nella vita dello Stato.

Dando all'Italia i nuovi Codici, il Regime armonizza e sviluppa, nella forma più profondamente storica, la sua grande missione nella vita della Nazione, offrendo ancora una volta al mondo l'esempio della sua mirabile opera di elevazione, anche nel campo della giustizia punitiva e della difesa sociale.

I Segretari ed i Commissari dei Sindacati dipendenti, dovranno riunire gli associati per celebrare l'avvenimento che segna una pietra miliare nella vita luminosa della civiltà fascista.

Gradirò un immediato cenno di riscontro e di assicurazione.

Il Commissario

Gaetano Crisostomi Marini

Riduzione di compensi

Il Segretario del Sindacato ha inviato ai Presidenti delle Reali Commissioni la seguente lettera:

Signor Presidente,

Il Duce, spregiando odiosi provvedimenti restrittivi della libera attività nelle professioni, nelle arti e nei mestieri, nell'industria e nel commercio, in occasione della decretata riduzione degli stipendi agli impiegati e salariati dello Stato, ha inteso di saggiare la fede degli Italiani nell'ausilio, con volontarie rinunzie, a l'opera del Governo, per promuovere la diminuzione del costo della vita. Tutti debbono contribuire, con volontarie rinunzie, che debbono essere considerate come offerte al Duce, come espressione di fede, come concreto e consapevole auspicio nel divenire della Nazione. Penso che gli avvocati, contro i quali spesso si sono elevate sacrileghe voci materiate d'insidie e di calunnie, debbono, in questa occasione, dare un esempio di disciplina nazionale e di fede fascista. Anch'essi volontariamente ridurranno i loro onorarii, pur se la riduzione, con inesora-

bile falcidia, è sempre apportata da clienti inconsci e infedeli. Perchè la riduzione, che intendiamo promuovere dalla classe degli avvocati, sia certa e controllabile, e non soggetta ad evasione di sorta, ritengo che sia opportuno che i Presidenti delle Commissioni Reali, insieme al Segretario del Sindacato, studino un sistema semplice ma sicuro da imporre a la classe. Pertanto mi metto a vostra disposizione, nella certezza che mi indicherete un sollecito appuntamento per una intesa comune. Con devozione, vi ossequio.

Il Segretario del Sindacato

Avv. SETTIMIO MOBILIO

Abbiamo atteso invano l'appuntamento sollecitato: i presidenti delle Reali Commissioni, giustificandosi col dire di non aver ricevuto tale lettera, hanno, per proprio conto, stabilito la riduzione del dieci per cento sugli onorarii di procuratore e di avvocato e del quindici per cento sui maggiori compensi liquidati agli avvocati della Commissione Reale. Noi siamo lieti che il provvedimento sia stato preso, e comunque, perchè non ci siamo mai preoccupati di esibirci, specie quando si hanno doveri da compiere.

Elenco degli iscritti al Sindacato Avvocati e Proc. per l'anno 1930.

Alfinito Vitantonio, Salerno — Amato Bartolo, Salerno — Annarumma Gennaro, Anghi — Alario Francesco, Salerno — Bosco Nicola, Salerno — Barrella Gennaro, Salerno — Buonocore Luigi, Salerno — Bellelli Anacleto, Salerno — Caiafa Luigi, Milano — Cavaliere Diego, Salerno — Cavaliere Lorenzo, Salerno — Celentano Arturo, S. Marzano sul Sarno — Cirone Arturo, Salerno — Cirone Domenico, Salerno — Contento Edmondo, Postiglione — Conti Emilio, Vallo della Lucania — Cirri Rescigno Domenico, Napoli — Crescenzi Salvatore, Sarno — D'Antonio Vincenzo, Anghi — De Angelis Nicola, Salerno — De Crescenzo Costantino, Sarno — De Vito Rutilio, Salerno — Di Gilio Alberto, Salerno — Di Paola Francesco, Salerno — Della Monica Filippo, Cava dei Tirreni — Franciulli Alfonso, Torre Orsaia — Frigenti Eugenio, S. Valentino Torio — Forlenza Oberdank, Contursi — Farina Luigi, Salerno — Gargano Domenico, Nocera Inferiore — Giardulli Giuseppe, Perdifumo — Granato Ottavio, Capaccio — Lebano Raffaele, Salerno — Lombardi Michele, Salerno — Leo Enrico, Salerno — Martorano Francesco, Salerno — Martorano Natale, Salerno — Mazziotti Francesco, Pollica — Mattia Giacomo, Salerno — Mobilio Settimio, Salerno — Mazzarella Giuseppe, Torchiara — Messina Adolfo, Salerno — Napoli Cesare, Baronissi — Nunziante Gaetano, Salerno — Palmentieri Pasquale, Cava dei Tirreni — Palmieri Giovanni, Siano — Pascarelli Zeffirino, Salerno — Pellecchia Corradino, Salerno — Polito Giovanni, Eboli — Pinto Pasquale, Vallo — Primicerio Giovanni, Maiori — Quagliariello Francesco, Salerno — Rossi Giuseppe, Salerno — Ruotolo Antonio, Salerno — Ruotolo Carlo, Salerno — Romaldi Andrea, Salerno — Rossi Matteo, Salerno — Samarelli Alfredo, Baronissi — Scarpa Giuseppe, Salerno — Stasio Guido, Montecorvino Ro-

vella — Schiavo Gaetano, Salerno — Schiavone Giuseppe, Salerno — Serio Luigi, Mercato S. Severino — Toriello Mario, Montecorvino — Tafuri Leonardo, Salerno — Villani Carlo, Sapri — Volpe Francesco, Salerno — Zito Alfonso, Pagani.

Derogando al rigoroso deliberato del Direttorio, anzichè indicare i nomi di quegli avvocati che quest'anno non hanno rinnovato la tessera, per non esporli ad una non bella figura, abbiamo reputato più opportuno di segnalare i nomi degli iscritti ai Gerarchi, alle Autorità, ai Magistrati, e soprattutto ai Magistrati che hanno funzioni direttive, perchè essi premiano quelli che meritano speciali considerazioni, in conformità delle direttive del Regime. Non facciamo commenti, nè tanto meno esprimiamo deplorazioni: pensiamo solo che coloro, i quali ripetono cariche per designazione del Sindacato, dovrebbero sentire la sensibilità morale di dimettersi da tali cariche. L'elenco che abbiamo pubblicato, lo abbiamo trasmesso anche al Segretario Federale del P. N. F., il quale, con quella energia, che è fra le note più caratteristiche del suo temperamento, saprà intervenire opportunamente e ricordare l'ordine del Direttorio Nazionale del Partito, che obbliga i proprii iscritti ad iscriversi ai Sindacati di categorie.

Col nuovo anno i dirigenti del sindacato saranno rigidi depositari delle disposizioni della segreteria generale e non avranno riguardi per chicchessia, anche se debbano andare incontro ad inevitabili dispiacenze. I dirigenti che fanno il loro dovere nulla dovranno mai temere. La debolezza, pur se generata da sentimenti di generosità e di bontà, è colpa in coloro che sono investiti di un mandato di fiducia e di responsabilità. Il direttorio del sindacato, e più il segretario, terranno conto della disciplina degli iscritti ne le designazioni a dirigenti i sindacati e le associazioni, a componenti le Reali Commissioni, le Consulte Municipali, e, quando ne siano richiesti, le Commissioni Mandamentali e Provinciali, le cariche Podestarili e Commissariali, ecc. Denunzieranno a le Gerarchie, Autorità Provinciali e Centrali coloro, che dispregiando la disciplina del sindacato, per vie traverse, ed evadendo i precetti che a noi pervengono da l'alto, conseguono pubbliche cariche.

Assemblea del Sindacato

Prossimamente, in conformità delle norme fissate da lo statuto del sindacato, recentemente pubblicato ne la Gazzetta Ufficiale, sarà convocata l'assemblea generale per la nomina del Segretario e del direttorio e per la discussione degli altri capi a l'ordine del giorno. Potranno partecipare a l'assemblea solo quelli che sono regolarmente iscritti e in regola con i contributi obbligatori e volontari.

Il Segretario attende istruzioni dal sindacato Nazionale per la convocazione.

CRONACHE E SCORRERIE GIUDIZIARIE

Un grande esempio di modestia

S. E. il Senatore Mariano D'Amelio, Primo Presidente della Corte di Cassazione, ci ha dato l'onore di entrare a far parte della Commissione Scientifica della nostra rivista, inviandoci la seguente lettera, semplice ed elevata, com'è semplice la vita operosa e feconda, ed elevata la sapienza de l'Illustre Uomo:

Roma, 20 ottobre 1930 - VIII — Illustre Avvocato, Le sono vivamente grato del cortese omaggio della Sua pregevole "Rassegna Giuridica", che ho molto ammirata nelle sue varie parti.

" Molto mi lusinga la richiesta di uno scritto, ma sono tali e tanti gli impegni già assunti, che il prenderne di nuovi equivarrebbe a mettermi in serio imbarazzo. Penso, poi, che la "Rivista", si adorna di tanti nomi illustri di giuristi e di scienziati che il mio modesto nulla aggiungerebbe ai pregi che la fanno tanto apprezzata; ma se Ella crede, aggiunga anche il mio.

Con vivissimi augurii e con rinnovate grazie La saluto distintamente. Suo Mariano D'Amelio „

Non faremo seguire alcun commento a la magnifica lettera, da la quale ciascun lettore può trarre moniti ed ammaestramenti. Noi esprimiamo, dal profondo del nostro animo grato, i più vivi ringraziamenti a S. E. D'Amelio, che, onorandoci della sua adesione, ha espresso un parere, che noi non osammo richiedere, su la nostra rivista, parere del quale andiamo orgogliosi. Siamo certi che S. E. D'Amelio, nei brevi intervalli che l'alta sua carica gli concederà di dedicare a lo studio, si ricordi di noi e ci degni di un suo scritto, che accrescerà autorità e prestigio a la nostra diletta creatura.

Una opportuna proposta di riduzione di onorarii

L'esimio collega, avv. Mario Rossi di Milano, c'invia copia di una lettera trasmessa a le Reali Commissioni degli Avvocati e Procuratori di quella città e noi ben volentieri la pubblichiamo: " Entusiasticamente aderendo alla geniale iniziativa del Governo, che ancora una volta mostra di avere la forza che dalla sua autorità vuole e deve promanare, in merito alla nobile campagna ribassistica dei costi, e per l'iniziativa da codesta On.le Reale Commissione assunta per il ribasso anche delle nostre specifiche — per quanto è il caso di far presente che le nostre tariffe, a differenza di quelle di tutte le altre classi professionali, sono ancora quelle del 1920 — propongo di fare addirittura un ribasso del 50 0|0; purchè si trovi modo di rendere più facile e rapido il recupero dei nostri crediti parcellari, così ridotti, e venga stabilito il privilegio di essi in caso di fallimento, e tutto ciò per maggior prestigio della classe. Con osservanza. Avv. Mario Rossi „

La proposta de l'Avv. Rossi è impressa di senso pratico. Egli, in sostanza, chiede che ci si assicuri un minimo, senza che il nostro lavoro debba esporci ai pericoli, talvolta ben gravi, di rimetterci il resto. Noi già pensavamo ad iniziare, a questo proposito, una santa crociata a favore della nostra classe, che molto di rado, dopo avere anticipato spese e profuso lavoro, riesce a conseguire la retribuzione da la legge fissata. Occorre che un privilegio, che si avvicini a quello de l'Esattore, venga da

la legge riconosciuto agli avvocati e agli altri esercenti le professioni liberali; ne formeremo oggetto, se possibile, di discussione nel prossimo Congresso Nazionale, che è l'organo più competente per promuovere dal Governo provvidenze legislative in coerenza alla concezione dello Stato corporativo. E nel prendere tale iniziativa, faremo una opportuna propaganda, perchè tutti i Sindacati Avvocati e Procuratori d'Italia esprimano la loro adesione in un ordine del giorno. Un passo innanzi nell'attuale legislazione è stato fatto, con la inclusione nella legge professionale, del diritto a ripetere le spese e competenze, da tutte le parti in causa, nel caso di transazione di lite. Ma quella disposizione, pur tanto chiara per lo spirito che la informa, è spesso fonte di dannosi litigi, in quanto alcune magistrature vogliono ravvisare, in quella specie di transazione, la transazione formale, che richiede l'atto scritto, quasi che l'avvocato invochi la transazione come partecipe e non come un danneggiato di essa. Promoveremo opportuni emendamenti a le leggi in vigore e nuove provvidenze, delle quali la classe degli avvocati, con la sua disciplina e la sua devozione al Regime, si è resa meritevole.

Riduzione di abbonamento

La direzione della nostra Rivista ha stabilito che per il nuovo anno, l'abbonamento, in omaggio al Duce e a le direttive del Governo Nazionale, sarà ridotto del dieci per cento. Se tutti pagassero, e non si sentissero autorizzati ad una riduzione del cento per cento, anche noi aderiremmo a la proposta de l'avvocato Rossi, concedendo la riduzione del cinquanta per cento. Purtroppo, la maggior parte dei lettori trattengono la Rivista senza pagarla, forse perchè ritengono, modestamente, che sia loro spedita in omaggio. Tanto per intenderci, dichiariamo solennemente, che gli omaggi, limitati a pochissime alte personalità, sono segnati su l'indirizzo. Conseguentemente, i nostri abbonati considerino che il modesto abbonamento ad essi non apporta diminuzione patrimoniale, mentre il refluire di piccoli rivoli fa sorgere il grande bacino, nel quale possiamo tuffarci liberamente e sicuramente per un salutare bagno di erudizione.

Noi, dunque, porteremo la riduzione de l'abbonamento; ma faranno altrettanto le altre riviste e giornali? Crediamo che a ciò pensi il Sindacato giornalisti' dopo tutto, noi rimarremo sempre al nostro posto di dovere: il dovere dev'essere sentito e compiuto, ma non subordinato al comportamento altrui.

Promozioni e trasferimenti

Francesco Domenico Donadio

Francesco Domenico Donadio, Presidente della 3. Sezione del nostro Tribunale, è stato di recente scrutinato, per merito distinto, per la Cassazione.

Il cav. Donadio è troppo noto, come ben conosciuta la sua complessa figura di uomo e di magistrato, perchè noi dovessimo a lungo discorrere di lui. Egli, nato tra le balze de la forte Lucania, di quella terra, produttrice di eletti ingegni, ha succhiato le linfe del sapere; e come tutti i lucani ha recato lontano, in terre non sue, la fecondità del suo ingegno poderoso, della sua probità senza limiti, della vasta cultura di autodidatta. Tempra salda di cittadino e magistrato, come è salda la sua quadrata figura fisica, egli tale dono superiore ha espresso in ogni manifestazione della sua attività altamente civile; vigoroso il suo ingegno, si è variamente prodotto; profonda la sua cultura, non racchiusa nel campo, pur sì esteso, del diritto, si è diramata in tutti i campi, rivelandosi Egli profondo conoscitore di discipline filosofiche e sociali, di studi letterari e storici.

Ma Francesco Donadio, che, per la sua atletica figura, incute rispetto e devozione, è poi di una bontà così espansiva, che conquista tutti. Alla bontà unisce una fine cortesia ne l'agire. Nessuno ricorda un suo rimprovero o un gesto di fastidio, che pure ciascuno ha da rimproverarsi, quando il tedio della vita o lo sconforto di ore tristi deprimono il nostro spirito.


Francesco Domenico Donadio è un signore: non conosce superbia, non alterigia, ma dolcezza e gentilezza.

I dibattiti giudiziari li ha sempre diretti da maestro insigne e insuperabile. Spesso è bastata la sola sua presenza, o un suo monito squisitamente deferente, per infrenare inevitabili incidenti nelle udienze, in cui talvolta l'elettricità della intemperanza satura l'ambiente. Le sentenze, poi, da lui dettate, sono mirabili composizioni di scrivere eletto, sono squarci di prosa impeccabile ed elegante, sono elaborate soluzioni di gravi quistioni di diritto semplificate. Questa nostra rivista ha pubblicato qualche sentenza del cav. Donadio, offrendo ai lettori istanti di vero godimento intellettuale.

Dunque Francesco Donadio è stato degnamente premiato dal Consiglio Superiore della magistratura, che esaminando le sue dotte sentenze, ha scandagliato la sua illuminata dirittura, la sua anima gentile, la sua profonda cultura, ravvivata da le teoriche dei nuovi orientamenti, che il diritto rivela ne le mutate e sempre mutevoli condizioni sociali, in che il diritto si agita e si trasforma, ne l'incessante travaglio, per una perfetta disciplina dei pubblici ordinamenti e dei privati rapporti. Giovane egli giunge in Cassazione, ma se l'amore per Salerno non lo avesse vinto e soggiogato, e così la nostalgia delle care amicizie qui conquistate, ancor più giovane egli si sarebbe cimentato al difficile concorso. Non diciamo più di lui, perchè, troppo affettuosamente a lui uniti da un purissimo legame di viva cordialità, che attinge la sua essenza in una lontana tradizione di amicizia, mai interrotta, forse non sappiamo trovare le espressioni che dicono il nostro compiacimento, la nostra tenerezza. Chi scrive, ha considerato Francesco Domenico Donadio come un padre, come un secondo padre di elezione, e non sa rassegnarsi al pensiero di doversi da lui staccare.

Il foro di Salerno e la Magistratura sono unanimi in questi sentimenti, e così pure la cittadinanza di Salerno, che sa di perdere una eletta figura di magistrato, che era garanzia per tutti e il quale le sue sagge idee e la bontà recava come contributo elevatissimo ne le Commissioni mandamentali e provinciali, e in tutte le altre cariche, a le quali egli partecipava, per designazione di autorità e Gerarehi.

Noi non ci ralleghiamo con il Cav. Donadio per la nuova tappa da lui raggiunta ne la carriera, poichè per lui tale tappa, senza sforzo raggiunta, era naturale sbocco



delle sue qualità intellettuali e morali, e perchè non sapremmo trovare le parole adatte, nè formuliamo voti, perchè sicuramente lo vedremo, e ben presto, a quei posti di comando riservati a pochi eletti. E' così viva in noi la certezza de l'auspicio, che, senza atteggiamenti profetici, possiamo ben dire di averlo, fra non molto, più eletto capo ne le nostre terre, sacrate al battesimo degli eletti ingegni.

Luigi Viceconte

Luigi Viceconte, che da due anni aveva conseguito la promuovibilità per merito distinto a Consigliere di Corte d'Appello, aveva tenuto celata tale legittima soddisfazione, violata dal recente decreto che, nominandolo Consigliere di Corte d'Appello, lo destina Presidente del Tribunale di Potenza. Lucano anche lui, come Donadio, di quella terra forte racchiude le vitali energie dello spirito.



Ha doti elette, ingegno, cultura, bontà, gentilezza. E tali virtù, che a noi lo resero caro e stimabile, egli ha ininterrottamente profuse ne l'adempimento delle sue funzioni di magistrato insigne; egli forse ha un solo demerito, quello di essere troppo modesto, al punto che le persone non a lui familiari debbono avere frequenti rapporti, per misurarne l'altezza del pensiero, la versatilità de l'ingegno, la ricchezza della cultura. Di quante sentenze abbiamo lette, non possiamo ricordare che alcuna abbia contraddetto il nostro pensiero giuridico, anche se contrastante con la tesi da noi sostenuta.

Egli spesso recava un contributo personale ne le decisioni, vedendo quello che altri non avevan visto e che costituiva il nucleo centrale della risoluzione

del quesito di diritto proposto. Non è dunque il magistrato che si appiglia ad uno dei due partiti, che preceglie l'una su l'altra tesi, e si abbandona agli orientamenti di una prevalente dottrina e giurisprudenza, ma esamina a lo stato integrale la contestazione e cerca egli, con le risorse del proprio intelletto e della propria dottrina, la via diritta e severa. Noi di recente abbiamo pubblicato delle sentenze in questa rivista, alle quali ben si poteva apporre l'intestazione della Cassazione. Forma sobria ed eletta, precisione di principii giuridici, rigore di logica, sostenezza di dialettica,

Luigi Viceconte, che era il più giovane magistrato di Salerno, è forse il più giovane Consigliere delle Corti d'Appello d'Italia. E se la promozione fosse coincisa, come di frequente accade, con lo scrutinio, quasi certamente avrebbe avuto il pregio di proclamarsi il più giovane Consigliere della magistratura dell'Italia unificata.

Tutte queste doti di Luigi Viceconte hanno influito nella fiducia che il Guardasigilli ha in lui riposta inviandolo a Potenza, capoluogo della sua terra natale, Presidente dirigente di quel Tribunale, che ha tradizioni magnifiche, sopra tutto per il foro elevato, Luigi Viceconte è fatato a ben altre vittorie: non passerà molto e avremo la soddisfazione di vederlo più in alto. Ora è atteso a Potenza,

con grande tenerezza e simpatia. Egli, che è buono, fraternamente buono con tutti, perchè non conosce angoli, ma solo la virtù da esaltare, la miseria da lenire, le umane debolezze da compatire, come Presidente di Tribunale adempirà ad una missione, che richiede spiriti forti e gentili.

Dopo una lunga permanenza fra noi, egli si allontana, lasciando un vuoto incolmabile. Ma noi, che lo amammo di affetto sincero, lo seguiremo con rinvigoriti auspicci, ne l'ascesa della carriera, che ebbe ed avrà per lui vivi fulgori di speranze e di vittorie.

Domenico Festa

Un altro degnissimo magistrato e nostro carissimo amico, il cav. Domenico Festa, giudice del nostro Tribunale, ha ottenuto, con lo scrutinio per merito distinto dalla Commissione Superiore per la magistratura, che lo promuove alla Corte di Appello, il riconoscimento di quei meriti, che lo rendono tanto stimabile.

Egli deve tutto alla sna volontà ed al suo ingegno: rimasti orfani i fratelli Festa in età tenerissima (Domenico aveva sette anni), hanno saputo trovare in sè stessi le energie necessarie a trionfare delle avversità della vita, nutrendo le menti di forti studii, addestrandolo gli spiriti alle lotte diuturne, senza mai distogliere dalla meta gli animi tenaci, dandosi a vicenda esempio ed incitamento a progredire. Il fratello oggi è prefetto del Regno e fra i più giovani, valorizzati dal Regime, e Domenico Festa, giovane di anni e di spirito, è Consigliere di Corte d'Appello. Certamente la sua ascesa non subirà soste e ad altre mete, più fulgide, egli già tende lo sguardo.

Intuito, buon senso, rapidità sono le sue doti precipue, congiunte ad un'intelligente bontà, che completa le sue qualità di magistrato e dona alle sue pregevoli decisioni, una simpatica impronta di equità, che vale a temperare il rigore della legge e ad avitare in tal modo che il magistrato si tramuti in ferreo, inaccessibile giustiziere.

Semplice nei modi, celere negli atti e negli accenti, sa farsi amare da tutti e tutti egli tratta con schietta benevolenza.

Il giorno in cui egli lascerà questo foro, grande sarà il rammarico della classe forense e della cittadinanza che hanno imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo, noi molti anni di permanenze a Salerno, per la rettitudine l'intelligenza e la dottrina; ma specialmente ad amarlo per la grande bontà del suo cuore.

* * *

Apprendiamo con vivo compiacimento che gli esimii magistrati, cav. Raffaele Gentile, Sostituto procuratore del Re, e cav. Felice De Vito, giudice di questo Tribunale, sono stati scrutinati a scelta per la promozione.

Ai valorosi magistrati, dei quali parleremo più diffusamente a suo tempo, il plauso e l'augurio sincero di questa rivista e del Sindacato.

Commemorazione di avvocati deceduti

Le Commissioni Reali, in seduta unificata, con l'intervento del Segretario del Sindacato, hanno reso il doveroso omaggio di commemorare gli egregi nostri colleghi, recisi, giovani ancora, da la inesorabile falce della dura Nemesis. La cerimonia fu, come doveva essere, semplice ed austera. Parlarono i due Presidenti delle Commissioni Reali, ai quali si associava il Segretario del Sindacato, con parola commossa e vibrante di vivo sentimento di solidarietà e di dolore. Per non cadere in ripetizioni, ci limitiamo a riportare il solo discorso del Presidente la Commissione

Reale dei Procuratori, cav. Ulisse Abbagnano, che ha saputo scolpire le nobilissime figure dei cari colleghi scomparsi, i quali onorarono il nostro foro. Fra essi figurano nomi molto cari al nostro spirito: Luigi Bassi, che fu componente del nostro direttorio, ne le cui discussioni recava la parola serena ed equilibrata de l'uomo semplice, che conobbe la vita negli aspetti più belli; Francesco Calvanese, altro componente del direttorio, dal temperamento impetuoso e generoso; e così Filadelfo De Hippolitis, distintissima figura per modestia ed erudizione. A tutti, e in ispecial modo ai nostri camerati del Sindacato, va rivolto il nostro commosso saluto, il mesto rimpianto.

* * *

“ *Foeminis lugère, viris meminisse honestum est* „. Così Tacito sentenziava nella “ Vita di Agricola „.

“ E' antica costumanza di questa Curia rievocare, o nelle pubbliche adunanze o nel seno dei Consessi professionali, la memoria dei colleghi deceduti.

“ Cara, ma dolorosa consuetudine, che — per poco dimessa — viene ripresa — per volere delle Reali Commissioni — sia per esprimere, comune, il cordoglio, pel mancare, continuo ed inaspettato, di compagni e di amici, sia perchè il ricordo delle virtù degli estinti sia di incitamento e sprone ai superstiti, che, nel percorso della loro vita, hanno ancora dei doveri da compiere, delle lotte da sostenere, del bene da prodigare, in adempimento di quelle civili virtù, che, specie per le direttive del nostro glorioso Regime, sono base e fondamento della nostra vita attuale.

“ E spetta a me — in rappresentanza dell'Ordine dei Procuratori — elevare, mesto, il ricordo dei nostri cari colleghi, deceduti nel decorso anno e nel volgente, rendere alla loro memoria il tributo di affetto, e spargere sulle loro tombe — quali più lontane, e quali non ha guari, amaramente dischiusesi — pensieri e lagrime.

“ Purtroppo non è esiguo il numero dei colleghi, dei quali rimpiangiamo la perdita: onde fugace sarà la enumerazione dei meriti dei cari Estinti, ma non sarà men densa di sentimento di angosce e di mestizia.

“ Basterà, per tanto, che il nostro pensiero risalga alla memoria di quei cari che a noi furono compagni di lavoro e che tracce indelebili di affetto hanno lasciato negli animi nostri.

“ Basterà il loro ricordo, ispirato a quella affettuosa dimestichezza, che, ogni dì ne riannoda l'uno all'altro, nelle comuni battaglie di questa nostra vita forense, purtroppo non scevra di amarezze e disinganni,

“ Basterà, infine, la concordia del nostro comune pensiero e di affettuosa ricordanza, che qui in questa aula ci ha fraternamente riuniti, perchè sia reso ad Essi il nostro tributo ed il rito sia compiuto.

“ Ed ora il mio pensiero — per fatale antecedenza di data — prima si rivolge alla memoria del collega Luigi Bassi, deceduto nell'aprile del 1929.

“ Fu Egli erudito ed integro avvocato, figliuolo degnissimo dell'Illustre suo genitore, Stanislao Bassi, romanista profondo, mio maestro venerato. Militò nell'agone civile e fu, per i suoi meriti, componente il Consiglio di Disciplina dei procuratori, e, per lunghi anni ancora, componente il Consiglio dell'ordine degli avvocati, presso questo Collegio.

“ Fu fascista convinto ed affezionato al Regime ed ebbe la gloria di un figliuolo, Giovanni, morto nell'ultima guerra, decorato da medaglia di oro al valore.

“ Fu un uomo leale, onesto, religioso; covrì diverse cariche amministrative; ed il cordoglio per la sua fine fu sincero ed unanime.

“ Altra figura di insigne collega ebbe, indi a poco, a scomparire: il comm. Filadelfo De Hippolitis, stimato e valoroso componente dell'eletto Foro di Vallo della

Lucania, ove esercitò il suo ministero, con valore e dottrina altissimi, militando sia nell'agone civile, che nel penale.

“ Fu eletto componente il Consiglio di Disciplina dei Procuratori presso il detto Tribunale di Vallo, e ne fu, poi, per alcuni anni autorevole Presidente.

“ Fece parte anche del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso lo stesso Tribunale: e per diversi anni fu Vice-pretore onorario della Pretura di Vallo.

“ Nel campo amministrativo del pari rifulse, per ingegno e per competenza, per cui fu chiamato ad importanti cariche. Fu eletto più volte Sindaco del Comune di Vallo, il plauso riscuotendo e la gratitudine dei suoi concittadini per i servizi resi al paese, per aver promosso ed ottenuto la istituzione del Regio Ginnasio, la costruzione dell'Acquedotto, e di altre opere non meno importanti.

“ Chiamatovi dalle Superiori Autorità, fece parte per diversi anni della Giunta Provinciale Amministrativa di Salerno.

“ Sia nel campo forense, che nelle pubbliche amministrazioni, come nella vita privata, ovunque, portò — assidua e feconda — onesta e laboriosa — tutta la sua attività ed il suo ingegno, l'ammirazione riscuotendo dai suoi concittadini, che lo tennero caro. Con l'aggregazione del Tribunale di Vallo a quello di Salerno, abbiamo del Collega estinto ammirato le belle qualità; e vivamente in lui rifulsero la cortesia dei modi, come la scrupolosità dei suoi doveri professionali. Per la sua fine, unanime fu il rimpianto: onde a Lui, solenni, furono tributate le estreme onoranze.

* * *

“ Di un altro caro collega, l'avv. Michele Pagano, di Montecorvino Rovella, in quest'ultimo periodo, si è avuto a rimpiangere lo immaturo decesso.

“ Fu egli professionista valoroso, amministratore intemerato. Vice-pretore onorario della Pretura di Montecorvino per molti anni, portò, così nella professione come nelle pubbliche cariche, tutto il suo ingegno fecondo, la sua dottrina e la più scrupolosa correttezza.

“ Fu amato e stimato e fu, unanimamente e con viva commozione, rimpianto dai suoi amici e concittadini.

* * *

“ Una cara giovinezza spezzata fu quella del giovane collega Renato Martuscelli — il quale, dopo pochi giorni di un male subdolo — che tenne nell'ansia più angosciata il vigile amore dei suoi cari e le trepidanti speranze degli amici, serenamente spariva.

“ Nella sua breve vita, questo giovanissimo professionista si è fatto sinceramente amare da tutti quelli che ebbero a conoscerlo.

“ Dopo il decesso del padre, avv. Alberto, egli seppe assumere il carico di uno studio professionale fiorentissimo, dando prova di vivido ingegno, di attività, di correttezza. Menò vita purissima, dedicata alla famiglia ed alla diletta madre, colpita da tanto lutto, in breve volgere di anni. In Lui, mirabili, rifulsero la modestia, la cortesia, la correttezza nell'adempimento dei suoi doveri. Onde il rimpianto per la sua fine fu veramente intenso e sincero.

“ E, così, successivamente, ancora, abbiamo visto orbatò l'Albo professionale, di altri distinti ed egregi colleghi: l'avv. Giuseppe Verderese di Buccino; l'avv. Domenico Iacuzio di Giffoni Sei Casali; l'avv. Antonio Pisapia di Cava dei Tirreni. Il Pisapia — deceduto pochi mesi or sono — ultranovantenne — pur avendo da

molto tempo abbandonato l'esercizio professionale, è rimasto iscritto nell'Albo dei procuratori per oltre 60 anni, rimontando la sua iscrizione al 1863.

“ Il nostro pensiero ricordevole si eleva anche alla memoria dei detti colleghi.

* *

“ Ma, a questo punto, pur troppo, il ciclo dei mesti ricordi non può dirsi ancor chiuso. Di recente, tre altri lutti si sono succeduti, funestando la nostra famiglia giudiziaria.

“ Il comm. Carlo Granozio, iscritto nell'Albo dei procuratori fin dall'anno 1886, decedeva alcuni mesi or sono. Lo estinto — che fu, nei primi tempi, avvocato va loroso e professionista rispettabile — da molti anni non esercitava il ministero Forense, rivolgendo la sua attività — feconda di bene — oltre che alla famiglia — alle pubbliche cariche.

“ Tra Esse egli tenne per moltissimi anni quella di componente la Commissione Provinciale per le Imposte, nelle quali mansioni fu versatissimo e competente: e tutto lo entusiasmo del suo nobilissimo animo Egli trasfuse nel beneficiare i suoi cittadini e tutti quelli che a lui facevano ricorso.

“ Fu uomo di grandi meriti, di eccezionale cultura, che ha arrecato bene al paese, onde meritamente, alla di Lui memoria è resa devozione e gratitudine.

* *

“ Un'altra nobilissima figura di cittadino, di professionista e di amministratore abbiamo visto scomparire in questi, or decorsi, giorni: quella del Comm. Leonardo Saviano.

“ Ben triste qui pervenne l'annuncio della quasi improvvisa sua fine; la quale — immaturamente avvenuta — chiudeva una vita, luminosa di un'attività feconda di bene per la di lui famiglia, per i concittadini, per la cosa pubblica, per la Religione e per il proprio paese — che Egli amava oltre misura, ed a cui aveva dedicata tutta la sua energia fin dalla giovane età — Sindaco di Sarno per diversi lustri, amministratore integerrimo, amato e stimato, avvocato valoroso, tuttora copri, con grande amore, la carica di Presidente dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia e quella di Conciliatore del Comune di Sarno — alle quali mansioni egli ha atteso fino agli ultimi giorni della sua vita, con piena e completa dedizione di ogni sua energia e di ogni suo entusiasmo. Fu padre esemplare e tutte le sue virtù seppero trasfondere nei suoi figliuoli, che l'adoravano.

“ A tanto illustre Estinto, del quale il nostro Venerando Presidente della Reale Commissione degli Avvocati dirà le eccezionali virtù, noi eleviamo il nostro devoto pensiero e le espressioni del nostro rimpianto.

* *

“ Ed in questi ultimi giorni ancora un'altra cara esistenza è stata troncata: quella dell'Avv. Cav. Luigi Mascolo.

“ Fu l'Estinto, dotto professionista, versato nelle discipline giuridiche, affettuoso padre di famiglia, corretto e provetto amministratore. Iscritto nell'Albo dei Procuratori di Salerno fin dal 18 novembre 1892, fu iscritto nell'Albo degli Avvocati di Napoli, ove anche esercitava il suo ministero; ma, di recente, ottenne il trasferimento nell'Albo degli avvocati presso questo Collegio.

“ Fu componente il Consiglio di Disciplina dei Procuratori presso il Tribunale di Salerno dal 1896 fino all'anno 1914, portando nel seno del consesso professionale, con l'entusiasmo dei suoi giovani anni, tutto il corredo dei suoi studi ed il prodotto del suo forte intelletto.

“ Fu vicepretore onorario della Pretura di Cava per diversi anni, amministrando giustizia con rettitudine ed equilibrio e fu stimato cittadino.

“ Egli lascia un grande retaggio di affetto, che viene compendiato nei due suoi figliuoli già avviati all'esercizio forense.

“ La sua fine è stata sinceramente rimpianta.

Signori Colleghi,

“ Le espressioni del mio cordoglio per i cari ed illustri colleghi estinti; la rievocazione della loro memoria e dei loro meriti da me fattavi con parola disadorna ma sentita, sincera ed affettuosa — sono le espressioni, interpreti sicure e fedeli dei vostri sentimenti, che si riuniscono e si concentrano in una sola voce dolorante.

“ Noi ci inchiniamo reverenti sulle tombe di questi nostri compagni di lavoro scomparsi, mandiamo alle loro care memorie il nostro saluto, le espressioni del nostro affetto e del nostro rimpianto — alle loro famiglie i sensi del nostro cordoglio — ed additiamo le loro virtù ad esempio per noi stessi, e, specie per i giovani, che, in questa nuova vita della Nazione, hanno tanta feconda attività da svolgere, tante virtù da raggiungere, tanto bene da prodigare a pro della Giustizia e della Patria. „

AUDITORUM BENEVOLENTIA CRESCIT DICENTIUM FACULTAS. Priscian. 7, 34.

La forza di chi parla è in relazione alla benevolenza degli uditori.

*
**

FILIUSFAMILIAS EMANCIPARI INVITUS NON COGITUR. Pau. Sent. II. 25 § 5.

Il figlio di famiglia non si costringe ad essere emancipato contro sua volontà.

*
**

DAMNUM QUOD QUIS SUA CULPA SENTIT, SIBI DEBET, NON ALIIS, IMPUTARE. C. 86 de R. J. in 6 to 5, 12.

Un danno che uno sente per propria colpa deve imputarlo a sè, e non ad altri.

*
**

CUM PRAETOR IN HEREDEM DAT ACTIONEM QUATENUS AD EUM PERVENIT, SUFFICIT SI VEL MOMENTO AD EUM PERVENIT EX DOLO DEFUNCTI. l. 27 de R. J.

Allorchè il pretore dà azione contro un erede per tanto quanto a lui pervenne, basta se anche per un momento quel tanto gli sia pervenuto pel dolo del defunto.

Recensioni e indicazioni di pubblicazioni

Il lavoro dei detenuti

(Rivista di diritto penitenziario n. III.)

Nei primi mesi di quest'anno ha visto la luce una rivista scientifica, unica in Italia nel suo genere. La "Rivista di Diritto Penitenziario", (studi teorici e pratici) diretta dal Grande Ufficiale Giovanni Novelli, sost. procuratore generale della Corte di Cassazione e direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena. La rivista, la cui necessità era sentita in Italia, in specie per il nuovo indirizzo dato dal legislatore all'istituto della pena e per le riforme che in questo campo si vanno continuamente escogitando in tutto il mondo civile, è già al quarto dei suoi numeri ponderosi per volume e per contenuto: contenuto vario pur nella sua omogeneità, che dagli studi scientifici sul problema della pena va sino alla bibliografia, passando attraverso la giurisprudenza, la legislazione estera, i congressi internazionali.

I migliori cultori di discipline giuridiche penali e penitenziarie italiani ed esteri apportano alla rivista il contributo della loro scienza e della loro esperienza. Interessanti e degni di meditazione gli articoli originali nella rivista contenuti. Soprattutto richiama l'attenzione uno studio sul lavoro dei detenuti dovuto alla penna del direttore Gr. Uff. Giovanni Novelli.

Con stile di una cristallina trasparenza e con una esposizione ed una impostazione ordinate, sicure, precise della complessa materia, onde la lettura riesce grata e comprensiva sinanche ai profani, l'illustre giurista sviscera il suo tema in tutti i sensi, riguardandolo sotto tutti gli aspetti dottrinali e pratici e confutando tutte le diverse teorie. Egli fa caposaldo dell'emenda del condannato, di quell'emenda che è la suprema aspirazione sociale in rapporto alla pena, il lavoro carcerario, il lavoro, questo spasimo fisico, ma al tempo stesso utilità fisica e godimento spirituale, che è il propulsore di ogni progresso individuale e sociale. Sunteggiare l'interessantissimo lavoro equivarrebbe a svisarlo e a sciuparlo: a noi basta soltanto rilevare che il lavoro è tutto pervaso di un sentimento profondo di umanità, di quel sentimento che solo può trarre gli uomini caduti sulla via della redenzione.

Crediamo di avere, con queste poche righe, invogliati gli assidui della nostra rassegna alla lettura del sapiente, profondo ed originale lavoro, contenuto nel terzo numero di questa Rivista di Diritto Penitenziario, che onora la patria di Beccaria e che non dovrebbe mancare sul tavolo di nessuno dei cultori di diritto penale.

L. S.

Il "processo di esecuzione", nel sistema del Carnelutti.

Delle lezioni di diritto processuale del prof. Carnelutti già mi occupai nella "Rassegna bibliografica delle scienze giuridiche", e altrove, quando ne apparvero in ristampa i primi quattro volumi, e già rilevai allora come con la pubblicazione di

queste Lezioni e della Rivista di diritto processuale civile, il Carnelutti abbia non solo poderosamente cooperato al risveglio degli studi di diritto processuale civile, ma abbia determinato un "movimento di attenzione", veramente significativo nel campo di questi studi, in Italia e fuori.

Col volume ultimamente apparso, sul processo di esecuzione — che sarebbe il volume quinto delle Lezioni — l'insigne maestro intraprende la trattazione della teoria della genesi del processo di esecuzione.

Nel primo libro tratta della funzione del processo esecutivo, e cioè del suo scopo e del suo risultato. Ricollegandosi a un concetto che costituisce il caposaldo del suo sistema, il Carnelutti spiega che anche il processo di esecuzione, come di cognizione, "opera per la composizione della lite.". A raggiungere il fine della composizione della lite, il processo esecutivo opera da solo o in compagnia del processo di cognizione, secondo i casi: da solo, quando la lite consiste soltanto nella pretesa insoddisfatta; insieme col processo di cognizione, quando la lesione è seguita o preceduta dalla contestazione della pretesa. La caratteristica nella esecuzione forzata sta in ciò, che con essa viene procurato al titolare del diritto lo stesso bene che egli avrebbe conseguito mediante l'adempimento, "indipendentemente dalla volontà dell'obbligato"; quindi essa è sempre ed essenzialmente un surrogato dell'adempimento, e si distingue perciò non solo da tutti quei casi in cui parlasi in senso lato di esecuzione nel linguaggio comune (esecuzione impropria), come quando si dice ad es: che una sentenza si esegue per l'esecuzione di una prova, per una annotazione sui registri dello Stato Civile e simili, ma anche dalle cosiddette misure coercitive contro l'obbligato, che sono un *genus tertium* intermedio tra l'esecuzione e la pena.

Interessante è lo studio che fa il Carnelutti del conflitto tra più creditori sui beni del debitore e del concorso dei creditori sui beni del debitore, sia nella espropriazione ordinaria che in quella fallimentare. Quest'ultima, come egli dimostra, si differenzia dalla prima, non solo per il suo scopo, consistente nel soddisfacimento di tutti i creditori, e non di uno o più creditori singoli, ma anche per il presupposto ed il mezzo, essendo infatti il presupposto della espropriazione fallimentare non l'inadempimento di un obbligo, ma lo stato di dissesto e di insolvenza, e consistendo il mezzo non nella liquidazione di singoli beni, come è nella espropriazione ordinaria, ma nella liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.

Non meno interessanti sono, poi, le considerazioni che fa il Carnelutti sulla efficacia della esecuzione, nel capitolo dove esamina il "risultato del processo esecutivo,..". Mentre — egli osserva — il problema della sentenza ingiusta si risolve col prevalere del diritto processuale sul diritto materiale (forza del giudicato), — il problema della esecuzione ingiusta si risolve invece col prevalere del diritto materiale sul diritto processuale, cioè del diritto sul processo; per conseguenza, quando non sia diventato stabile, il risultato della esecuzione ingiusta deve essere eliminato. Come è agevole intendere, questa prevalenza del processo di cognizione è fondata sulla maggiore perfezione del suo congegno per rispondere alle esigenze di giustizia.

Nel secondo libro, il prof. Carnelutti esamina la struttura del proc. esecutivo, e tale esame egli fa sotto due aspetti, che chiama il punto di vista anatomico e il punto di vista fisiologico. In primo luogo, quindi, egli scompone il processo, come si scompone un meccanismo e lo stesso corpo umano, nei suoi elementi, per farne l'anatomia; ne analizza in secondo luogo il movimento e lo svolgimento, secondo la serie degli atti che nel processo stesso si compiono.

Ecco allora, in questa quadrata ossatura del sistema, lo studio degli elementi del processo, i quali sono:

- 1°) le *parti*, e cioè il soggetto attivo e il soggetto passivo della esecuzione;
- 2°) l'*organo* dello stato che compie l'esecuzione, e cioè l'ufficio esecutivo;
- 3°) i *beni* sui quali l'esecuzione può cadere, e cioè il patrimonio del debitore;
- 4°) e finalmente le *prove*, che consentano a una delle parti di richiedere la esecuzione e all'organo dello stato di attuarla: tra le quali prove, principale è il titolo esecutivo.

L'analisi di questi elementi del processo di esecuzione è fatta ampiamente in numerosi capitoli che occupano la parte centrale del volume ed è completata poi da tre altri capitoli riguardanti:

- a) il problema della relazione qualitativa e quantitativa tra il processo esecutivo e la lite (continenza e conversione del processo);
- b) il problema dei controlli del processo di esecuzione;
- c) la nozione del rapporto giuridico processuale esecutivo, che opportunamente il Carnelutti colloca a questo punto, a guisa di conclusione dello studio compiuto sugli elementi del processo di esecuzione.

Il diritto all'azione esecutiva secondo il Carnelutti (il quale bandisce in questa materia ogni concezione privatistica) è un diritto pubblico subbiettivo, che ha per suo oggetto l'attività dell'ufficio esecutivo diretta al compimento della esecuzione. Sapientemente egli chiarisce che questo diritto spetta però ad ambo le parti, e non al solo creditore come generalmente per disavvertenza si ritiene: infatti anche il debitore ha il diritto di essere ascoltato dall'ufficio, di ottenere da questo la valutazione dei presupposti della esecuzione, come del pari ha il diritto di ottenere la rimozione degli atti esecutivi illegali.

Ma non è il caso davvero che io m'indugi in questa esposizione scheletrica del contenuto dell'opera. Basta dire che si tratta del quinto volume delle "Lezioni di diritto processuale civile", del Carnelutti, di quell'opera cioè che è già tanto nota ed apprezzata e che fa onore alla nostra scuola e alla letteratura giuridica italiana.

Mirabile organizzazione sistematica di una materia uscita inorganica dalla mente del legislatore, questo altro volume di lezioni dedicate al processo di esecuzione conserva e rinnova i pregi di quelli che lo hanno preceduto, per la chiarezza del dettato, per la sapienza e l'acume delle indagini e delle osservazioni originali che vi sono profuse, per la moderna visione dei problemi del processo. Anche qui, per la rara virtù del maestro, l'aspra e delicata materia è esposta col fascino di un'arte sana e persuasiva che la vivifica e la fa amare. Anche qui è contenuto il lievito dei futuri ordinamenti positivi. Anche qui, infine, si aprono per gli studiosi prospettive vastissime per nuovi studi e nuove elaborazioni e ricerche.

Aspettiamo ora con ansia gli altri volumi, tra i quali anche quello speciale, preannunciato dal Carnelutti e che sarà dedicato alla sistemazione, dal punto di vista processuale, del diritto fallimentare.

EDGARDO BORSELLI

Avvocato in Napoli

Commento Teorico - Pratico del nuovo Codice Penale, in due Volumi con Prefazione di S. E. il Guardasigilli Alfredo Rocco.

E' uscito il primo volume (in due parti) di complessive mille pagine, opera degli Esimii Giuristi, Carlo Saltelli, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione del Regno, Segretario della Commissione Ministeriale per la Riforma

del Codice Penale. e Prof. Enrico Romano-Di Falco, Consigliere di Corte d'Appello Libero docente di diritto e proc. penale, Segretario della commissione Ministeriale per la Riforma del Codice Penale. Contiene il commento di tutto il primo libro del Codice (Art. 1 - 240).

Il secondo volume è in corso di stampa e sarà pubblicato immancabilmente entro il corrente anno.

Questa pubblicazione è il risultato di quattro anni d'intenso lavoro compiuto dagli Autori che hanno attivamente partecipato alla formazione del nuovo Codice penale e hanno potuto perciò seguire, da vicino, in tutte le sue varie fasi, l'elaborazione della riforma, avvalendosi della loro lunga esperienza di studiosi e di magistrati.

Non si tratta, quindi, di un'opera di improvvisazione, ma di un'opera a lungo pensata e maturata con sentimento di profonda responsabilità, frutto anche di tenace volontà e di immani fatiche, rivolte a offrire un completo Commento alla nuova legge, quale è richiesto dalla vasta trasformazione degli istituti penali e dalle complesse esigenze che sorgono in dipendenza dell'entrata in vigore di un nuovo Codice, specialmente nei primi anni della sua attuazione.

La nuova legislazione, infatti, sin dal momento in cui entrerà in vigore, richiederà, in coloro che sono chiamati ad applicarla, una conoscenza completa della materia. Il legislatore non si è limitato a semplici modificazioni. Ha compiuto, invece, opera di trasformazione profonda di tutti gli istituti penali. Talchè non potrebbe essere sufficiente quel genere di applicazioni che si limitano a riprodurre i lavori preparatori o a spiegare, succintamente, le disposizioni del Codice.

Un Commento, non impari alla vasta riforma, doveva avere per base un'opera di esauriente interpretazione, mediante un'analisi particolareggiata di ogni singolo articolo; continuamente, questa analisi è avvivata e fortificata dal rilievo della connessione intima che le norme del nuovo Codice hanno tra loro e con tutta la legislazione dello Stato fascista e dalla sobria esposizione delle dottrine generali che stanno alla base del nuovo Codice, sparse oggi in una vasta letteratura monografica e, quindi, di non facile consultazione.

Ciò appariva viepiù necessario, in dipendenza delle difficoltà che presenta l'interpretazione a causa della rigorosa costruzione scientifica del nuovo Codice e della tecnicità della sua redazione.

Non poteva poi essere omissa un adeguato riferimento ai lavori preparatori e a tutta la legislazione che ha immediata attinenza con le disposizioni del nuovo Codice. E neppure potevano essere omissi i riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice di procedura penale, che con quello penale hanno intima connessione; e inoltre quelle nozioni sulle materie ausiliarie e sussidiarie del Codice penale per evitare al lettore una non facile consultazione di altre opere. Dovevano infine essere indicate le fonti dottrinali che possono servire agli studiosi per un esame più approfondito delle varie questioni.

Tutto ciò gli Autori hanno tenuto presente nel redigere questo Commento, che è pratico e teorico, nel tempo stesso. Le esigenze pratiche e le esigenze teoriche sono completamente tra loro fuse, in modo che ne è risultata una limpida ed esauriente illustrazione.

Gli autori hanno voluto, con largo sacrificio, che la pubblicazione fosse posta in vendita ad un modico prezzo, affinchè l'importanza della nuova opera legislativa potesse essere subito conosciuta e convenientemente valutata, senza che vi si frappongano ostacoli d'ordine finanziario.

Libri ed opuscoli ricevuti

Sergio De Pilato — *Nuovi profili e scorci* — Edizioni Marchesiello, 1928
Potenza.

W. Goethe — *La Volpe "Renardo"* — Potenza - R. Marchesiello — Editore,
1924.

Federico Gavioli — *Ceccardo Roccatagliata Ceccardi* — Edizioni Marchesiello,
1928 - Potenza.

Vincenzo Pèra — *L'Anima ne la Poesia di Giovanni Pascoli* — R. Marchesiello, Editore - Potenza, 1922.

Riduzione ai nostri abbonati

L'egregio collega, avvocato Michele Capasso, ci partecipa che, per deferenza a la nostra rivista e al suo direttore, ha promosso ed ottenuto da l'amministrazione dei bagni termali di S. Restituta di Lacco Ameno (Ischia), la riduzione del dieci per cento su la pensione e i bagni a favore degli abbonati della nostra rivista, riduzione da conteggiarsi sul conto regolare.

Noi siamo grati a l'avvocato Capasso, proprietario delle miracolose acque, e al suo degnissimo figliuolo, direttore e gestore delle importantissime terme, per la considerazione addimostrataci; e d'altra parte, avendo provata la efficacia delle miracolose acque, che i sanitari concordano nel ritenere le più radioattive del mondo, incoraggiamo i nostri abbonati ed amici, che ne abbiano bisogno, a tentare la cura di quelle acque di cui si avvantaggeranno indubbiamente.

Direttore responsabile: avv. Settimio Mobilio

NORME ED AVVERTENZE

1. - Coloro i quali trattengono il primo fascicolo di saggio s'intendono abbonati alla Rivista,
2. - Per ogni controversia tra abbonati e l'Amministrazione della Rivista si elegge il domicilio in Salerno, nella casa Comunale e la competenza è dell'autorità giudiziaria di Salerno.
3. - I manoscritti, anche nel caso che gli articoli non siano ammessi alla pubblicazione nella Rivista, non si restituiscono.
4. - I corrispondenti sono pregati di spogliarsi di ogni personalismo nell'annotazione delle sentenze, dovendo le pubblicazioni giuridiche, note, commenti, ecc., avere carattere di obbiettiva serenità.
5. - Per gli abbonamenti, numeri di saggio, inserzioni di reclame, estratti di studi ed articoli, rivolgersi direttamente all'amministratore della Rivista Sig. Avv. Cav. OTTAVIO GRANATO, Via Lungomare Trieste - Palazzo Mobilio.
6. - La Direzione gradirà quei suggerimenti e consigli che amici e lettori vorranno fornire a scopo scientifico e per il migliore incremento della Rivista.
7. - I collaboratori e i corrispondenti, a loro richiesta, saranno muniti di tessera speciale per la loro identificazione.
8. - Coloro che desiderano gli estratti delle proprie pubblicazioni sono pregati di rivolgersi, nell'atto stesso che trasmettono i manoscritti, direttamente all'amministratore, il quale curerà di concordare i prezzi con la tipografia. Possono però anche rivolgersi direttamente alla tipografia.
9. - I manoscritti vanno diretti unicamente al Direttore. I collaboratori e corrispondenti sono pregati di scrivere con chiara e intelligibile calligrafia.
10. - L'Amministrazione rivolge viva preghiera agli abbonati di trasmettere il prezzo di abbonamento nel più breve tempo possibile. L'enorme costo della Rivista giustifica la richiesta.
11. - Per opportuna norma, tutti gli scritti pubblicati, non firmati o portanti la sigla s. m. o un qualsiasi pseudonimo, sono opera del DIRETTORE, che ne assume la responsabilità morale, legale e scientifica.
12. - Tutti i Segretari dei Sindacati Avvocati e Procuratori d'Italia sono corrispondenti della Rivista, e possono, per la pubblicazione, inviare articoli e sentenze, queste possibilmente annotate.

STUDIO LEGALE

Avv. Cav. Uff. Settimio Mobilio

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Lungomare Trieste - Palazzo Proprio - SALERNO

Telef. N. 3-12

PREZZI DI INSERZIONI

Pagina intera	L. 100,00
Mezza pagina	» 60,00
Un terzo	» 40,00
Un quarto	» 30,00



TERME S.^{TA} RESTITUTA
LACCO AMENO (ISCHIA)

QUESTE TERME, DI PROPRIETÀ CAPASSO, DISTANO UN QUARTO
D'ORA DA CASAMICCIOLA. — LE ACQUE SONO VERAMENTE MI-
RACOLOSE: ESSE SONO QUALIFICATE LE PIÙ RADIOATTIVE DEL
MONDO.

BAR VITTORIA

Prop. VINCENZO ADINOLFI

È il più elegante ritrovo della città di Salerno. Il ser-
vizio è inappuntabile.

Caffè, Bibite, Gelateria; tutto di primissima qualità
e confezione. I requisiti spiegano il successo.

Di sera un'orchestra esegue, all'aperto, programmi
musicali di prim'ordine.

Cinema Vittoria sempre films di grande novità.
Sempre films che costituiscono
il magnifico successo della Cinematografia moderna.

Durante le proiezioni una numerosa orchestra esegue
sceltissimo programma musicale.